



BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 13 settembre 2000

Lire 2.500 - Euro 1,29

DIREZIONE E REDAZIONE: PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - TRIESTE - PIAZZA UNITÀ D'ITALIA, 1 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con decreto del Presidente della Giunta 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
5 luglio 2000, n. 0227/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 50 della legge regionale 12/1998, per la concessione di contributi all'attività promozionale indiretta in agricoltura. Approvazione.

pag. 6769

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
5 luglio 2000, n. 0228/Pres.

Regolamento recanti i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e c) della legge regionale 56/1978. Approvazione.

pag. 6772

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
14 luglio 2000, n. 0239/Pres.

Legge 423/1998, articolo 1, comma 2. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali ed urgenti nel settore zootecnico. Approvazione.

pag. 6774

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
14 luglio 2000, n. 0243/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 4. Individuazione del biotopo naturale «Prati umidi dei Quadris».

pag. 6777

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0313/Pres.

Legge regionale 43/1990 - I.S.P. S.r.l. con sede in Duino Aurisina (Trieste), Sistiana, n. 62. Pronuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto di «Col-

tivazione e recupero ambientale della cava Devetachi» sita in Comune di Doberdò del Lago (Gorizia).

[pag. 6781](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0314/Pres.

Legge regionale 43/1990 - Valutazione di impatto ambientale del progetto presentato dalla Europolimeri S.p.A. riguardante uno stabilimento per la produzione di additivi per il trattamento delle acque in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine).

[pag. 6783](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0315/Pres.

Legge regionale 43/1990 - Valutazione di impatto ambientale sul progetto riguardante lavori urgenti per l'eliminazione della caduta massi dal km 6+180 al km 8+455 della S.S. n. 355 della Val Degano (variante di Muina) e discarica di 2ª categoria, tipo A (inerti), in località Gubeila, in Comune di Ovaro (Udine).

[pag. 6786](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0316/Pres.

Legge regionale 43/1990 - Valutazione di impatto ambientale del progetto di variante alla S.P. «del Livenza» nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone (Pordenone).

[pag. 6787](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0317/Pres.

Decreto legislativo 152/1999, legge regionale 45/1981. Baia Azzurra S.r.l. - Autorizzazione allo scarico a mare di materiali solidi.

[pag. 6789](#)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0322/Pres.

Legge regionale 43/1990. Procedura di V.I.A. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato. Insediamento di attività agro-

industriale di allevamento di galline ovaiole in Comune di Vivaro, presentato dall'Azienda agricola «Le Sorgive» di Bibano di Godega Sant'Urbano (Treviso).

[pag. 6790](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 agosto 2000, n. EST. 948-D/ESP/4397. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione dei lavori di sistemazione complessiva delle aree libere e dei percorsi pubblici nell'area compresa fra piazza Matteotti, via Bonanni e via Roma. Modifica parziale del decreto n. EST. 850-D/ESP/4397.

[pag. 6791](#)

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 agosto 2000, n. EST. 949-D/ESP/4397. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione dei lavori di sistemazione complessiva delle aree libere e dei percorsi pubblici nell'area compresa fra piazza Matteotti, via Bonanni e via Roma. Rettifica del decreto n. EST. 849-D/ESP/4397.

[pag. 6792](#)

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
10 marzo 2000, n. 549.

Legge regionale 29/1992. Adozione di criteri per la distribuzione tra i Comuni della quota di Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/1998.

[pag. 6792](#)

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE
E DELL'ARTIGIANATO

Cancellazione di 14 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

[pag. 6794](#)

Cancellazione della Soc. coop. «Cassa mutua fra dipendenti della SNIA Viscosa - Soc. coop. a r.l.» di Torviscosa dal Registro regionale delle cooperative.

[pag. 6794](#)

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Azzano Decimo. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 6795](#)

Comune di Colloredo di Monte Albano. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 6795](#)

Comune di Palazzolo dello Stella. Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

[pag. 6795](#)

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per il conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici nella sessione d'esame per l'anno 2000.

[pag. 6795](#)

PARTE SECONDA
**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 163
del 14 luglio 2000)*

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine.

[pag. 6797](#)

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Direzione regionale dell'ambiente - Trieste:

Avviso di gara mediante licitazione privata per la fornitura ed installazione di n. 20 strumenti automatici per la misurazione del livello delle acque in piezometri e pozzi compresi nella rete di monitoraggio freaticometrico della Direzione regionale dell'Ambiente - Servizio dell'Idraulica.

[pag. 6797](#)

Comune di Aviano (Pordenone):

Estratto del bando di gara mediante licitazione privata per la fornitura di energia, nella conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di centrale termica e di raffrescamento di edifici di proprietà comunale, nonché nella progettazione e nell'esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione impiantistica ed adeguamento normativo.

[pag. 6798](#)

Comune di Pasiano di Pordenone (Pordenone):

Avviso di gara esperita relativo all'appalto per la concessione in uso degli impianti elettrici di proprietà comunale destinati al servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali; periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2009.

[pag. 6798](#)

Avviso di gara esperita relativo ai servizi cimiteriali da svolgersi presso i cimiteri del capoluogo e delle frazioni di Visinale, Cecchini, Rivarotta e Azzanello; periodo 1 febbraio 2000-31 dicembre 2004.

[pag. 6799](#)

Avviso di gara esperita relativo all'appalto del servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo del Comune di Pasiano di Pordenone; periodo 6 settembre 2000-30 giugno 2001.

[pag. 6799](#)

Comune di Trieste:

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di completo recupero fisico e funzionale di n. 2 organismi edilizi, individuati nel Piano di recupero di via dei Capitelli come UMI 61 e 62, suddivisi in n. 2 sublotti.

pag. 6800

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di completo recupero fisico e funzionale di n. 2 organismi edilizi, individuati nel Piano di recupero di via dei Capitelli come UMI 12 e 75, suddivisi in n. 2 sublotti.

pag. 6801

Bando di gara-procedura aperta per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali di sostegno e promozione della domiciliarità.

pag. 6803

Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario - E.R.Di.S.U. - Trieste:

Bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio di ristorazione destinato agli studenti, al personale dipendente della stazione appaltante e al personale che presta servizio presso la medesima, al personale docente e non docente dell'Ateneo di Trieste, ad eventuali utenti autorizzati dalla stazione appaltante.

pag. 6806

Comune di Codroipo (Udine):

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato, di iniziativa pubblica, della frazione di Zompicchia - completamento. Riapertura termini.

pag. 6807

Avviso di adozione del Piano di recupero, di iniziativa pubblica, del centro storico del capoluogo - 2^a fase (Codroipo est). Riapertura termini.

pag. 6807

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano di recupero n. 15 «Ambito via degli Orti», di iniziativa privata.

pag. 6808

Comune di Lignano Sabbiadoro (Udine):

Riclassificazione della struttura ricettivo-alberghiera all'insegna «Marco Polo». Delibera di Giunta comunale 22 agosto 2000, n. 285.

pag. 6808

Comune di Remanzacco (Udine):

Statuto comunale.

pag. 6808

Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine):

Modifiche di alcuni articoli dello statuto comunale.

pag. 6825

Comune di San Vito al Torre (Udine):

Modifiche apportate allo statuto comunale.

pag. 6827

Comune di Tavagnacco (Udine):

Statuto comunale.

pag. 6828

Comune di Tramonti di Sotto (Pordenone):

Avviso di approvazione del regolamento comunale dell'Albo degli operatori di «Bed and Breakfast».

pag. 6849

Comune di Trieste:

Avviso di deposito di n. 3 P.R.P.C. di iniziativa pubblica e privata.

pag. 6849

Comune di Gorizia:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sei posti di assistente sociale, VII q.f., per i Comuni del Distretto dell'Alto Isontino.

pag. 6849

 PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
5 luglio 2000, n. 0227/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 50 della legge regionale 12/1998, per la concessione di contributi all'attività promozionale indiretta in agricoltura. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, recante «Nuove norme in materia di incentivi ed interventi economici in agricoltura nonché norme di riprogrammazione del DOCUP Obiettivo 5b) e procedure di attuazione delle iniziative comunitarie Interreg II»;

VISTO, in particolare, l'articolo 50 della predetta legge regionale 12/1998, riguardante «Attività promozionale indiretta»;

VISTO ancora l'articolo 93, comma 1, della ripetuta legge regionale 12/1998, così come modificato dall'articolo 12, comma 9, della legge regionale 13 settembre 1999, n. 25, riguardante l'entrata in vigore del sopracitato articolo 50;

VISTI gli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo» (2000/C 28/02, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n. C 28 del 1° febbraio 2000);

ATTESO che, in base al comma 3 del ripetuto articolo 50 risulta necessario emanare un apposito Regolamento regionale di esecuzione;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e in particolare l'articolo 30;

VISTO il proprio decreto 30 novembre 1999, n. 0375/Pres., registrato alla Corte dei conti il 5 gennaio 2000, al Registro 1, foglio 2, relativo al Regolamento di esecuzione della legge regionale 6/1996 per la certificazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - IATP;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2000, n. 775, registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 2000, al Registro 1, foglio 9, relativa alla Relazione programmatica per l'anno 2000 della Direzione regionale dell'agricoltura;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 23 giugno 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2000, n. 1878;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di esecuzione dell'articolo 50 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, per la concessione di contributi all'attività promozionale indiretta in agricoltura», nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 5 luglio 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 21 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 29*

Regolamento di esecuzione dell'articolo 50 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12, per la concessione di contributi all'attività promozionale indiretta in agricoltura.

Articolo 1

(Presentazione delle domande)

1. Le domande di contributo, in originale e copia, firmate dall'imprenditore agricolo o dal legale rappresentante della cooperativa o del consorzio richiedente,

devono venire presentate alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di svolgimento delle azioni su cui il contributo viene richiesto.

2. Le domande stesse devono recare l'indicazione delle generalità complete del richiedente, della residenza o della sede, nonché del numero di codice fiscale.

Articolo 2

(Documentazione)

1. Tutte le domande devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) dimostrazione della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale - IATP, ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 30 novembre 1999, n. 0375/Pres.;
- b) certificato di iscrizione al Registro delle imprese ai sensi dell'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13;
- c) relazione tecnico-economica sulle iniziative previste;
- d) preventivo di spesa;
- e) istanza per l'accredito dei contributi concessi, con indicazione dell'eventuale Istituto bancario di appoggio e sue coordinate bancarie;
- f) dichiarazione attestante se per le medesime iniziative sono stati richiesti altri contributi regionali, statali o comunitari e, in caso affermativo, che gli stessi non sono già stati ottenuti; tale dichiarazione deve essere resa anche in occasione della liquidazione finale del contributo.

2. Le domande presentate dagli imprenditori agricoli associati in forma cooperativa o consortile devono essere corredate, oltre che di quella prevista al comma 1, anche della seguente documentazione:

- a) copia atto costitutivo e statuto sociale del consorzio o cooperativa;
- b) deliberazioni, o atti equipollenti, da cui risultino il legale rappresentante e la composizione degli organi sociali;
- c) deliberazioni, o atti equipollenti, con cui vengono approvate le iniziative e viene autorizzato il legale rappresentante a richiedere all'Amministrazione regionale le provvidenze di legge.

Articolo 3

(Azioni incluse nelle singole iniziative)

1. Ogni iniziativa può includere una o più delle azioni descritte alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12 (di seguito definita «legge» nel presente Regolamento), ma ogni azione deve venire distintamente descritta

ed evidenziata, soprattutto per quanto riguarda gli importi delle spese, nella relazione e nel preventivo allegati alla domanda.

Articolo 4

(Istruttoria delle domande e concessione dei contributi)

1. Le istruttorie sulle domande e la concessione dei contributi vengono effettuate dalla Direzione regionale dell'agricoltura.

2. Il decreto di concessione del contributo può prevedere, a richiesta del beneficiario, la corresponsione di un anticipo nella misura massima del 70% del contributo concesso, secondo le modalità di cui al Titolo II, Capo II, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

Articolo 5

(Caratteristiche delle azioni)

1. La divulgazione di cognizioni scientifiche di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), della legge non deve riguardare le attività di ricerca e di sperimentazione finanziate ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a), della legge stessa.

2. Le mostre, le fiere, i mercati e le esposizioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge, devono essere almeno di interesse regionale, intendendo come tali le manifestazioni in cui gli espositori, che devono essere documentati nel numero minimo di dieci, provengano da almeno due province della regione o dal territorio di almeno due Comunità montane, anche della stessa provincia. La partecipazione a tali manifestazioni deve in ogni caso comprendere l'esposizione o la presentazione dei prodotti oggetto della promozione, con le modalità che devono venire appositamente indicate nella relazione tecnica. Per i convegni, almeno il 10% degli inviti deve essere inviato al di fuori della provincia dove il convegno si svolge.

3. Le ricerche di mercato e i sondaggi di opinione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge, devono concludersi con un rapporto finale che deve essere depositato presso la Direzione regionale dell'agricoltura, ove sarà liberamente consultabile.

4. I controlli di qualità non obbligatori di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge, devono fare riferimento alle norme della serie ISO 9000 oppure ISO 14000, o a quelle corrispondenti emanate dall'Ente nazionale italiano di unificazione (UNI) di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1955, n. 1522, o a quelle di futura emanazione da parte dei medesimi organismi. Le certificazioni devono essere rilasciate da parte di enti, società od organismi affiliati a una delle Federazioni italiane di enti certificatori CISQ oppure AIOICI. Sono altresì ammissibili azioni finalizzate all'introduzione di sistemi H.A.C.C.P.

Articolo 6

(Spese ammissibili)

1. Con riferimento alle azioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera a), della legge, risultano ammissibili le spese di predisposizione, realizzazione e distribuzione del materiale cartaceo, quelle relative a spazi radiofonici, televisivi e telematici.

2. Con riferimento alle azioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera b), della legge, risultano ammissibili le spese di organizzazione, di partecipazione (compresi viaggio, vitto e alloggio, limitatamente a due persone per ogni evento), di acquisizione e allestimento degli spazi espositivi o convegnistici, nonché quelle per i materiali necessari e per il personale adetto agli eventi.

3. Con riferimento alle azioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge, risultano ammissibili le spese di consulenza, di svolgimento di ricerche e sondaggi, di elaborazione dati e di redazione e pubblicazione del rapporto finale.

4. Con riferimento alle azioni di cui all'articolo 50, comma 1, lettera d), della legge, risultano ammissibili le spese di consulenza per il check-up aziendale e per il raggiungimento della certificazione di qualità, quelle di ottenimento della certificazione stessa e quelle di formazione del personale finalizzata all'applicazione sia delle norme qualità sia di quelle H.A.C.C.P. Non sono invece ammissibili le spese di adeguamento aziendale ai nuovi standard qualitativi.

5. Le azioni di cui al comma 4 devono concludersi entro due anni dalla data di concessione del contributo, esclusi i tempi di certificazione di qualità (a tale fine fa fede la data della domanda di valutazione per il rilascio della certificazione presentata al soggetto certificatore, che deve essere trasmessa, per conoscenza, alla Direzione regionale dell'agricoltura). Qualora la certificazione non venga ottenuta, saranno ammissibili, a consuntivo, le sole spese di consulenza.

6. Le spese di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 sono ammissibili solo se sostenute dopo l'inoltro della domanda, ancorché prima della concessione del finanziamento.

Articolo 7

(Criteri di finanziamento)

1. Con la delibera di finanziamento la Giunta regionale stabilisce le quote dello stanziamento del capitolo di spesa da destinarsi alle azioni di cui rispettivamente alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'articolo 50 della legge, e può altresì ridurre, in base alla disponibilità di fondi, le percentuali di contributo applicabili alle, diverse azioni.

2. All'interno delle tipologie di tutte le azioni è data priorità a quelle proposte dagli imprenditori associati in

forma cooperativa o consortile; successivamente possono venire accolte le azioni proposte dagli imprenditori agricoli singoli, compatibilmente con la disponibilità di fondi del capitolo di spesa.

3. L'importo massimo della spesa ammissibile può essere eventualmente ridotto, in base alla disponibilità di bilancio, con la stessa delibera della Giunta regionale. La percentuale di finanziamento per ogni tipologia di azioni ammesse deve comunque essere uguale per tutti i beneficiari. Il tetto massimo del contributo definitivamente concesso non deve comunque superare l'importo di 100.000 Euro per beneficiario e per triennio oppure, nel caso di piccole e medie imprese, il 50% dei costi ammissibili, se tale contributo dovesse risultare superiore a 100.000 Euro.

4. Eventuali economie realizzate nel riparto dei finanziamenti possono essere utilizzate a favore di altre azioni.

Articolo 8

(Obblighi dei beneficiari)

1. La documentazione di spesa che i beneficiari debbono fornire a giustificazione dell'impiego dei contributi ricevuti deve essere, per i soggetti di cui all'articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, quella indicata dalla norma medesima.

2. Per le ipotesi non ricadenti nel comma 1, deve essere inoltrata alla Direzione regionale dell'agricoltura, entro i termini previsti dal provvedimento di concessione, la documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute, unitamente a un prospetto riassuntivo e a un'apposita relazione tecnico-economica sui risultati raggiunti con le azioni promozionali realizzate.

3. Per le ricerche di mercato e i sondaggi di opinione di cui all'articolo 50, comma 1, lettera c), della legge, unitamente alla rendicontazione deve essere inoltrato il rapporto finale di cui all'articolo 5, comma 3.

Articolo 9

(Norme transitorie)

1. In via transitoria, le domande di cui all'articolo 1 per l'anno 2000 possono essere presentate entro 30 giorni decorrenti dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

2. Le spese contemplate nei preventivi allegati alle domande di cui al comma 1 sono ammissibili purché sostenute non prima dell'1 gennaio 2000.

3. In via transitoria, per l'anno 2000, l'intero stanziamento di bilancio viene utilizzato per le azioni di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 50 della legge regionale 13 luglio 1998, n. 12.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
5 luglio 2000, n. 0228/Pres.

Regolamento recanti i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e c) della legge regionale 56/1978. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 8 giugno 1978, n. 56, così come modificata dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22;

VISTA la legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, e in particolare il comma 9 dell'articolo 6;

CONSIDERATO che in base alla predetta norma risulta necessario ripartire - in via transitoria, per l'anno 2000 - le sovvenzioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della predetta legge regionale n. 56/1978, in base ai parametri previsti dalla stessa legge regionale 2/2000;

CONSIDERATO che tale previsione si configura come una modifica, in via transitoria per l'anno 2000, dei criteri vigenti, adottati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992 per il riparto delle sovvenzioni in argomento;

VISTO l'elaborato quale parte integrante della deliberazione della Giunta regionale 11 febbraio 1993, n. 497, relativa a «Legge regionale 29/1992, articolo 21 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici. Criteri applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura»;

VISTA altresì la deliberazione della Giunta regionale n. 2984 del 10 ottobre 1997, registrata alla Corte dei conti il 12 novembre 1997, al Registro 2, foglio 67, con la quale si è provveduto a sostituire il Capo III del Titolo IX dell'elaborato allegato alla predetta delibera n. 497/1993, fissando nuovi criteri per l'erogazione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo recate dall'articolo 1 della ripetuta legge regionale n. 56/1978;

VISTA ancora la deliberazione della Giunta regionale n. 1862 del 5 giugno 1998, registrata alla Corte dei conti il 2 settembre 1998, al Registro 1, foglio 394, con la quale si è provveduto a modificare la predetta delibera n. 2984/1997;

VISTA la delibera n. 775 del 31 marzo 2000, registrata alla Corte dei conti il 15 maggio 2000, al Registro 1, foglio 9, relativa all'approvazione, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, del Programma di attività della Direzione regionale dell'agricoltura per l'anno 2000;

RITENUTO opportuno modificare ulteriormente i criteri sopra menzionati, regolando distintamente le sovvenzioni previste rispettivamente dalla lettera a) e dalla lettera c) dell'articolo 1 della legge regionale 56/1978, al fine di semplificare l'attuazione degli interventi e di ren-

derla pienamente aderente al dettato normativo della legge stessa, anche in vista di una più agevole applicazione dei parametri di riparto introdotti, per l'anno in corso, dal citato articolo 6, comma 9, della legge regionale 2/2000, che riguardano solo le sovvenzioni di cui alla più volte citata lettera a);

RITENUTA in particolare l'opportunità di riservare quote distinte dello stanziamento disponibile a favore delle sovvenzioni di cui rispettivamente alle lettere a) e c) dell'articolo 1 della legge regionale 56/1978 e di ripartire altresì, nell'ambito dei finanziamenti richiesti ai sensi della lettera a), le quote di stanziamento da destinarsi rispettivamente a favore delle organizzazioni professionali agricole e a favore degli organismi che operano nel campo della cooperazione agricola;

RITENUTO altresì, allo scopo di una più organica e comprensibile lettura dei criteri di che trattasi, che sia opportuno provvedere alla loro integrale riformulazione, mediante l'adozione di un apposito testo regolamentare volto a sostituire tutta la disciplina contenuta nel Capo III del Titolo IX dell'elaborato allegato alla citata deliberazione n. 497/1993, e successive modifiche;

RITENUTO peraltro di non includere nella ridefinizione dei predetti criteri, come già fatto in occasione delle precedenti deliberazioni, la fattispecie di cui alla lettera b) dell'articolo 1 della legge regionale 56/1978, sia in quanto non sono mai pervenute richieste di finanziamento in merito, sia in quanto si tratta di iniziative di divulgazione e assistenza tecnica, materie attualmente riconducibili alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 49;

VISTO il «Piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Italia (2000-2006)», approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1595 del 2 giugno 2000 in attuazione del Regolamento (CE) 1257/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999, in base al quale per la determinazione della PLV si fa riferimento al volume di affari determinato ai fini IVA maggiorato, qualora non già conteggiati, dei redditi complementari, degli aiuti agro-ambientali e agro-forestali e delle integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, e in particolare l'articolo 30;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SENTITO il Comitato dipartimentale per le attività economico-produttive che nella seduta del 23 giugno 2000 ha espresso parere favorevole sul testo regolamentare predisposto dalla Direzione regionale dell'agricoltura;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 23 giugno 2000, n. 1880;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante i criteri per la

concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e c) della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56» nel testo allegato al presente decreto del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, li 5 luglio 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 21 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 30*

Regolamento recante i criteri per la concessione delle sovvenzioni per finalità istituzionali di interesse agricolo ai sensi dell'articolo 1, lettere a) e c) della legge regionale 8 giugno 1978, n. 56

Articolo 1

1. I richiedenti le sovvenzioni di cui alle lettere a) e c) dell'articolo 1 della legge regionale 8 giugno 1956, n. 78, così come modificato dalla legge regionale 27 maggio 1997, n. 22, vengono suddivisi nelle seguenti due categorie:

- a) organismi che svolgono attività di sviluppo e di assistenza nei riguardi dei lavoratori agricoli, nonché organismi che curano lo sviluppo e l'assistenza nel campo della cooperazione agricola;
- b) altri organismi, associazioni ed enti che richiedano sovvenzioni per attività gestionali o per specifici programmi rivolti all'agricoltura regionale.

2. Con la deliberazione della Giunta regionale di assegnazione delle sovvenzioni o, in caso di delega ai sensi dell'articolo 8, comma 92, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2, nell'ambito del documento programmatico di cui all'articolo 6, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, vengono fissate le rispettive aliquote dello stanziamento dell'apposito capitolo di bilancio da destinarsi a ognuna delle due categorie di cui al comma 1.

Articolo 2

1. Con l'atto di cui all'articolo 1, comma 2, vengono fissate le aliquote dello stanziamento, riservato alla categoria di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), da assegnarsi rispettivamente a favore delle organizzazioni

professionali agricole (OO.PP.AA.) e a favore degli organismi che operano nel settore della cooperazione agricola.

Articolo 3

1. Dell'importo riservato alle OO.PP.AA. l'80% viene suddiviso fra le varie strutture territoriali delle organizzazioni richiedenti le sovvenzioni, in modo da assicurare a ciascuna struttura ammessa a finanziamento una sovvenzione di uguale misura percentuale rispetto alla spesa ammessa, riguardante gli oneri gestionali.

2. Ai fini del riparto di cui al comma 1 si considerano ammissibili le spese esposte nella previsione di spesa contenuta nel bilancio preventivo presentato da ciascuna struttura medesima a corredo della domanda di sovvenzione, concernenti:

- a) le spese per il personale;
- b) le spese per le sedi, quali canoni, spese condominiali e per riscaldamento, spese per servizi telefonici, elettrici e simili;
- c) le spese di cancelleria e quelle postali.

3. Il rimanente 20% dell'importo riservato alle OO.PP.AA. viene suddiviso in parti uguali fra le organizzazioni medesime operanti a livello regionale, e viene ripartito fra le singole strutture richiedenti di ciascuna organizzazione professionale in proporzione al rapporto tra la spesa ammessa di ogni singola struttura e il totale della spesa ammessa per la singola organizzazione.

Articolo 4

1. L'importo riservato alle organizzazioni che operano nel settore dello sviluppo delle cooperazione agricola viene ripartito tra le Centrali operanti a livello regionale in proporzione al numero delle cooperative agricole aderenti a ciascuna Centrale.

2. Per i riparti interni dell'importo determinato per ciascuna Centrale, si provvede alla ripartizione del 70% sulla base del numero delle cooperative agricole aderenti e del restante 30% sulla base del numero di soci aderenti.

Articolo 5

1. Per la concessione delle sovvenzioni ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), l'ammontare delle sovvenzioni medesime viene determinato in uguale misura percentuale rispetto alla spesa ammissibile, sia per quanto riguarda le spese gestionali che per i programmi specifici; detta percentuale non può comunque eccedere il 90% della spesa ammissibile stessa.

Articolo 6

1. È ammessa la compensazione tra le ripartizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 qualora ricorrano condizioni di disponibilità all'interno delle ripartizioni medesime.

Articolo 7

1. Ai fini di una valutazione complessiva sono prese in considerazione le domande pervenute alla Direzione regionale dell'agricoltura entro il 31 marzo di ogni anno, a termini di legge.

Articolo 8

1. In via transitoria, per l'anno 2000, la delibera di finanziamento, dopo aver effettuato i riparti di cui agli articoli 1 e 2, ripartisce ulteriormente lo stanziamento destinato alle OO.PP.AA., riservandone il 10% agli organismi operanti istituzionalmente a livello regionale e il 90% a quelli operanti a livello provinciale.

2. Per tutti i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'80% dello stanziamento rispettivamente riservato viene suddiviso tra tutti i richiedenti in proporzione al numero di imprese agricole, a ognuno di essi aderente, la cui Produzione Lorda Vendibile (PLV) annua risulti superiore a 40 milioni di lire; il residuo 20% viene invece suddiviso tra i richiedenti medesimi in proporzione al numero di imprese agricole aderenti con PLV uguale o inferiore a detto importo di lire 40 milioni. La sovvenzione totale da assegnare a ciascuna organizzazione od organismo richiedente risulta dalla somma dei due importi così ricavati.

3. Per la determinazione della PLV si fa riferimento al volume di affari determinato ai fini IVA maggiorato, qualora non già conteggiati, dei redditi complementari, degli aiuti agro-ambientali e agro-forestali e delle integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente.

4. Il numero di imprese agricole aderenti a ogni organizzazione professionale od organismo cooperativistico, suddiviso nei predetti due scaglioni di PLV così come determinati ai commi 2 e 3, deve venire all'uopo comunicato dai soggetti medesimi mediante dichiarazione a firma del proprio legale rappresentante.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
14 luglio 2000, n. 0239/Pres.

Legge 423/1998, articolo 1, comma 2. Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella

concessione degli aiuti per gli interventi strutturali ed urgenti nel settore zootecnico. Approvazione.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 2 dicembre 1998, n. 423 ed in particolare l'articolo 1, comma 2, che prevede interventi contributivi per l'attuazione dei lavori di adeguamento alla normativa comunitaria delle strutture e delle attrezzature delle aziende di produzione del latte, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g) del D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54;

VISTO il D.P.R. 14 gennaio 1997, n. 54 recante il Regolamento di attuazione delle direttive 92/46 e 92/47 CEE, in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;

VISTO il Programma di interventi finanziari predisposto dal Ministero delle politiche agricole e forestali, notificato in data 14 gennaio 2000, prot. 20154 nonché il D.M. 17 dicembre 1999, n. 24097 di ripartizione dei fondi con il quale sono state attribuite le risorse alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia per l'attuazione del relativo programma regionale pari a lire 922.000.000;

CONSIDERATO che i riferimenti normativi, per quanto concerne i massimali di intervento contributivo sono quelli recati dal Regolamento CE 950/97 del 20 maggio 1997;

ATTESO che le misure a favore del settore lattiero contenute nel programma ministeriale sono state considerate compatibili con il Trattato CE dalla Commissione Europea, giusta nota n. 7225 SG(99) D del 6 settembre 1999, e che pertanto è bene che il programma regionale si attenga strettamente a tali misure;

CONSIDERATO che in ambito regionale negli ultimi anni si è registrata una forte riduzione del numero di aziende con allevamento di bovini da latte, per effetto della chiusura delle realtà marginali ma, nel contempo, anche una sostanziale tenuta del livello produttivo regionale grazie al consolidamento di alcune realtà produttive in altre aree del territorio;

CONSIDERATO che le strutture zootecniche che presentano maggiori problemi in ambito regionale sotto l'aspetto della conformità del latte prodotto ai parametri di qualità stabiliti dal D.P.R. 54/1997, sono quelle di piccole e medie dimensioni ed in particolare quelle operanti nei territori montani e nelle aree più marginali degli stessi;

ATTESO che per motivi di natura socio-economico-ambientale, è opportuno mantenere vive in detti territori le realtà produttive zootecniche da latte, e che per consentire un tanto è indispensabile che dette realtà possano

confrontarsi con il mercato ponendosi in una posizione quantomeno non di evidente debolezza;

VISTA la legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 come modificata ed integrata dall'articolo 84 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 ed in particolare l'articolo 13, che prevede che nella concessione degli incentivi ed interventi economici, vengano valutate, innanzitutto, le priorità per settore di intervento con valenza di natura oggettiva ed in secondo luogo quelle di natura soggettiva;

RITENUTO pertanto che, in via prioritaria, i finanziamenti debbano essere riservati alle piccole aziende agricole dei territori montani con produzione di latte bovino inferiore alle 200 tonnellate/anno nonché alle aziende produttrici di latte bufalino od ovi-caprino e, nell'ambito di queste, a quelle ubicate nelle zone di cui all'elenco allegato alla direttiva 75/273/C.E.E. del 28 aprile 1975 da giovani imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore ai quaranta anni, siano essi singoli o associati e, successivamente, nell'ordine, agli altri imprenditori agricoli singoli o associati ed alle altre categorie di imprenditori delle aree montane nonché, infine agli imprenditori agricoli a titolo principale singoli o associati delle aree di pianura e alle altre categorie di imprenditori agricoli le cui aziende hanno una produzione di latte bovino inferiore alle 200 tonnellate/anno, oppure producano latte bufalino od ovi-caprino;

RITENUTO relativamente alle modalità per la presentazione delle domande di contributo, di fare riferimento a quanto previsto dal Regolamento per l'individuazione delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura approvato con D.P.G.R. 3 marzo 1993, n. 0129/Pres. ed in particolare agli articoli 7, 8, 9, e 10;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 ed in particolare l'articolo 30;

SENTITO il parere del Comitato dipartimentale per le attività economiche e produttive che si è espresso favorevolmente nella seduta del 23 giugno 2000;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1908 del 27 giugno 2000;

DECRETA

È approvato il «Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali nel settore zootecnico previsti dall'articolo 1, comma 2, della legge 423/1998», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 14 luglio 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 25 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 31*

Regolamento recante criteri e modalità applicabili nella concessione degli aiuti per gli interventi strutturali nel settore zootecnico previsti dall'articolo 1, comma 2 della legge 423/1998.

Art. 1

Interventi ammessi

1. Sono ammessi ai benefici di legge gli interventi di adeguamento strutturale e di miglioramento delle condizioni igienico sanitarie degli allevamenti da latte bovino, ovino, caprino e bufalino.

2. Gli interventi nel settore del latte bovino non devono comportare un aumento della quantità di latte prodotto dall'azienda agricola.

3. Gli interventi contributivi possono riguardare le seguenti tipologie di investimenti:

- a) realizzazione di locali di mungitura e di locali di immagazzinamento del latte refrigerato;
- b) realizzazione di superfici lavabili nelle stalle e nei locali di mungitura, immagazzinamento, manipolazione e refrigerazione del latte;
- c) realizzazione di impianto adeguato e sufficiente per l'erogazione di acqua potabile e di dispositivi completi di attrezzature per l'agevole lavaggio, pulizia e disinfezione delle strutture zootecniche;
- d) realizzazione di concimaie alle distanze previste dalle norme di legge vigenti e nel rispetto della direttiva comunitaria n. 91/676;
- e) acquisto di attrezzature zootecniche quali, ad esempio, refrigeratori del latte, impianti ed apparecchi di mungitura, lattodotti, impianti di asportazione deiezioni e quant'altro necessario per migliorare le condizioni igienico sanitarie del latte.

Art. 2

Entità dei contributi ed intensità dell'aiuto sulla spesa ammessa a contributo

1. I volumi massimi di investimento sono quelli previsti dal regolamento CE n. 950/97 e precisamente

90.000 euro/ulu e 180.000 euro/Azienda. Per le aziende associate il limite massimo non può superare i 720.000 euro.

2. Le aliquote di contributo in conto capitale, sono determinate come di seguito elencato:

Zone svantaggiate	Altre zone
75%	35%

Art. 3

Beneficiari

1. I contributi sono concessi alle seguenti categorie di beneficiari:

- imprenditori agricoli a titolo principale di cui alla legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6 e coltivatori diretti definiti dalle vigenti norme;
- imprenditori agricoli a titolo principale e coltivatori diretti riuniti in progetti collettivi presentati da associazioni di produttori agricoli riconosciute;
- cooperative agricole di conduzione terreni, prevalentemente costituite da coltivatori diretti, coloni e compartecipanti;
- imprenditori agricoli riuniti in progetti collettivi presentati da Associazioni di produttori agricoli riconosciute, cooperative agricole ed Associazioni di imprenditori agricoli;
- imprenditori agricoli che gestiscono alpeggi.

2. I contributi non sono concessi qualora le aziende agricole produttrici di latte vaccino non abbiano utilizzato nella campagna 1997-1998 almeno il 60% della quota a disposizione.

Art. 4

Priorità

1. Per la concessione degli incentivi si applicano nell'ordine le priorità oggettive sottoelencate:

- aziende agricole in zona montana con produzione di latte bufalino e/o ovi-caprino;
- aziende agricole in zona montana con produzione di latte bovino inferiore alle 100 tonnellate/anno;
- aziende agricole in zona montana con produzione di latte bovino superiore alle 100 tonnellate/anno e non oltre le 200 tonnellate/anno;
- aziende agricole ubicate in altre aree della regione con produzione di latte bufalino e/o ovi-caprino;
- aziende agricole ubicate in altre aree della regione e la cui produzione di latte bovino sia inferiore alle 200 tonnellate/anno.

2. Nell'ambito di ogni singola priorità oggettiva si applicano le seguenti priorità soggettive:

- imprenditori agricoli a titolo principale di età inferiore a 40 anni;
- cooperative agricole di conduzione terreni costituite prevalentemente da giovani imprenditori agricoli di età inferiore ai 40 anni;
- imprenditori agricoli a titolo principale nella cui azienda agricola operi stabilmente un giovane agricoltore iscritto all'I.N.P.S. ex S.C.A.U.;
- altre forme di cooperative agricole di conduzione terreni;
- imprenditori agricoli iscritti al Registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 5

Termini per la presentazione delle domande

1. Sono aperti i termini di presentazione delle domande di finanziamento per l'attuazione del Programma interventi finanziari di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 2 dicembre 1998, n. 423 «Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico».

2. Le domande di finanziamento devono pervenire agli Ispettorati Provinciali dell'Agricoltura competenti per territorio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, secondo le modalità previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Regolamento per l'individuazione delle modalità per l'accesso applicabili nelle attività della Direzione regionale dell'agricoltura approvato con D.P.G.R. 3 marzo 1993, n. 129/Pres.

3. Possono altresì essere finanziate le domande di contributo già presentate, alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 a termini delle legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, articolo 4 nonché della legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, articolo 1 e del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, articoli 43 e 44, purché l'intervento contempli esclusivamente le tipologie di investimenti indicati al comma 3 dell'articolo 1 ed il beneficiario presenti un'istanza integrativa entro lo stesso termine indicato al comma 2.

Art. 6

Ripartizione dei contributi

1. Ai fini della ripartizione dei contributi verranno prioritariamente prese in considerazione le domande di cui all'articolo 5, comma 3.

2. Qualora le risorse finanziarie disponibili risultino sufficienti a coprire tutte le domande di cui all'articolo 5, comma 3, potranno essere successivamente prese in considerazione le domande inoltrate entro il termine stabilito dal comma 2, dell'articolo 5.

Art. 7

Norme transitorie

1. Le domande presentate a termini delle normative richiamate al comma 3 dell'articolo 5 e che risultino incomplete, possono essere integrate nella documentazione entro il termine di presentazione delle domande stabilito dal comma 2, dell'articolo 5.

Art. 8

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
14 luglio 2000, n. 0243/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 4. Individuazione del biotopo naturale «Prati umidi dei Quadris».

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 «Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali;

VISTI, in particolare, gli articoli 1 e 4 della suddetta legge che prevedono l'individuazione di biotopi naturali in aree di limitata estensione territoriale caratterizzate da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

PRESO ATTO della richiesta dell'Amministrazione comunale di Fagagna, espressa con deliberazione della Giunta comunale n. 139 di data 10 maggio 1999, concernente l'individuazione di un biotopo naturale in località «Quadris» ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996;

VISTA la nota del Comune medesimo prot. n. 6544 di data 13 maggio 1999, in tal senso prodotta;

PRESO ATTO della documentazione allegata alla citata deliberazione, consistente in una relazione illustrativa, in un elaborato grafico per l'individuazione del biotopo proposto redatto sulla carta tecnica regionale e nelle norme di tutela del biotopo stesso;

VISTA la relazione istruttoria di data 25 luglio 1999 relativa all'individuazione del biotopo naturale «Prati umidi dei Quadris» predisposta dal Servizio della conservazione della natura dell'Azienda dei parchi e delle foreste regionali;

PRESO ATTO che il Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette, con parere vincolante n. 13

di data 7 dicembre 1999, ha approvato la proposta di biotopo;

ACCERTATO che l'area dei prati dei Quadris di Fagagna è caratterizzata da emergenze naturalistiche di grande interesse e che corrono il rischio di distruzione e scomparsa;

VERIFICATA la presenza nel sito di habitat naturali e di specie animali e vegetali di interesse comunitario secondo la Direttiva 92/43/CEE e verificato altresì che l'area in oggetto è stata proposta dal Ministero dell'ambiente quale sito di importanza comunitaria ai sensi della medesima Direttiva;

ACCERTATA la presenza nel sito di specie botaniche inserite nel Libro Rosso delle piante d'Italia a rischio di estinzione;

CONSIDERATO che sussistono le condizioni di cui al punto d) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

CONSIDERATO che l'area dei prati umidi dei Quadris di Fagagna in maniera significativa al mantenimento della biodiversità all'interno del territorio regionale;

PRESO ATTO della proposta di normativa di tutela dei valori naturali del biotopo redatta dal Comune di Fagagna ed approvata dal Comitato tecnico-scientifico per le aree naturali protette;

RITENUTO pertanto di individuare un biotopo naturale nell'area dei prati umidi dei Quadris di Fagagna ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1904 del 27 giugno 2000;

DECRETA

È individuato il biotopo naturale «Prati umidi dei Quadris», secondo il perimetro indicato nella cartografia, allegata sub 1), facente parte integrante del presente decreto.

È approvata la normativa necessaria alla tutela dei valori naturali individuati nel biotopo, come previsto nell'allegato sub 2), predisposto dal Servizio della conservazione della natura, quale parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.


Trieste, lì 14 luglio 2000

ANTONIONE

*Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 21 agosto 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 24*

Individuazione del biotopo Prati umidi dei Quadris

Perimetrazione su Carta Tecnica Regionale
Sezione 066050
Scala 1/10.000



NB.: ridotta all'87% dell'originale per motivi grafici.

NORME DI TUTELA

Art. 1

Ambito di applicazione

Le presenti norme, necessarie alla tutela dei valori naturali del biotopo «Prati umidi dei Quadris», trovano applicazione all'interno del perimetro individuato nel relativo elaborato cartografico, redatto su carta tecnica regionale in scala 1:10.000, facente parte integrante del decreto di individuazione. Esse mirano alla conservazione degli habitat naturali e, dove necessario, al ripristino di condizioni ecologiche compatibili per il mantenimento delle emergenze naturalistiche minacciate.

Art. 2

Edificabilità

Non è ammessa l'esecuzione di alcun intervento edificatorio per il quale risulti necessaria la concessione edilizia o l'autorizzazione edilizia, con l'esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria all'esistente sistema viario. Non sono peraltro ammessi allargamenti della carreggiata, modifica del tracciato e della tipologia della viabilità esistente, compresa la realizzazione di un fondo artificiale, tramite l'uso di asfalti o calcestruzzi.

L'esecuzione di nuove infrastrutture tecnologiche o energetiche deve utilizzare esclusivamente il sedime della viabilità esistente.

Art. 3

Mantenimento dei prati naturali

Non è ammessa in alcun caso la riduzione della superficie delle cenosi erbacee naturali esistenti. È pertanto vietato qualsiasi tipo di trasformazione colturale, il dissodamento dei terreni saldi, nonché l'alterazione del cotico erboso mediante pratiche agronomiche quali l'erpicoltura o la semina di specie non appartenenti all'associazione vegetale interessata. È consentito lo sfalcio dei prati stabili, anche con mezzi meccanici, qualora ciò non provochi danni al cotico erboso. Per le praterie umide naturali non è ammessa la concimazione.

Art. 4

Attività agricola

Nelle aree interessate da coltivazioni agrarie alla data di individuazione del biotopo è consentito il mantenimento delle attività agricole in atto. Non è in alcun caso ammesso l'impianto di colture legnose specializzate quali pioppeti, frutteti o vigneti. Nel caso di pioppeti esistenti è ammessa, in qualsiasi momento, la loro utilizzazione, ma è comunque vietato procedere al reimpianto degli stessi.

Art. 5

Accessibilità

La circolazione dei veicoli a motore si svolge esclusivamente lungo le strade pubbliche. Al di fuori di queste, sono vietati l'accesso, la circolazione e la sosta di veicoli a motore, esclusi i mezzi di servizio ed i mezzi impiegati nelle pratiche colturali o nelle operazioni gestionali.

Il transito con mezzi meccanici non motorizzati o a trazione animale è ammesso esclusivamente lungo la viabilità esistente. Non è in ogni caso consentita la pratica dell'equitazione al di fuori della sede stradale e lo svolgimento di attività sportive agonistiche.

Art. 6

Fuochi

È vietato accendere fuochi, bruciare i residui vegetali e praticare il debbio.

Art. 7

Addestramento cani

Non è ammesso l'uso dell'area per l'addestramento dei cani.

Art. 8

Movimenti di terra

Fatte salve le attività di cui all'articolo 4, sono vietati gli interventi di modificazione del suolo, compresa l'esecuzione di scavi, riporti o deposito di materiale di qualsiasi genere, natura ed entità, nonché il livellamento del terreno o l'esecuzione di qualsiasi pratica agronomica comportante il danneggiamento dello strato superficiale del terreno.

Art. 9

Corsi d'acqua

Sono vietati gli interventi volti all'approfondimento degli alvei delle rogge e dei rii, compresi i canali artificiali ed i fossi di drenaggio, al fine di evitare l'ulteriore abbassamento della falda freatica. Sono altresì vietati l'alterazione morfologica delle sponde o dell'alveo. Per eventuali interventi di consolidamento delle sponde o dell'alveo è permesso l'uso di soli materiali naturali, con criteri di ingegneria naturalistica.

Art. 10

Introduzione ed impianto di specie vegetali

Non sono ammessi l'introduzione, l'impianto o la semina di specie vegetali non autoctone, fatte salve le operazioni relative alle colture agricole di cui all'articolo 4. È comunque vietata la piantagione di specie arbo-

ree o arbustive in tutte le aree occupate da cenosi erbacee naturali, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15.

Art. 11

Attività di pascolo

È consentito il pascolo, in ragione di un capo grosso per ettaro, con l'esclusione di quello praticato negli habitat palustri nei quali il calpestio provochi danni alla copertura vegetale.

Art. 12

Tutela delle specie erbacee

Fatto salvo quanto prescritto dalla legge regionale 34/1981, la raccolta delle seguenti specie erbacee, al di fuori della normale attività agricola, è consentita esclusivamente per scopi scientifici: *Rhynchospora alba*, *Euphrasia marchesettii*, *Gentiana pneumonanthe*, *Hottonia palustris*, *Plantago altissima*, tutte le specie della famiglia delle *Orchidaceae*.

Art. 13

Tutela delle specie animali

È vietato molestare, catturare ed uccidere qualsiasi specie di animali, fatto salvo il prelievo, effettuato nei tempi e nei modi previsti dalla legge, delle specie cacciabili ai sensi delle vigenti normative. È altresì vietato prelevare e distruggere uova, nidi e tane.

Art. 14

Abbandono di rifiuti

È vietato l'abbandono di rifiuti di qualsiasi natura e quantità.

Art. 15

Interventi privi di rilevanza urbanistica

Non è consentito allestire attendamenti o campeggi e realizzare strutture temporanee o permanenti, anche se di limitato impatto sul territorio, quali chioschi, tettoie, monumenti, affissi pubblicitari, cappelle, serre.

È ammessa l'eventuale recinzione della proprietà esclusivamente mediante siepi costituite da specie autoctone.

Art. 16

Boschi

Nei boschi di proprietà privata è ammesso l'utilizzo selvicolturale secondo le vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale; il trattamento a ceduo deve comunque prevedere il rilascio di almeno 120 matricine per ettaro, scelte fra le latifoglie autoctone.

Nei boschi di proprietà pubblica è ammesso esclusivamente il taglio culturale finalizzato alla conservazione

ed al miglioramento delle caratteristiche di naturalità delle cenosi.

Art. 17

Deroghe

In deroga a quanto previsto dalla presente normativa è consentita l'esecuzione di opere di ripristino, restauro, riqualificazione ambientale anche comportanti movimenti di terra, purché le opere stesse siano previste da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

È altresì consentita l'esecuzione degli interventi relativi alla realizzazione di percorsi didattici, eventualmente dotati di opportune strutture per l'attraversamento dei corsi d'acqua e per l'osservazione degli elementi naturali, di tabelle informative e di quanto necessario allo svolgimento delle attività di divulgazione naturalistica, purché gli interventi stessi siano previsti da un apposito progetto sul quale si sia espresso favorevolmente il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42.

MODALITÀ DI GESTIONE DEL BIOTOPO

Le attività gestionali del biotopo dovranno seguire le presenti direttive:

- Incentivazione dell'acquisizione dei terreni interessati dagli habitat più sensibili da parte dell'Ente pubblico.
- Effettuazione delle attività colturali necessarie al mantenimento delle valenze naturalistiche degli habitat presenti nel biotopo ed alla conservazione della biodiversità.
- Ripristino, tramite sperimentazione di opportune pratiche colturali, dei terreni abbandonati dall'agricoltura intensiva.
- Eliminazione e restauro ambientale di fossati artificiali, arginature e discariche di materiali.
- Incentivazione, nelle aree interne e contigue al biotopo, all'applicazione dei Regolamenti comunitari in materia agro-ambientale.
- Svolgimento di attività di divulgazione e didattica ambientale.
- Realizzazione di materiale divulgativo e di interventi per l'agevolazione della fruizione didattica, quali sentieristica, segnaletica ecc.
- Ricerca scientifica e monitoraggio delle attività gestionali.

VISTO: IL PRESIDENTE: ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0313/Pres.

Legge regionale 43/1990 - I.S.P. S.r.l. con sede in Duino Aurisina (Trieste), Sistiana, n. 62. Pronuncia sull'impatto ambientale relativo al progetto di «Coltivazione e recupero ambientale della cava Devetachi» sita in Comune di Doberdò del Lago (Gorizia).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, di approvazione del Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- in data 9 novembre 1998 la I.G.M. S.r.l., alla quale è subentrata in data 23 dicembre 1998 l'I.S.P. S.r.l. diventando in tal modo il soggetto giuridico interessato, con sede in Duino Aurisina (Trieste), Sistiana, n. 62, ha presentato domanda di pronuncia di compatibilità ambientale per un progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava «Devetachi» sita nel Comune di Doberdò del Lago (Gorizia), con annuncio di deposito pubblicato sul quotidiano «Il Piccolo» in data 30 ottobre 1998, e con procedimento avviato dal Servizio V.I.A. con nota AMB/2129/VIA-27 di data 1 febbraio 1999;
- con D.P.G.R. n. 0149/Pres. di data 7 maggio 1999, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 21 del 26 maggio 1999, sono state individuate, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990, quali autorità interessate alla valutazione del progetto: il Comune di Doberdò del Lago; la Provincia di Gorizia; l'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina»; l'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia, relativamente alle competenze in materia di vincolo idrogeologico; la Direzione regionale della pianificazione territoriale, relativamente alle competenze in materia di tutela del paesaggio;
- in data 18 maggio 1999 sono stati chiesti i pareri alle autorità predette, nonché i pareri collaborativi alle Direzioni regionali: dell'agricoltura, della sanità e delle politiche sociali, viabilità e trasporti, all'A.N.A.S. ed al Servizio geologico della Direzione regionale dell'ambiente;
- sono stati espressi, nel termine stabilito dall'articolo 15, secondo comma, della legge regionale 43/1990, i pareri della Provincia di Gorizia, del Comune di Doberdò del Lago, della Direzione regionale della

pianificazione territoriale, dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia, mentre il parere dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» risulta successivo al predetto termine di legge;

- sono pervenuti pareri collaborativi dal Servizio geologico, dalla Direzione regionale della sanità e delle politiche sociali, mentre non è pervenuto parere alcuno da parte della Direzione regionale dell'agricoltura, Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, e dell'A.N.A.S.;

CONSIDERATO che non sono pervenute osservazioni, istanze, pareri, del pubblico interessato;

PRESO ATTO che in data 8 novembre 1999 il Comitato tecnico regionale, Sezioni I, III, e V congiunte integrate V.I.A., ha chiesto integrazioni progettuali, che in data 10 dicembre 1999 il Servizio V.I.A. ha formalmente comunicato un tanto al proponente, che lo stesso in data 28 gennaio 2000 ha fatto pervenire le integrazioni richieste, in ordine alle quali sono stati chiesti i pareri alle precitate Autorità ed il parere collaborativo ai medesimi soggetti precedentemente interessati;

VISTI i relativi pareri pervenuti da parte dell'Azienda per i servizi sanitari n. 2 «Isontina» in data 25 febbraio 2000, che esprime parere favorevole, dell'Ispettorato ripartimentale delle foreste di Gorizia che, con nota in data 29 febbraio 2000 prot. F/8.3/n. 364, si esprime confermando le prescrizioni di competenza laddove non sono state soddisfatte dall'elaborato integrativo, del Comune di Doberdò del Lago che in data 8 marzo 2000, comunica il proprio «parere tecnico favorevole alle integrazioni progettuali fatte dalla ditta I.S.P. S.r.l.», dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale che, con nota in data 10 marzo 2000, si esprime con prescrizioni, dalla Provincia di Gorizia che, in data 6 aprile 2000, conferma il parere precedentemente espresso;

VISTO il parere n. 2/I, III, V - int. V.I.A., con cui il Comitato tecnico regionale, Sezioni I, III, e V congiunte integrate V.I.A., nella seduta del 5 giugno 2000, esaminato il progetto, sentita la Relazione del Servizio, preso atto dei precitati pareri delle Autorità, ha espresso parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento, con prescrizioni che vengono integralmente recepite nel presente provvedimento;

RILEVATO che, dal parere medesimo, risulta altresì che il C.T.R. si è espresso in maniera favorevole per quanto attiene all'autorizzazione ambientale (di cui all'articolo 151 del D.L. 490 del 29 ottobre 1999) ed all'autorizzazione (di cui all'articolo 1 del R.D. n. 3267/1923, nonché ai sensi della legge regionale 22/1982, articoli 7 e 18 così come sostituiti dagli articoli 2 e 10 della legge regionale 38/1986) in materia di vincolo idrogeologico;

VISTO il rapporto finale del 9 giugno 2000 redatto dal Servizio V.I.A., dal quale si rileva il parere favore-

vole sulla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2399 dell'8 agosto 2000;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto di «Coltivazione e recupero ambientale della cava Devetachi» sita in Comune di Doberdò del Lago (Gorizia), presentato dalla Società I.S.P. S.r.l. con sede in Duino Aurisina (Trieste), Sistiana, n. 62, con le seguenti prescrizioni - formulate dal Comitato tecnico regionale e che integralmente si riportano - finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'opera proposta:

1) individuazione del sito riservato alla costituzione del vivaio forestale;

2) individuazione del sito riservato alla conservazione del terreno «vegetale» di scotico;

3) esplicitazione, su base annuale, del bilancio di utilizzo del materiale abbattuto;

- in relazione alle previste modalità di ripristino e restauro ambientale, il progetto esecutivo dovrà quantificare (con diretto riferimento alle fasi annuali di realizzazione dell'intervento) la quantità di materiale abbattuto che verrà immessa sul mercato e le quantità di materiale che, distinte per tipologia, verranno invece utilizzate per le operazioni di riempimento del gradone e di costituzione della falda superficiale di terreno idoneo ad ospitare la semina di specie erbacee ed arbustive e la piantagione di giovani esemplari arborei/arbustivi;

4) mantenimento di una distanza utile tra il ciglio di cava e le doline sovrastanti;

- per conseguire in modo più proficuo gli obiettivi di restauro ambientale e paesaggistico desumibili dallo studio di impatto ambientale nonché per esigenze di salvaguardia idrogeologica, il progetto esecutivo dovrà essere adeguato affinché sia preservata una distanza utile tra il ciglio superiore di escavazione ed il margine esterno delle doline che verrebbero ad insistere a monte dello stesso;

5) adozione degli accorgimenti tecnico-esecutivi prescritti per i ripristini vegetazionali;

- anche nell'accogliere le indicazioni procedurali offerte dalla relazione vegetazionale e delle opere di ripristino ambientale (elaborato n. 21 dell'elenco), si prescrive che nella fase di costruzione dei gradoni per la profilatura del versante vengano previsti i siti di piantagione degli esemplari arborei ed arbustivi e sugli stessi sia realizzata una conca (pari a circa m² 0.2) in leggera contropendenza intesa a favorire la raccolta delle acque meteoriche. Inoltre, che su tale conca si provveda a realizzare una pacciatura con

lo scopo di ridurre i fenomeni di evaporazione dell'acqua dal terreno;

- diversamente da quanto previsto dalla relazione vegetazionale che prevede il «massimo contenimento delle accidentalità superficiali», il versante non dovrà essere profilato in modo continuo quanto, piuttosto, con l'obiettivo di preservare la discontinuità fisiografiche e far sì che la scabrosità del terreno da un lato impedisca il dilavamento del seme delle specie erbacee distribuito con le operazioni di idrosemina e dall'altro faciliti il camminamento degli addetti che interverranno sulla superficie da ripristinare, sia nelle fasi di piantagione che nelle fasi di manutenzione;

- materiale di pezzatura più minuta si venga a trovare, a lavoro completato, negli strati più superficiali e più discosti dalla pedata del gradone, posto che la presenza di una eccessiva aliquota di interstizi potrebbe creare condizioni di aridità assimilabili a quelle dei macereti calcarei che sono proibitive per la sopravvivenza del nuovo soprassuolo forestale;

- tanto per il riempimento dei gradoni quanto per la realizzazione dello strato superficiale di coltura delle specie vegetali venga utilizzato in modo esclusivo materiale lapideo e terriccio proveniente dal bacino estrattivo. Infatti, l'esame degli effetti connessi all'importazione di materiale terroso per il ripristino della cava Monte Sei Busi sul territorio dei Comuni di Fogliano Redipuglia e Ronchi dei Legionari ha portato a verificare come i risultati delle operazioni di idrosemina e piantagione risultino migliori su substrati non miscelati con materiali terrosi di provenienza planiziale. In particolare, non si sviluppano in modo considerevole le specie erbacee indesiderate e risultano inferiori i fenomeni di dilavamento verso valle del seme distribuito sulle pendici. Fatta salvo che verranno impiegate specie arboree ed arbustive autoctone (e pertanto capaci di vincere anche condizioni di una certa aridità), i presupposti operativi sopra enunciati consentiranno di perseguire gli obiettivi di ripristino vegetazionale auspicati nello studio di impatto ambientale;

- sin dal primo anno di coltivazione conseguentemente all'autorizzazione eventualmente concessa il bacino estrattivo venga interamente recintato con rete a maglie differenziate (la maglia di minore dimensione a livello del terreno). Con tale accorgimento, la recinzione risulterà utile, oltre che per mettere il cantiere estrattivo in condizioni di sicurezza verso terzi, anche per ostacolare l'ingresso della fauna selvatica (ungulati e roditori) che, nella consuetudine, interviene a danneggiare gravemente con la morsicatura le giovani piante utilizzate nei rimboschimenti;

- il progetto preveda, illustri e rappresenti (anche su cartografia) il mantenimento del collegamento della viabilità di servizio interna alla cava con la viabilità agricola e forestale che attualmente attraversa il li-

mite di proprietà del bacino estrattivo e consente, tra l'altro, lo svolgimento delle attività di vigilanza e/o di soccorso contro gli incendi boschivi;

- in particolare, fin dal primo anno si dovrà comunque provvedere alla realizzazione, esternamente alla recinzione, di un tronco viario alternativo a quello che attraversa il perimetro di proprietà del bacino e che verrebbe ad essere demolito per l'ampliamento del catino di escavazione;

6) revisione dei costi di ripristino;

- anche in relazione al deposito cauzionale contemplato al comma 3 ed al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, la redazione del progetto esecutivo dovrà esplicitare i costi previsti per il ripristino ambientale del bacino. Benché tali costi vengano indicati nell'elaborato di cui al numero 23 dell'allegato elenco (analisi prezzi delle opere di recupero ambientale), la quantificazione degli oneri da sostenere dovrà essere ripartita per fasi annuali, provvedendo ad applicare le maggiorazioni dei costi connesse al progredire nel tempo dei lavori. Lo scrivente potrà così provvedere, nell'arco del tempo necessario all'esecuzione del progetto, allo svincolo parziale del deposito cauzionale in relazione al rapporto tra lavori di ripristino realizzati e da realizzare;

- in relazione ai costi previsti per la fornitura del miscuglio di sementi di specie erbacee per idrosemina e per formazione di prato polifita di cui alle tabelle A e C della «relazione vegetazionale e delle opere di recupero ambientale» nonché per la fornitura del miscuglio di specie arbustive per idrosemina di cui alla tabella B della relazione medesima, si prescrive che vengano esplicitati i costi unitari (per chilogrammo) delle specie erbacee ed arbustive previste e che il calcolo del costo relativo ai lavori di ripristino vegetazionale risulti congruente con i prezzi elementari esposti. Tale prescrizione viene impartita in relazione al costo molto elevato che hanno sul mercato talune delle specie previste per l'idrosemina ed alla conseguente necessità di stimare in modo oggettivo l'effettiva possibilità di applicare le metodologie proposte ed i relativi oneri esecutivi.

7) qualora i lavori mettessero in luce cavità ipogee, la loro presenza dovrà essere segnalata alla Soprintendenza B.A.A.A.S. ed al Catasto regionale delle grotte che provvederà, a titolo gratuito, ad eseguire i necessari sopralluoghi ed eventualmente indicare la necessità di conservazione della cavità stessa. In questo caso la Società proponente potrà in essere gli opportuni magisteri al fine di permettere l'ingresso alla cavità anche nella fase di esercizio dell'opera. Inoltre la società proponente si impegna a consentire l'accesso ai cantieri a speleologi incaricati dal Conservatore del Catasto regionale delle grotte durante le fasi di coltivazione della cava;

8) concordare con il C.A.I. il ripristino del sentiero interessato all'attività di cava.

Il presente provvedimento assorbirà, ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 43/1990:

- l'autorizzazione paesaggistica di cui all'articolo 151 del D.L. 490 del 29 ottobre 1999;
- l'autorizzazione in materia di vincolo idrogeologico di cui alla legge regionale 22/1982 e successive modifiche ed integrazioni.

Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso al Comune interessato per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi;
- trasmesso, unitamente a copia degli elaborati progettuali, alla Soprintendenza B.A.A.A.S. del Friuli-Venezia Giulia.

Trieste, 31 agosto 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0314/Pres.

Legge regionale 43/1990 - Valutazione di impatto ambientale del progetto presentato dalla Europolimeri S.p.A. riguardante uno stabilimento per la produzione di additivi per il trattamento delle acque in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, di approvazione del Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, la Giunta regionale ha dato indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- in data 29 febbraio 2000 da parte della Europolimeri S.r.l., è stata depositata l'istanza per l'esame ai sensi

della legge regionale 43/1990 del progetto in argomento, unitamente a copia dell'annuncio sulla stampa;

- con D.P.G.R. n. 0106/Pres. del 31 marzo 2000 sono state individuate quali Autorità interessate il Comune di S. Giorgio di Nogaro, il Comune di Torviscosa, la Provincia di Udine, l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», il Consorzio sviluppo industriale Aussa-Corno, il Consorzio depurazione e risanamento acque Bassa Friulana;
- in data 12 aprile 2000 sono stati chiesti i pareri alle Autorità predette, nonché sono stati chiesti i pareri collaborativi delle Direzioni regionali pianificazione territoriale, sanità e politiche sociali, viabilità e trasporti, industria, mentre in data 13 aprile 2000 è stato chiesto il parere all'A.R.P.A., ed in data 8 maggio 2000 è stato chiesto il parere al Comitato tecnico regionale dell'Ispettorato regionale protezione civile e servizi antincendio del Friuli-Venezia Giulia;
- sono pervenuti i pareri del Comune di S. Giorgio di Nogaro, della Provincia di Udine, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», del Consorzio sviluppo industriale Aussa-Corno, mentre da parte del Comune di Torviscosa e del Consorzio depurazione e risanamento acque Bassa Friulana non è pervenuto parere alcuno, ed inoltre non risultano pervenute osservazioni, istanze, pareri, del pubblico interessato;
- sono altresì pervenuti i pareri da parte delle Direzioni regionali pianificazione territoriale, viabilità e trasporti, industria, dal Corpo nazionale dei Vigili del fuoco per quanto attiene agli aspetti correlati al «Rapporto di sicurezza», nonché da parte di servizi della Direzione regionale dell'ambiente;
- in data 15 giugno 2000 la Europolimeri ha presentato documenti integrativi allo SIA, che hanno reso necessaria l'acquisizione di ulteriori pareri da parte della Direzione dell'ambiente;
- risulta espresso nei termini il parere della Provincia di Udine, mentre da parte del Comune di S. Giorgio di Nogaro, dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana», del Consorzio sviluppo industriale Aussa-Corno, del Comune di Torviscosa e del Consorzio depurazione e risanamento acque Bassa Friulana non è pervenuto parere alcuno;
- sono intervenuti incontri tesi ad approfondire le tematiche connesse all'iniziativa in oggetto, fra cui in particolare una riunione tenutasi presso il Municipio di S. Giorgio di Nogaro in data 28 giugno 2000;
- l'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» non ha espresso il parere richiesto ma, in occasione di incontri preparatori all'istruttoria del Servizio V.I.A., ha inviato una comunicazione tecnica, nella quale si esprime parere positivo con prescrizioni determinate dalla presenza di sostanze tossiche e cancerogene che potrebbero essere scaricate in mare at-

traverso le condotte del Consorzio depurazione acque Bassa Friulana nel caso in cui il processo depurativo a cui vengono sottoposte non risultasse sufficientemente efficace;

- con nota prot. 10415 del 25 luglio 2000, pervenuta alla Direzione regionale ambiente a mezzo telefax in data 27 luglio 2000, il Comune di San Giorgio di Nogaro, richiamando la propria deliberazione del 21 luglio 2000 ha chiesto di non considerare come «silenzio assenso» il termine di legge di trenta giorni per l'espressione del parere di cui alla legge regionale 43/1990 data la complessità e l'importanza delle decisioni da assumere, precisando di richiedere una proroga del termine predetto che consenta all'Amministrazione comunale medesima di acquisire un intervento dell'A.N.P.A.;
- non sono pervenuti pareri da parte delle Direzioni regionali interessate relativamente alle integrazioni precitate, mentre sono pervenuti pareri da parte di servizi della Direzione regionale ambiente;

VISTO il parere del C.T.R., Sezione 4^a, integrata V.I.A., n. 10/4/2000, con cui il Comitato medesimo nella seduta del 27 luglio 2000 ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento, con prescrizioni e con una raccomandazione, che integralmente si recepiscono nel presente atto, finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'opera proposta;

VISTO il rapporto finale dell'1 agosto 2000 redatto dal Servizio V.I.A., dal quale si rileva il parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2398 dell'8 agosto 2000;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Europolimeri S.p.A. - per la realizzazione di uno stabilimento per la produzione di additivi per il trattamento delle acque in Comune di San Giorgio di Nogaro (Udine), con le prescrizioni e con la raccomandazione - formulate dal Comitato tecnico regionale e che integralmente si riportano - finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'opera proposta:

a) Prescrizioni

1) Prima dell'entrata in esercizio dell'impianto produttivo dovrà essere interamente realizzato il collegamento alla rete fognaria del Consorzio depurazione acque Bassa Friulana, anche per quanto riguarda la vasca di equalizzazione.

2) La vasca di equalizzazione, le vasche di prima pioggia e le vasche di disoleazione dovranno essere dotate di sistemi di blocco dello scarico, azionabili automaticamente dalla centrale di controllo, in modo da in-

tercettare eventuali spandimenti o perdite prima dell'uscita dalla rete fognaria interna.

3) La linea fognaria delle acque di lavaggio delle tubazioni e degli impianti produttivi dovrà recapitare tutti i reflui unicamente alla vasca di equalizzazione, e non dovrà avere connessione alcuna né con la linea fognaria delle acque bianche, né con altri analoghi sistemi o con corpi idrici.

4) Dovrà essere eseguita una preventiva campagna di monitoraggio in accordo tra Europolimeri, Consorzio depurazione acque Bassa Friulana, Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e Agenzia regionale protezione ambientale per il controllo qualitativo delle acque di scarico della Europolimeri e per la definizione delle più efficaci modalità di smaltimento delle stesse. Il monitoraggio dovrà avvenire sulla base di un protocollo operativo sottoscritto tra le parti e inviato per conoscenza alla Direzione regionale dell'ambiente ed alla Direzione regionale della sanità e politiche sociali.

Il monitoraggio dovrà prevedere, prima della messa in esercizio definitiva dell'impianto produttivo:

- prove presso impianti di depurazione pilota per verificare le forme più efficaci di pretrattamento e trattamento fisico-chimico e biologico delle varie sostanze inquinanti prodotte per garantire che la biomassa dell'impianto biologico di depurazione consortile non venga danneggiata dalle sostanze immesse in fognatura;
- test biotossicologici (saggio di tossicità di cui alla legge 152/1999) per garantire che oltre al rispetto dei parametri biochimici vi sia anche la sicurezza relativa agli effetti sulle comunità biologiche marine;
- analisi di caratterizzazione delle specie chimiche presenti per verificare la completa degradazione delle molecole tossiche e cancerogene all'uscita dell'impianto di depurazione consortile.

Il monitoraggio dovrà inoltre verificare la quantità, la qualità e le caratteristiche chimiche delle acque prima e dopo le seguenti fasi:

- pretrattamento in azienda;
- equalizzazione in azienda;
- trattamento definitivo all'impianto del Consorzio depurazione acque Bassa Friulana;
- eventuali passaggi intermedi o presso altri soggetti.

La durata del monitoraggio sarà pari al tempo necessario per la definizione di quali dovranno essere le normali modalità di pretrattamento e di trattamento finale delle acque per raggiungere gli obiettivi di qualità previsti dalla normativa in materia.

5) Prima della messa in esercizio definitiva dell'impianto produttivo i risultati del monitoraggio dovranno essere completi e dovranno indicare l'eventuale necessità di dotare l'impianto di un sistema centralizzato di pre-

trattamento o di più sistemi dedicati alle singole linee. La realizzazione e la messa in funzione di detti sistemi dovrà avvenire prima della messa in esercizio definitiva dell'impianto produttivo.

6) Fino alla conclusione della fase di monitoraggio e alla eventuale realizzazione dei sistemi di pretrattamento, tutti i reflui dovranno essere trasportati con autocisterna presso l'impianto del Consorzio depurazione acque Bassa Friulana e qui pretrattati dall'impianto chimico-fisico prima della depurazione in impianto biologico.

7) I risultati parziali e finali della campagna di monitoraggio e le relative soluzioni impiantistiche adottate per il trattamento dei reflui andranno comunicati alla Direzione regionale dell'ambiente e alla Direzione regionale della sanità e politiche sociali.

8) Dovranno essere rispettati i parametri di cui all'allegato 5 della legge 152/1999 per quanto riguarda le temperature di scarico delle acque di raffreddamento nei corsi d'acqua superficiale. Nel caso in cui tali parametri non vengano rispettati sarà necessario realizzare dei sistemi di precondizionamento delle acque (vasche di raffreddamento e/o premiscelazione).

9) È necessario inserire i serbatoi di sostanze liquide tossiche, nocive o cancerogene, in vasche di sicurezza impermeabilizzate aventi un capacità volumetrica pari al 110% rispetto al volume del serbatoio, in tali vasche di contenimento non dovranno permanere acque meteoriche. Le aree di carico e movimentazione di tali sostanze andranno impermeabilizzate e dotate di sistemi di contenimento e raccolta di eventuali perdite.

10) Il dimensionamento del pozzo di prelievo delle acque dalla falda andrà effettuato in modo che la quantità d'acqua prelevata non superi quella effettivamente utilizzata nel processo produttivo e per le esigenze di servizio; andrà quindi evitato ogni sversamento diretto di acqua di pozzo nel reticolo idrografico superficiale.

11) Il predetto pozzo dovrà essere finestrato solamente nell'ultima parte della sua colonna tubata, così da prelevare acqua da una sola falda artesianica. In fase di perforazione si dovrà provvedere ad un accurato ripristino dell'isolamento tra le falde attraversate. Il ripristino dell'impermeabilità dovrà essere garantito dalla ditta esecutrice dei lavori di perforazione.

12) Nel «Rapporto di sicurezza definitivo» andranno specificate le modalità affinché, in caso di incidenti o disfunzioni alle infrastrutture di supporto che interessino lo stabilimento o stabilimenti limitrofi, sia garantita la conclusione senza effetti ambientali negativi dei processi produttivi in corso con eventuale arresto automatico e messa in sicurezza dell'impianto.

13) Il proponente dell'opera dovrà comunicare all'Amministrazione regionale, prima della messa in esercizio dell'impianto, l'attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate, le eventuali soluzioni migliorative o compensative atte a raggiungere il medesimo risultato ambientale.

14) Il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio di impatto ambientale.

b) Raccomandazione

I futuri ampliamenti produttivi dovranno prevedere modalità di ricircolo e riduzione dei consumi idrici per unità di produzione, utilizzando eventualmente acque superficiali per quelle funzioni per le quali non vengano richieste condizioni qualitative particolari (vasca antincendio, acque di raffreddamento, ecc.).

Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso al Comune interessato per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, 31 agosto 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0315/Pres.

Legge regionale 43/1990 - Valutazione di impatto ambientale sul progetto riguardante lavori urgenti per l'eliminazione della caduta massi dal km 6+180 al km 8+455 della S.S. n. 355 della Val Degano (variante di Muina) e discarica di 2ª categoria, tipo A (inerti), in località Gubeila, in Comune di Ovaro (Udine).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, di approvazione del Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, la Giunta regionale ha dato indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- il progetto e annesso studio di impatto ambientale (redatti dalla società Autovie Servizi S.p.A.) riguardanti lavori urgenti per l'eliminazione della caduta massi dal km 6+180 al km 8+455 della S.S. n. 355 della Val Degano (variante di Muina) e discarica di 2ª categoria, tipo A (inerti), in località Gubeila, in Comune di Ovaro, sono stati depositati, dalla Direzione regionale viabilità e trasporti, presso l'Ufficio di piano in data 7 ottobre 1997;
 - in data 17 giugno 1998 è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24, il D.P.G.R. n. 0197/Pres. di data 4 giugno 1998, con il quale sono state individuate, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990 le Autorità interessate alla valutazione del progetto;
 - nei termini sono pervenuti i seguenti pareri:
 - l'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli», in data 3 luglio 1998, ha formulato alcune osservazioni, ritenendo nel contempo opportuna l'acquisizione di elementi aggiuntivi relativi alla valutazione dell'inquinamento acustico;
 - il Comune di Ovaro, in data 11 luglio 1998, esprime il proprio parere favorevole alla realizzazione dei lavori di cui trattasi mediante l'attuazione della alternativa A1.
Favorevole alla discarica;
 - la Provincia di Udine, in data 15 luglio 1998, esprime parere favorevole sulle opere proposte, alternativa A2 e discarica, con le prescrizioni che si debba porre particolare attenzione alla realizzazione dello svincolo per la cartiera di Ovaro.
Formula pure prescrizioni per la discarica;
- VISTO il parere del C.T.R., Sezione 2ª, integrata V.I.A., n. 8/2/2000, con cui il Comitato medesimo, nella seduta del 13 luglio 2000, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento - relativamente alla soluzione denominata A2 - con prescrizioni finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'opera proposta, che integralmente si recepiscono nel presente atto;
- VISTO il rapporto finale del 18 luglio 2000 redatto dal Servizio V.I.A., dal quale si rileva il parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;
- VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2400 dell'8 agosto 2000;
- VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente, relativamente alla soluzione denominata A2, il progetto - presentato dalla Direzione regionale viabilità e trasporti - riguardante lavori urgenti per l'eliminazione della caduta massi dal km 6+180 al km 8+455 della S.S. n. 355

della Val Degano (variante di Muina) e discarica di 2^a categoria, tipo A (inerti), in località Gubeila, in Comune di Ovaro (Udine), con le seguenti prescrizioni - formulate dal Comitato tecnico regionale e che integralmente si riportano - finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'opera proposta:

- 1) in sede di progettazione esecutiva venga migliorata la proposta indicata nella Relazione contenente chiarimenti presentata in data 30 marzo 2000 sullo svincolo per la cartiera, da sottoporre a successive verifiche del C.T.R. Sezione 2^a, predisposta al fine della maggiore mitigazione dell'impatto ambientale e di rendere più sicura la viabilità stradale tenendo conto delle esigenze delle attività produttive e della popolazione della zona;
- 2) prevedere la captazione e lo smaltimento in sicurezza delle acque dei rii che confluiscono nell'area della discarica, indicati nella carta geomorfologica ed idrogeologica contenuta nell'allegato 1.9 del progetto ma non presi in considerazione nello studio idrologico ed idraulico (allegato n. 3.1);
- 3) predisporre il progetto delle eventuali opere temporanee di cantiere (strade di servizio, manufatti ecc.) con particolare riguardo ai provvedimenti che si prevede di mettere in atto al fine di impedire il verificarsi dei dissesti di carattere idrogeologico, nonché la documentazione circa le fasi di ripristino delle aree interessate dalle stesse opere temporanee;
- 4) individuare l'elenco dei terreni e relative ditte interessate alle opere di cui al precedente punto 3);
- 5) nel tratto della viabilità in esame si ritiene che in fase esecutiva vengano predisposti idonei manufatti per la raccolta degli eventuali liquidi inquinanti che, accidentalmente, venissero sversati sulla sede stradale e da questa nei corsi d'acqua. Nel corso dell'esecuzione dei lavori sono da effettuarsi analisi chimico-fisico-batterologiche ai fini della predisposizione del monitoraggio;
- 6) l'utilizzo di pavimentazioni stradali drenanti e fonoassorbenti (effetto smorzante, rugosità negativa, ecc.) tali da garantire una riduzione del rumore maggiore di 4 dB(A);
- 7) il ripristino delle condizioni morfologiche naturali di tutti i terreni occupati in modo temporaneo dal cantiere o funzionali al cantiere stesso, e piantumazione con essenze arbustive e arboree autoctone delle aree pubbliche a servizio della strada (aiuole, rotonde, fasce laterali) purchè sia garantita la visibilità e la sicurezza stradale;
- 8) preliminarmente alla progettazione esecutiva della discarica, che prevederà la puntuale individuazione delle modalità di collocazione del materiale proveniente dai lavori stradali e della restante parte destinata a discarica comunale, e dei connessi ripristini, prevedendo di procedere per fasi in modo tale da effettuare gli interventi di ripristino con tempistiche

prefissate e non a discarica esaurita, dovrà essere predisposta un'analisi tecnico-economica che valuti la possibilità di riutilizzo del materiale derivante dai lavori di scavo delle gallerie.

Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso al Comune interessato per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, 31 agosto 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0316/Pres.

Legge regionale 43/1990 - Valutazione di impatto ambientale del progetto di variante alla S.P. «del Livenza» nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone (Pordenone).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.G.R. n. 0245/Pres. dell'8 luglio 1996, di approvazione del Regolamento di esecuzione delle norme della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di valutazione di impatto ambientale;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che trasferisce alla Direzione regionale dell'ambiente le competenze in materia di V.I.A.;

VISTA la deliberazione n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, in ragione della sopravvenuta normativa statale in materia di valutazione di impatto ambientale, la Giunta regionale ha dato indirizzi operativi nella materia medesima;

VISTA la documentazione agli atti, dalla quale in particolare risulta quanto di seguito indicato:

- con nota del 23 dicembre 1997 la Provincia di Pordenone ha presentato domanda, ai sensi della legge regionale 43/1990 e relativo Regolamento di esecuzione, volta all'ottenimento della pronuncia di compatibilità ambientale per il progetto di variante alla S.P. «del Livenza» nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone;
- con D.P.G.R. n. 0201/Pres. del 4 giugno 1998, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 24 del 17 giugno 1998, sono state individuate, ai sensi

dell'articolo 13 della legge regionale 43/1990 le autorità interessate alla valutazione del progetto;

PRESO ATTO che:

- completata l'istruttoria, il progetto è stato sottoposto al prescritto esame da parte del Comitato tecnico regionale, Sezione II - integrata V.I.A., nella seduta del 24 febbraio 1999, che in quella sede il C.T.R. ha ritenuto necessario richiedere delle integrazioni allo Studio di impatto ambientale della pratica in oggetto;
- la Provincia di Pordenone ha inviato la documentazione integrativa alla Direzione regionale dell'ambiente con nota del 14 settembre 1999;
- completata l'istruttoria delle integrazioni allo Studio di impatto ambientale, il progetto è stato nuovamente sottoposto al prescritto esame da parte del Comitato tecnico regionale, Sezione II - integrata V.I.A., nella seduta del 5 aprile 2000, che in quella occasione il C.T.R. ha ravvisato la necessità di verificare se sussiste o meno compatibilità fra le previsioni della pianificazione viaria regionale e le proposte del progetto in argomento e che, conseguentemente, il progetto ha dovuto essere sottoposto ad un supplemento di istruttoria;
- in accordo con la Direzione regionale della viabilità e trasporti, fatte le opportune richieste alla Provincia di Pordenone, la stessa ha inviato con nota dell'1 giugno 2000 alcuni elaborati necessari alla verifica della compatibilità fra le previsioni della pianificazione viaria regionale e le proposte del progetto in argomento;

VISTO il parere del C.T.R., Sezione 2^a, integrata V.I.A., n. 9/2/2000, con cui il Comitato medesimo, nella seduta del 13 luglio 2000, ha espresso parere favorevole, con prescrizioni che integralmente si recepiscono nel presente atto, alla realizzazione dell'intervento in argomento;

VISTO il rapporto finale del 18 luglio 2000 redatto dal Servizio V.I.A., dal quale si rileva il parere favorevole sulla valutazione di impatto ambientale del progetto in argomento;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2401 dell'8 agosto 2000;

VISTO l'articolo 19 della legge regionale 43/1990;

DECRETA

Viene giudicato compatibile con l'ambiente il progetto - presentato dalla Provincia di Pordenone - riguardante la variante alla S.P. «del Livenza» nei Comuni di Brugnera e Prata di Pordenone (Pordenone), con le seguenti prescrizioni - formulate dal Comitato tecnico regionale e che integralmente si riportano - finalizzate a limitare l'impatto ambientale dell'opera proposta:

1) andrà sviluppata in sede progettuale e realizzata

l'alternativa di tracciato denominata «proposta di variante» come definita nella tavola «Tracciato in progetto e proposta alternativa» allegata allo Studio di impatto ambientale;

2) il progetto definitivo dovrà prevedere i seguenti interventi mitigativi come localizzati nella tav. «Ipotesi di interventi per ridurre gli effetti negativi» allegata allo Studio di impatto ambientale, per quanto riguarda la parte il tracciato in previsione, e con gli stessi criteri localizzativi e funzionali per quanto riguarda il tracciato alternativo:

- la formazione di un fosso inerbito su entrambi i lati della strada per intercettare le acque di sgrondo provenienti da monte ed indirizzarle, tramite appositi varchi, a valle del tracciato stradale;
- la formazione di una siepe discontinua sul confine tra sedime stradale (comprendente anche il fosso) e altra proprietà, intercalata da alberi d'alto fusto o specie arbustive di grandi dimensioni (essenze previste - per la siepe: corniolo sanguinello, biancospino, nocciolo, alloro, ecc. - per l'alberatura: salice bianco, acero campestre, ciliegio, pruno), purché a distanza di sicurezza;
- la realizzazione di ponti, in corrispondenza dei corsi d'acqua, aventi una luce consistente ed una leggera sopraelevazione, in grado di consentire il mantenimento della continuità ecologica del corso d'acqua;
- la ricostituzione ambientale con essenze autoctone (salice bianco, olmo campestre, corniolo sanguinello), all'intersezione con i corsi d'acqua; in tali aree andranno impiegate in modo preferenziale le palificate in legno, con testata a pelo d'acqua, con sovrastante scarpata in terra inerbita, a richiamare l'andamento naturale delle sponde;
- ripristino delle condizioni morfologiche naturali di tutti i terreni occupati in modo temporaneo dal cantiere o funzionali al cantiere stesso, e piantumazione con essenze arbustive e arboree autoctone delle aree pubbliche a servizio della strada (aiuole, rotonde, fasce laterali) purché sia garantita la visibilità e la sicurezza stradale;
- la schermatura con barriere antirumore in legno e/o altro materiale in corrispondenza di ogni abitazione che disti circa 30 metri dal ciglio stradale; tali barriere dovranno svilupparsi prima e dopo l'abitazione o la serie di abitazioni in modo da garantire, presso l'abitazione, il rispetto di un livello sonoro equivalente (Leq) non superiore a 50 dB(A); le barriere dovranno avere un'altezza tale da schermare acusticamente l'intero edificio ricettore; andrà studiato l'inserimento paesaggistico delle barriere prevedendo materiali, forme e colori adeguati al contesto; nei casi in cui lo spazio lo consenta, senza che ciò riduca eccessivamente le pertinenze private degli edifici prossimi alla strada e previa verifica dell'efficienza acustica, andranno impiegati, quali barriere antiru-

more, argini in terra piantumati con essenze autoctone arbustive;

- l'utilizzo di pavimentazioni stradali drenanti e fonoassorbenti (effetto smorzante, rugosità negativa, ecc.) tali da garantire una riduzione del rumore > 4 dB(A).

3) Il proponente dell'opera dovrà comunicare all'Amministrazione regionale l'attuazione delle suddette prescrizioni e le specifiche soluzioni progettuali individuate o le eventuali alternative che garantiscano prestazioni ambientali di pari efficacia.

4) Il recepimento delle prescrizioni dovrà avvenire nel rispetto del criterio di generale riduzione dell'impatto ambientale e nel rispetto qualitativo e quantitativo dei valori espressi nello Studio di impatto ambientale.

Il presente provvedimento verrà:

- notificato al proponente che farà pubblicare un estratto del medesimo su un quotidiano a diffusione regionale;
- pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;
- trasmesso ai Comuni interessati per l'affissione all'albo pretorio per un periodo di sette giorni consecutivi.

Trieste, 31 agosto 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0317/Pres.

Decreto legislativo 152/1999, legge regionale 45/1981. Baia Azzurra S.r.l. - Autorizzazione allo scarico a mare di materiali solidi.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 contenente disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole;

VISTA la legge regionale 13 luglio 1981, n. 45;

VISTA la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, Capo V;

VISTE le norme di attuazione del Piano generale per il risanamento delle acque, approvate con proprio decreto del 23 agosto 1982, n. 384;

VISTO l'articolo 4, commi 31, 32, 33 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2;

VISTA l'istanza del 18 febbraio 1997 con la quale la Società Free Time S.r.l., con sede legale in Udine, viale Ungheria, n. 121 ha chiesto, ai sensi dell'articolo 15 della legge regionale 13 luglio 1981, n. 45 nel rispetto delle prescrizioni di cui all'Allegato 5 della deliberazione del 4 febbraio 1977 del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento, l'autorizzazione ad attivare un impianto di smaltimento di materiali inerti di 2^a cat. Tipo «A» nello specchio di mare compreso tra le località di S. Rocco e Punta Ronco in Comune di Muggia, a margine della strada provinciale n. 14 per Lazzaretto;

PRESO ATTO che con nota del 21 aprile 1999 la Free Time S.r.l. ha comunicato che, con scrittura privata del 14 dicembre 1998, la Società Baia Azzurra S.r.l. è subentrata alla Free Time S.r.l.;

VISTA la nota prot. n. 286-98, del 23 marzo 1998, con la quale il responsabile dell'Ufficio chimico ambientale del Dipartimento di prevenzione dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» ha espresso il suo «nulla osta» alla realizzazione dell'opera, proponendo che l'attività di scarico venga sospesa nel periodo in cui la normativa vigente prevede attività di balneazione, da aprile a settembre;

VISTO l'articolo 15 della citata legge regionale 45/1981, che attribuisce al Presidente della Giunta regionale, sentito il parere del Comitato tecnico regionale Sezione terza la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle acque del mare, fermi restando i poteri dell'autorità marittima connessi alla disciplina dell'uso del demanio marittimo e della navigazione;

ATTESO che la legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, Capo V, che disciplina le opere pubbliche e di pubblico interesse regionale, ha modificato gli Organi regionali e loro competenze specifiche in materia di lavori pubblici ed urbanistici e pertanto la Sezione terza del Comitato tecnico regionale deve intendersi, per le materie trattate, sostituita con la quarta;

VISTO il parere n. 5/04/00, del 15 giugno 2000 con il quale il Comitato tecnico regionale - Sezione quarta - si è espresso favorevolmente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico in mare di materiali solidi tra le località di S. Rocco e Punta Ronco a margine della strada provinciale per Lazzaretto, alla Società Baia Azzurra S.r.l., con le seguenti prescrizioni:

- il trasporto sia del materiale terroso e simile che dei blocchi di pietra previsti per la scogliera a mare deve avvenire esclusivamente via mare e non via terra, per non interessare la viabilità della strada provinciale per Lazzaretto, già critica;
- i materiali conferiti per lo scarico non devono essere classificati rifiuti ai sensi della vigente normativa;
- in corso d'opera dovrà essere posizionata una barriera flottante sul fronte aperto dell'area di colmata, al fine di evitare la dispersione, all'esterno dell'area di

interramento, di particolato in sospensione. Tale barriera dovrà essere mantenuta ad una distanza non inferiore a 20 metri dal fronte di scarico. Nel caso in cui si dovessero manifestare fuoriuscite di materiale in sospensione anche attraverso la struttura perimetrale di contenimento, le barriere flottanti dovranno essere posizionate anche all'esterno di questa, durante la fase di scarico. I lavori di riempimento dovranno essere sospesi in presenza di eventi meteo-marini avversi di forte intensità;

- l'attività di scarico deve essere sospesa nel periodo in cui la normativa vigente prevede attività di balneazione, da aprile (inizio del periodo di campionamento) a settembre;
- è fatta salva l'acquisizione da parte della Ditta interessata, nel rispetto delle leggi vigenti, di ulteriori nulla osta, pareri ed autorizzazioni da emettersi a cura delle competenti Amministrazioni;

RITENUTO di autorizzare lo scarico a mare di materiali terrosi e simili della Società Baia Azzurra S.r.l., secondo le indicazioni dell'articolo 31 del Piano generale per il risanamento delle acque e fatta salva la facoltà di integrare il presente provvedimento a seguito dell'eventuale adozione in sede regionale di specifica disciplina ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;

DECRETA

Art. 1

La Società Baia Azzurra S.r.l. è autorizzata allo scarico in mare di materiali solidi tra le località di S. Rocco e Punta Ronco in Comune di Muggia, a margine della strada provinciale per Lazzaretto con le seguenti prescrizioni:

- il trasporto sia del materiale terroso e simile che dei blocchi di pietra previsti per la scogliera a mare deve avvenire esclusivamente via mare e non via terra, per non interessare la viabilità della strada provinciale per Lazzaretto, già critica;
- i materiali conferiti per lo scarico non devono essere classificati rifiuti ai sensi della vigente normativa;
- in corso d'opera dovrà essere posizionate una barriera flottante sul fronte aperto dell'area di colmata, al fine di evitare la dispersione, all'esterno dell'area di interrimento, di particolato in sospensione. Tale barriera dovrà essere mantenuta ad una distanza non inferiore a 20 metri dal fronte di scarico. Nel caso in cui si dovessero manifestare fuoriuscite di materiale in sospensione anche attraverso la struttura perimetrale di contenimento, le barriere flottanti dovranno essere posizionate anche all'esterno di questa, durante la fase di scarico. I lavori di riempimento dovranno essere sospesi in presenza di eventi meteo-marini avversi di forte intensità;

- l'attività di scarico deve essere sospesa nel periodo in cui la normativa vigente prevede attività di balneazione, da aprile (inizio del periodo di campionamento) a settembre;
- è fatta salva l'acquisizione da parte della Ditta interessata, nel rispetto delle leggi vigenti, di ulteriori nulla osta, pareri ed autorizzazioni da emettersi a cura delle competenti Amministrazioni.

Art. 2

Il presente provvedimento potrà essere integrato e modificato anche in seguito a specifica disciplina regionale da emanarsi ai sensi del comma 2 dell'articolo 28 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152.

Art. 3

L'autorizzazione allo scarico a mare di materiali terrosi e simili ha validità quattro anni dalla data del presente decreto. Il rinnovo deve essere richiesto almeno un anno prima della scadenza.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e verrà notificato ai soggetti interessati a cura della Direzione regionale dell'ambiente.

Trieste, 31 agosto 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
31 agosto 2000, n. 0322/Pres.

Legge regionale 43/1990. Procedura di V.I.A. Provvedimento di individuazione delle autorità e del pubblico interessato. Insediamento di attività agro-industriale di allevamento di galline ovaiole in Comune di Vivaro, presentato dall'Azienda agricola «Le Sorgive» di Bibano di Godega Sant'Urbano (Treviso).

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 e il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTA la legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 che ha assegnato le competenze in materia di valutazione di impatto ambientale alla Direzione regionale dell'ambiente;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 789 del 31 marzo 2000, con la quale, a seguito della sopravvenuta promulgazione di norme statali in materia di valutazione di impatto ambientale, sono stati dati appositi indirizzi operativi allo scopo di poter correttamente applicare le inerenti disposizioni di legge;

VISTA la documentazione agli atti dalla quale in particolare risulta quanto di seguito riportato:

- in data 5 giugno 2000 la Azienda agricola «Le Sorgive» di Godega Sant'Urbano (Treviso) ha presentato istanza per l'avvio della procedura di valutazione di impatto ambientale relativa all'insediamento di attività agro-industriale di allevamento di galline ovaiole in Comune di Vivaro (Pordenone);
- in data 13 giugno 2000 è pervenuto all'Amministrazione regionale l'avviso di deposito pubblicato sul quotidiano «il Gazzettino» di data 9 giugno 2000;
- in data 21 giugno 2000 è pervenuta, nei termini, richiesta da parte di Legambiente del Friuli-Venezia Giulia di venir individuata, in base all'articolo 13 della legge regionale 43/1990, quale pubblico interessato;
- con nota AMB/14430-VIA/92 di data 5 luglio 2000 è stato comunicato al proponente l'avvio del procedimento di V.I.A. relativo all'iniziativa di cui trattasi;
- con D.P.G.R. 0240/Pres. del 14 luglio 2000 è stato ordinato al proponente, ai sensi dell'articolo 12 della precitata legge regionale 43/1990, di integrare la documentazione presentata, in quanto non completa rispetto all'articolo 11 della medesima legge regionale 43/1990, relativamente agli aspetti di seguito evidenziati:
 - descrizione del progetto (area di stoccaggio, pozzo di approvvigionamento idrico);
 - indicazione dei tempi di realizzazione dell'opera;
 - descrizione, stima e valutazione delle principali alternative progettuali;
 - identificazione degli impatti e delle loro interazioni dovuti all'abbandono dell'opera e delle sue alternative;
 - prospettazione del rapporto costi-benefici;
 - descrizione delle metodologie utilizzate;
 - otto copie del riassunto non tecnico;
- a seguito della notifica della predetta ordinanza al proponente, lo stesso ha depositato in data 7 agosto 2000 la documentazione integrativa;

VISTO l'articolo 13 della legge regionale 43/1990 ai sensi del quale devono essere individuati le autorità e il pubblico interessati all'opera proposta;

PRESO ATTO che non risultano pervenute nei termini stabiliti ulteriori richieste da parte di enti, associazioni, comitati di cui al precitato articolo 13 della legge regionale 43/1990;

RILEVATO che l'intervento ricade nel territorio del Comune di Vivaro, risultando quindi tale Ente interessato alla realizzazione dell'iniziativa, congiuntamente alla

Provincia di Pordenone, all'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale» quale struttura territorialmente competente alla tutela igienico-sanitaria, nonché a Legambiente del Friuli-Venezia Giulia quale pubblico interessato;

DECRETA

1. Sono individuate, quali Autorità interessate alla valutazione dell'insediamento di attività agro-industriale di allevamento di galline ovaiole in Comune di Vivaro, presentato dall'Azienda agricola «Le Sorgive» di Bibano di Godega Sant'Urbano (Treviso), il Comune di Vivaro, la Provincia di Pordenone, l'Azienda per i servizi sanitari n. 6 «Friuli Occidentale», nonché Legambiente del Friuli-Venezia Giulia quale pubblico interessato.

2. A cura della Direzione regionale dell'ambiente sarà inviata copia dello studio di impatto ambientale ai soggetti come sopra individuati, quali interessati all'opera.

3. Presso la Direzione regionale dell'ambiente, Servizio per la valutazione dell'impatto ambientale, via Giulia, 75/1, Trieste e presso la Segreteria del Comune di Vivaro sarà depositata copia degli elaborati per la durata di 15 (quindici) giorni consecutivi, durante i quali chiunque avrà facoltà di prenderne visione.

4. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, 31 agosto 2000

ANTONIONE

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 agosto 2000, n. EST. 948-D/ESP/4397. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione dei lavori di sistemazione complessiva delle aree libere e dei percorsi pubblici nell'area compresa fra piazza Matteotti, via Bonanni e via Roma. Modifica parziale del decreto n. EST. 850-D/ESP/4397.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'articolo 1 del decreto EST. 850-D/ESP/4397 di data 19 luglio 2000, è così parzialmente modificato:

Art. 1

Comune di Pasian di Prato - Provincia di Udine

1) P.C. 2396, foglio 11, mapp. 1629 (ex 1195 b), di mq. 155,

superficie da espropriare: mq. 155,
 indennità: mq. 155 x 4.000 L./mq. = L. 620.000
 Euro 320,203

Ditta catastale: Comina Teresa nata a Pasian di Prato il 20 ottobre 1919.

Trieste, 14 agosto 2000

COSLOVICH

DECRETO DEL DIRETTORE SOSTITUTO DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI 14 agosto 2000, n. EST. 949-D/ESP/4397. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio alle ditte proprietarie dei fondi da espropriare, da parte del Comune di Pasian di Prato, per la realizzazione dei lavori di sistemazione complessiva delle aree libere e dei percorsi pubblici nell'area compresa fra piazza Matteotti, via Bonanni e via Roma. Rettifica del decreto n. EST. 849-D/ESP/4397.

IL DIRETTORE SOSTITUTO
 DEL SERVIZIO ESPROPRIAZIONI

(omissis)

DECRETA

Art. 1

L'articolo 1, punti 1) e 2) del decreto EST. 849-D/ESP/4397 di data 19 luglio 2000, è così rettificato:

Art. 1

Comune di Pasian di Prato - Provincia di Udine
 Legge 8 agosto 1992, n. 359, articolo 5 bis

1) P.C. 2396, foglio 11, mapp. 1624 (ex 750/b e 1200), di mq. 860,
 superficie da espropriare: mq. 860,
 indennità: 1/2 x mq. 860 x (valore venale L./mq. 92.000 + 10 x R. D. L./mq. 0) = L. 39.560.000
 L. 39.560.000 - 40% = L. 23.736.000
 Soprassuolo: fondazione, muretto,
 2 piattaforme = L. 2.101.000
 Soprassuolo: edificio = L. 6.400.000
 Totale = L. 32.237.000
 Euro 16.649,02

Ditta catastale: Associazione ricreativa Alpina Julia.

2) P.C. 303, foglio 11, mapp. 1628 (ex 411/b), di mq. 884,

superficie da espropriare: mq. 884,
 indennità: 1/2 x mq. 884 (valore venale L./mq. 92.000 + 10 x R. D. L./mq. 0) = L. 40.664.000
 L. 40.664.000 - 40% = L. 24.398.400
 Euro 12.600,72

Ditta catastale: Servizio sanitario nazionale.

Trieste, il 14 agosto 2000

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
 10 marzo 2000, n. 549.

Legge regionale 29/1992. Adozione di criteri per la distribuzione tra i Comuni della quota di Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione istituito ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/1998.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 9 dicembre 1998, n. 431, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo ed in particolare l'articolo 11 che ha istituito, presso il Ministero dei lavori pubblici, il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione;

ATTESO che le somme assegnate al Fondo di cui sopra sono utilizzate per la concessione ai conduttori, aventi i requisiti minimi, di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili di proprietà sia pubblica sia privata;

ATTESO, altresì, che le Regioni possono concorrere al finanziamento degli interventi di cui sopra con proprie risorse iscritte nei rispettivi bilanci;

PRESO ATTO che il bilancio della Regione Friuli-Venezia Giulia per l'esercizio 2000 non prevede risorse per il finanziamento degli interventi in argomento;

PRESO ATTO che il Fondo viene ripartito dalla Regione tra i vari Comuni sulla base di parametri che premiano anche la disponibilità dei comuni stessi a concorrere con proprie risorse alla realizzazione degli interventi di cui trattasi;

PRESO ATTO, altresì, che i Comuni devono definire l'entità e le modalità di erogazione dei contributi in argomento, individuando con appositi bandi pubblici i requisiti dei conduttori che possono beneficiarne, nel rispetto dei criteri e dei requisiti sotto indicati;

VISTO il decreto del 7 giugno 1999, ed in particolare l'articolo 1, con il quale il Ministero dei lavori pubblici, in attuazione di quanto disposto dal 4° comma dell'articolo 11 della legge 431/1998, ha definito i sot-

toelencati requisiti minimi per beneficiare dei contributi integrativi previsti:

- A. reddito annuo imponibile complessivo non superiore a due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 14 per cento;
- B. reddito annuo imponibile complessivo non superiore a quello determinate dalle regioni per l'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica (per la nostra Regione lire 30.600.000), rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione risulti non inferiore al 24 per cento;

RILEVATO che il 1° comma, dell'articolo 2 del suddetto decreto ministeriale dispone che le regioni ed i comuni, qualora concorrano con propri fondi ad incrementare le risorse attribuite ai sensi dell'articolo 11 della legge 431/1998, possono stabilire ulteriori articolazioni delle classi di reddito o soglie di incidenze del canone più favorevoli rispetto a quelle indicate alle precedenti lettere A) e B);

ATTESO che con l'articolo 2, comma 2°, del suddetto decreto ministeriale è stato disposto che le Regioni, nel provvedere alla ripartizione delle risorse a loro attribuite, devono tenere conto della configurazione del mercato delle abitazioni in locazione nelle diverse realtà comunali, con riferimento ai valori degli affitti di alloggi con caratteri tipologici comparabili a quelli dell'edilizia residenziale pubblica;

ATTESO altresì che i Comuni, come disposto dal 3° comma dell'articolo 2 del citato decreto ministeriale, devono fissare l'entità dei contributi secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone nonché con l'osservanza dei seguenti criteri:

1. per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla citata lettera A), l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 14% ed il contributo da assegnare non deve comunque essere superiore a lire 6 milioni/anno;
2. per i nuclei familiari in possesso dei requisiti di cui alla citata lettera B), l'incidenza del canone sul reddito va ridotta fino al 24% ed il contributo da assegnare non dovrà comunque essere superiore a lire 4,5 milioni/anno;

per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o per altre analoghe situazioni di particolare debolezza sociale, il contributo da assegnare può essere incrementato fino ad un massimo del 25% o, in alternativa, in relazione al possesso dei requisiti per beneficiare dei contributi, i limiti di reddito indicati alle citate lettere A) e B) possono essere innalzati fino ad un massimo del 25%;

PRESO ATTO che il Fondo nazionale ammontante a complessive lire 600 miliardi, per l'anno 1999, è stato ripartito tra le Regioni, giusta deliberazione n. 100/99

del 30 giugno 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica;

PRESO ATTO altresì che la quota di Fondo nazionale attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia ammonta a lire 2.376.000.000;

RITENUTO di dover stabilire adeguati criteri per la distribuzione tra i vari Comuni della quota di fondo dianzi indicata;

RITENUTO di recepire agli effetti dei criteri per la ripartizione dei fondi le disposizioni della legge 431/1998 che prevede la priorità per i Comuni che concorrono con proprie risorse alla realizzazione degli interventi in argomento;

ATTESO che con D.L. del 25 febbraio 2000, n. 32, è stato disposto che i contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione, a valere sulle risorse attribuite al Fondo nazionale di cui all'articolo 11, comma 1, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assegnati prioritariamente ai conduttori in possesso dei requisiti individuati con il decreto emanato ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 11, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano proceduto a stipulare un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla stessa legge n. 431/1998. A tal fine i Comuni, acquisite le risorse dalle Regioni, sulla base del segnalato fabbisogno finanziario per soddisfare i conduttori in possesso dei richiamati requisiti, provvedono ad assegnare i contributi entro il termine di 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge;

RAVVISATA l'urgenza di provvedere alla suddivisione dei fondi di cui trattasi tra i Comuni, onde consentire agli stessi il rispetto dei termini previsti per l'erogazione dei contributi;

SU PROPOSTA dell'Assessore all'edilizia e servizi tecnici;

all'unanimità,

DELIBERA

Art. 1

La quota del Fondo nazionale istituito con l'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, attribuita alla Regione Friuli-Venezia Giulia viene ripartita tra i vari Comuni secondo i seguenti criteri e parametri:

1. l'80 per cento della quota attribuita viene ripartita tra i Comuni che concorrono con propri fondi ad incrementare le risorse;
2. il restante 20 per cento tra gli altri Comuni che non partecipano con propri fondi al finanziamento degli interventi di cui trattasi.

Nell'ambito di cui ai precedenti punti 1) e 2) si deve tenere conto dei seguenti parametri:

1. percentuale del concorso finanziario comunale sul totale delle richieste presentate;

2. incidenza media dell'affitto sul reddito riferita ai richiedenti l'intervento ex legge 431/1998;
3. percentuale di richieste presentate da conduttori nei confronti dei quali risulta emesso il provvedimento di rilascio dell'immobile e che abbiano stipulato un nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla stessa legge 431/1998, sul totale delle richieste;
4. percentuale dichiarata (riferita alla data del bando pubblico da emettere a cura dei Comuni) delle abitazioni in locazione sul totale patrimonio abitativo.

Sono favoriti i Comuni che ottengono la percentuale più alta dei suddetti parametri.

Art. 2

Qualora la quota dell'80 per cento, destinata ai Comuni che concorrono con propri fondi ad incrementare il Fondo nazionale in argomento, dovesse risultare insufficiente a coprire le richieste di tali Comuni verrà utilizzata anche in parte o tutta la quota del 20 per cento destinata agli altri Comuni.

Art. 3

A seguito di apposito bando pubblico i Comuni devono presentare all'Amministrazione regionale, ai fini della ripartizione della quota del fondo in argomento, la seguente documentazione:

1. la graduatoria tra le domande presentate e la quantificazione del contributo;
2. l'eventuale deliberazione della Giunta comunale contenente l'impegno della quota di partecipazione al Fondo;
3. la situazione riferita alle percentuali dei parametri come sopra stabiliti.

Art. 4

La presente deliberazione sarà sottoposta al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 20/1994.

IL PRESIDENTE: ANTONIONE
IL SEGRETARIO: BELLAROSA

*Registrato alla Corte dei conti, Trieste, addì 27 aprile 2000
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro 1, foglio 139*

DIREZIONE REGIONALE DEL LAVORO E
DELLA PREVIDENZA, DELLA COOPERAZIONE
E DELL'ARTIGIANATO

Cancellazione di 14 società cooperative dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile del 31 luglio 2000, sono state cancellate dal Registro regionale le sottoelencate società cooperative:

Sezione produzione e lavoro:

1. «Cooperativa sociale Centro formazione ricerca e riabilitazione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone;
2. «L.I.S. Lavori interventi servizi - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Trieste;
3. «Linea Studio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste;
4. «Veplas - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Pietro al Natisone;
5. «Atrium - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone;
6. «Cooperativa Aurora di Meduno - Soc. coop. a r.l.», con sede in Meduno.

Sezione agricoltura:

1. «Stella Tagliamento - Soc. coop. a r.l.», con sede in Palazzolo dello Stella;
2. «Essicatoio cooperativo di San Vito al Tagliamento - Soc. coop. a r.l.», con sede in San Vito al Tagliamento;
3. «Latteria sociale Turnaria di Godia - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;
4. «Cooperativa agricola Vivarina - Soc. coop. a r.l.», con sede in Vivaro.

Sezione edilizia:

1. «Edile Friulino - Soc. coop. a r.l.», con sede in Udine;
2. «Cooperativa edilizia La Minerva - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste;
3. «Cooperativa edilizia Fogolar - Soc. coop. a r.l.», con sede in Spilimbergo.

Sezione pesca

1. «Colamar - Soc. coop. a r.l.», con sede in Grado.

Sezione cooperazione sociale:

1. «Cooperativa sociale Centro formazione ricerca e riabilitazione - Soc. coop. a r.l.», con sede in Pordenone.

Cancellazione della Soc. coop. «Cassa mutua fra dipendenti della SNIA Viscosa - Soc. coop. a r.l.» di Torviscosa dal Registro regionale delle cooperative.

Con decreto assessorile dell'8 agosto 2000, è stata cancellata dal Registro regionale delle cooperative, se-

zione miste, la società cooperativa «Cassa mutua fra dipendenti della SNIA Viscosa - Soc. coop. a r.l.», con sede in Torviscosa.

DIREZIONE REGIONALE
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Servizio della pianificazione territoriale subregionale
Udine

Comune di Azzano Decimo. Avviso di adozione della variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 58 del 3 agosto 2000 il Comune di Azzano Decimo ha adottato, ai sensi dell'articolo 127 e dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 19 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Colloredo di Monte Albano. Avviso di adozione della variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione consiliare n. 26 del 28 agosto 2000 il Comune di Colloredo di Monte Albano ha adottato, ai sensi dell'articolo 32bis della legge regionale 52/1991, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 2 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Palazzolo dello Stella. Avviso di adozione della variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 30 del 26 giugno 2000, il Comune di Palazzolo dello Stella ha adottato la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 33 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE REGIONALE DELLA SANITÀ
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per il conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici nella sessione d'esame per l'anno 2000.

Si pubblica qui di seguito la delibera del Direttore generale dell'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina», di cui all'oggetto, avente efficacia estesa a tutto il territorio del Friuli-Venezia Giulia:

Oggetto: Riapertura dei termini per la presentazione delle domande per gli aspiranti al conseguimento del certificato d'idoneità all'impiego dei gas tossici per l'anno 2000.

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la nota prot. 14592/SAI/10.2 (SAL.P) del 10 luglio 2000 con la quale la Direzione regionale della sanità ha invitato l'Azienda per i servizi sanitari n. 1 «Triestina» a riaprire i termini per la presentazione delle domande per il conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici;

CONSIDERATO che all'Azienda per i servizi sanitari regionali n. 1 «Triestina» compete in ambito regionale e relativamente alla materia oggetto del presente provvedimento, ai sensi del D.M. 14 maggio 1971, l'adempimento degli atti istruttori per l'indizione della sessione degli esami annuali ai fini del conseguimento del certificato di idoneità all'impiego dei gas tossici;

RAVVISATA la necessità di soddisfare a un gran numero di domande pervenute oltre il termine di scadenza, al fine di agevolare la maggior parte dei partecipanti

si intendono riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande;

SU PROPOSTA del Responsabile del Dipartimento di prevenzione, i cui uffici hanno istruito la pratica;

PRESO ATTO che, con delibera n. 860 del 27 luglio 2000, il Direttore generale ha identificato nel Direttore amministrativo, dott. Michele Zanetti il proprio sostituto nei casi di temporanea assenza o di impedimento ad assolvere il mandato;

CHE il Direttore generale è attualmente assente dal 31 luglio 2000 a tuttora;

CHE, inoltre, il Direttore sanitario risulta essere assente dal 24 luglio 2000 al 4 agosto 2000;

DELIBERA

- di riaprire i termini per la presentazione delle domande della sessione di esami per l'anno 2000 per il conseguimento del certificato d'idoneità ai fini del rilascio della patente di abilitazione alle operazioni relative all'impiego di gas tossici;
- di assumere, in materia, competenza regionale, in quanto con D.M. 4 maggio 1971, la città di Trieste è stata individuata quale sede regionale per gli esami predetti.

Il presente provvedimento oltre alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione avrà la maggior diffusione possibile in ambito regionale con comunicati stampa da inviare ai più diffusi periodici locali e notiziari radio, nonché agli Uffici del lavoro ed alle associazioni industriali regionali.

La domanda deve essere presentata, entro e non oltre 15 giorni, dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, al legale rappresentante dell'Azienda per i servizi sanitari della Regione Friuli-Venezia Giulia di residenza.

Possono partecipare agli esami di abilitazione coloro che abbiano compiuto 18 anni e siano in possesso del diploma di scuola dell'obbligo.

La domanda deve essere redatta in carta semplice, e contenere la dicitura: «Il sottoscritto, valendosi delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 15/1968 e successive modificazioni in materia di autocertificazione, consapevole delle pene stabilite per false attestazioni e mendaci dichiarazioni dagli articoli 483, 495 e 496 del C.P. dichiara, sotto la propria personale responsabilità»:

1. dati personali (nome, cognome, residenza);
2. data e luogo di nascita;
3. titolo di studio;
4. dichiarazione d'inesistenza di condanne penali a proprio carico;
5. i gas per i quali si richiede l'abilitazione;
6. due fotografie, di data recente, firmate sul retro.

Inoltre, deve essere allegato un certificato, in bollo, rilasciato dall'Azienda per i servizi sanitari o da un medico militare, di data non anteriore ad un mese, dal quale risulti che il richiedente:

- a) non è affetto da malattie fisiche o psichiche, non presenta deficienze organiche di qualsiasi specie, che gli impediscano di eseguire con sicurezza le operazioni relative all'impiego di gas tossici e possiede la perfetta integrità del senso olfattivo e la pervietà nasale;
- b) non presenta segni di intossicazione alcolica e da sostanze stupefacenti;
- c) percepisce la voce afona ad almeno otto metri di distanza da ciascun orecchio;
- d) possiede il visus, complessivamente non inferiore a 14/10 (tavola di Snellen) purché da un occhio non inferiore a 5/10.

Il programma di esami, approvato con D.M. 9 maggio 1927, verte sul gas o sui gas per i quali viene richiesta l'abilitazione e consta di prove pratiche e prove orali.

Le prove pratiche hanno per oggetto:

- a) tecnica delle varie manipolazioni connesse con la conservazione e la custodia, nonché il trasporto di ciascun gas tossico per il quale viene richiesta l'abilitazione;
- b) tecnica delle varie manipolazioni connesse con l'utilizzazione dei gas tossici di cui alla precedente lettera a);
- c) l'impiego delle maschere ed apparecchi contro i gas.

Le prove orali riguardano:

- a) nozioni elementari sulla preparazione ed utilizzazione industriale di gas, sulle sorgenti di intossicazione durante la fabbricazione e durante l'utilizzo del gas stesso; sull'azione tossica di questo, sui modi di rilevarne la presenza, sulle norme cautelative in generale e sui soccorsi di urgenza;
- b) la conoscenza del regolamento del gas approvato con R.D. 9 gennaio 1927, n. 147, modificato con D.P.R. 10 giugno 1955, n. 854, in particolare del titolo secondo.

Sarà data tempestiva comunicazione agli interessati del giorno d'inizio degli esami alla residenza indicata nella domanda, o all'Azienda tramite la quale è stata inoltrata l'istanza. In caso di cambiamento di residenza non debitamente comunicato, l'Ufficio non risponderà della mancata convocazione.

Il presente decreto non comporta impegni di spesa e diviene esecutivo dalla data di affissione all'albo aziendale.

per IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO:
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO:
dott. Michele Zanetti

PARTE SECONDA

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO
STATO E PROVVEDIMENTI DELLE
COMUNITÀ EUROPEE**

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 163
del 14 luglio 2000)*

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2000.

**Accertamento del periodo di mancato funziona-
mento dell'ufficio del pubblico registro automobili-
stico di Udine.**

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER
LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

VISTO il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, con-
vertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n.
770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, re-
cante norme per la sistemazione di talune situazioni di-
pendenti da mancato o irregolare funzionamento degli
Uffici finanziari;

VISTO il decreto 29 gennaio 1998, prot. n.
1998/11772, con il quale il Direttore generale del Dipar-
timento delle entrate ha delegato i direttori regionali ter-
ritorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato
o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico re-
gistro automobilistico;

VISTA la nota con la quale la Procura della Repub-
blica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato
il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Udine
dalle ore 14 alle ore 15 del giorno 5 giugno u.s., al fine
di poter procedere a interventi di manutenzione evoluti-
va delle apparecchiature tecnologiche dipartimentali de-
putate alla gestione delle procedure automatizzate
P.R.A.;

VISTA la nota dell'A.C.I. di Udine prot. n. 671
del 23 maggio 2000 che ha confermato la predetta
chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico
registro automobilistico di Udine è accertato dalle ore
14 alle ore 15 del giorno 5 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica Italiana.

Trieste, 12 giugno 2000

p. Il Direttore: DI GRAZIA

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

DIREZIONE REGIONALE DELL'AMBIENTE

Servizio dell'idraulica

TRIESTE

**Avviso di gara mediante licitazione privata per
la fornitura ed installazione di n. 20 strumenti auto-
matici per la misurazione del livello delle acque in
piezometri e pozzi compresi nella rete di monitorag-
gio freaticometrico della Direzione regionale dell'Am-
biente - Servizio dell'Idraulica.**

La Direzione regionale dell'Ambiente intende indire
una gara mediante licitazione privata per la fornitura di
n. 20 strumenti automatici per la misurazione del livello
delle acque di falda e la loro installazione in piezometri
e pozzi facenti parte della rete di monitoraggio freatic-
metrico controllata dal Servizio dell'Idraulica della Dire-
zione regionale dell'Ambiente.

Il Capitolato degli oneri, contenente le condizioni
per la fornitura e l'installazione nonché le specifiche
tecniche minime richieste per le strumentazioni oggetto
del presente bando di gara, ed il documento «Condizioni
per la partecipazione alla gara e per l'aggiudicazione
della fornitura» sono a disposizione presso l'ufficio del
Servizio dell'Idraulica della Direzione regionale
dell'Ambiente in Trieste, via Giulia, n. 75/1, III° piano,
stanza 317.

La documentazione sopra citata può essere inviata
per posta, tramite raccomandata con avviso di ricevi-
mento, dietro specifica domanda scritta da parte del sog-
getto richiedente. In tal caso, l'Amministrazione regio-
nale non si assume alcuna responsabilità sul ricevimento
in tempo utile della documentazione stessa da parte del
soggetto richiedente.

Le Ditte interessate a partecipare alla gara possono
chiedere di essere invitate presentando domanda in carta
bollata alla Direzione regionale dell'Ambiente - Servi-
zio dell'Idraulica, corredata da:

- attestazione in carta semplice comprovante che la
Ditta medesima è costruttrice, oppure concessionaria
oppure rappresentante ufficiale e/o esclusiva della
marca di strumentazione proposta;
- adeguata documentazione tecnica e fotografica, fir-
mata dal rappresentate legale della Ditta stessa, degli
strumenti proposti e comprendente tutte le indicazio-
ni richieste nel Capitolato degli oneri;
- una dichiarazione in carta semplice firmata dal rap-
presentate legale della Ditta stessa, nella quale si
certifichino eventuali forniture precedenti, effettuate
negli ultimi tre anni, di analogo materiale ad altri

Enti pubblici o soggetti privati, esclusivamente per gli scopi oggetto del presente bando.

La documentazione allegata verrà vagliata dall'Ufficio sotto il profilo tecnico e la Ditta verrà invitata a presentare l'offerta solo se la strumentazione proposta verrà ritenuta rispondente in tutto e in ogni sua parte alle caratteristiche richieste.

L'importo totale della fornitura non dovrà superare lire 50.000.000 (cinquantamila), I.V.A. esclusa.

La fornitura verrà aggiudicata alla Ditta che avrà offerto il maggior ribasso. Si provvederà all'aggiudicazione anche se una sola Ditta avrà presentato un'offerta valida.

Il plico contenente la domanda di partecipazione e la documentazione allegata richiesta dovrà pervenire in busta chiusa, sigillata e controfirmata su tutti i lembi all'Ufficio protocollo della Direzione regionale dell'Ambiente via Giulia, n. 75/1 - 34128 Trieste, IV piano, stanza 402, entro e non oltre le ore 13 del giorno 16 ottobre 2000 e dovrà recare sulla busta la seguente dicitura: «Domanda di partecipazione alla gara per la fornitura ed installazione di n. 20 strumenti automatici per la misurazione del livello delle acque in piezometri e pozzi inseriti nella rete di monitoraggio freaticometrico della Direzione regionale dell'Ambiente - Servizio dell'Idraulica».

L'invito a presentare le offerte verrà inviato entro 15 giorni dalla data di scadenza del suddetto termine per la presentazione delle domande d'invito.

Ulteriori informazioni a riguardo del presente bando possono essere richieste per via telefonica al n. 040/3774059.

Trieste, 31 agosto 2000

IL DIRETTORE REGIONALE:
dott. Vittorio Zollia

COMUNE DI AVIANO

(Pordenone)

Estratto del bando di gara mediante licitazione privata per la fornitura di energia, nella conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di centrale termica e di raffrescamento di edifici di proprietà comunale, nonché nella progettazione e nell'esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione impiantistica ed adeguamento normativo.

1) OGGETTO DELL'APPALTO DI SERVIZIO: si tratta del servizio consistente nella fornitura di energia, nella conduzione e manutenzione ordinaria degli impianti di centrale termica e di raffrescamento di edifici di proprietà comunale, nonché nella progettazione e

nell'esecuzione di alcuni interventi di riqualificazione impiantistica ed adeguamento normativo.

2) DURATA E VALORI: l'arco temporale interessato va dal 15 ottobre 2000 al 14 ottobre 2005, per un complessivo importo presunto pari a lire 1.750.000.000, al netto degli oneri fiscali.

3) REQUISITI DI PARTECIPAZIONE: possono partecipare alla procedura le imprese individuali o collettive, costituite o meno in forma di società, riunite o meno in associazione, in possesso dei requisiti e della struttura organizzativa di cui la legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed il D.P.R. 26 agosto 1993, n. 412, invitate dall'Amministrazione su loro richiesta.

4) TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE: 19 settembre 2000, ore 12.00.

5) INDIRIZZO: esse vanno inviate al Comune di Aviano, piazza Matteotti, n. 1, 33081 Aviano (Italia).

6) CRITERI PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO: in coerenza con l'articolo 23, lettera b), decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il criterio di aggiudicazione dell'appalto consiste nell'offerta economicamente più vantaggiosa, avuto riguardo al corrispettivo richiesto per l'esecuzione delle diverse prestazioni contrattuali, alla quota annua di ammortamento lavori, al protocollo del servizio, alla struttura organizzativa proposta, al curriculum, alla posizione economico-finanziaria degli aspiranti.

7) INFORMAZIONI: Responsabile del procedimento: Caramaschi dott. Sandro; Unità Organizzativa Competente - Ufficio segreteria - Affari generali - telefono 0343/666514 - 666526 - 666572; notizie e chiarimenti potranno essere richiesti ai medesimi; così potrà essere richiesta copia integrale del bando e del capitolato speciale di gara.

Aviano, 1 settembre 2000

IL VICESEGRETARIO COMUNALE:
dott. Sandro Caramaschi

COMUNE DI PASIANO DI PORDENONE

(Pordenone)

Avviso di gara esperita relativo all'appalto per la concessione in uso degli impianti elettrici di proprietà comunale destinati al servizio di illuminazione votiva nei cimiteri comunali; periodo 1 gennaio 2000-31 dicembre 2009.

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Pasiano di Pordenone, via Molini, n. 18, telefono: 0434/614311, fax 0434/614312, c.a.p. 33087, Pasiano di Pordenone (PN).

2. ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Determinazione Ufficio tecnico-Lavori pubblici n. 875 del 16 dicembre 1999.

3. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Asta pubblica, ai sensi dell'articolo 73, lettera c), del R.D. n. 827/1924, in base al criterio del migliore ribasso sulle tariffe previste ai punti A) e B) dell'articolo 22 del Capitolato d'oneri.

4. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: Tre.

5. DITTA AGGIUDICATARIA: Buosi Angelo di Buosi Giuliana & C. S.n.c., via Roma, n. 13, c.a.p. 30020, Annone Veneto (VE).

6. IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE: L'appalto è stata aggiudicata per i seguenti importi, ottenuti applicando il migliore ribasso offerto del 42,50% sulle tariffe previste ai punti A) e B) dell'articolo 22 dell'apposito Capitolato d'oneri: A) Contributo, per un nuovo allacciamento: - quota per l'allacciamento di una lampadina lire/cad. 5.750, pari a Euro/cad. 2,97 + I.V.A.; B) Canone di abbonamento annuo: - per ogni lampadina lire/cad. 8.050, pari a euro/cad. 4,16 + I.V.A..

7. L'Avviso di gara è stato pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 47 del 24 novembre 1999 e sul Foglio annunci legali della Provincia di Pordenone n. 80 del 12 novembre 1999, integralmente all'Albo pretorio comunale dal 12 novembre 1999 al 15 dicembre 1999 compreso e sulla Gazzetta aste e appalti pubblici n. 218 del 15 novembre 1999.

Pasiano di Pordenone, lì 30 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI:
geom. Carlo Cescutti

Avviso di gara esperita relativo ai servizi cimiteriali da svolgersi presso i cimiteri del capoluogo e delle frazioni di Visinale, Cecchini, Rivarotta e Azzanello; periodo 1 febbraio 2000-31 dicembre 2004.

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Pasiano di Pordenone, via Molini, n. 18, telefono 0434/614311, fax 0434/614312, c.a.p. 33087, Pasiano di Pordenone (PN).

2. ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Determinazione Ufficio tecnico-Lavori pubblici n. 33 del 21 gennaio 2000.

3. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Asta pubblica, ai sensi dell'articolo 73, lettera c), del R.D. n. 827/1924, in base al criterio del prezzo più basso.

4. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: Quattro.

5. DITTA AGGIUDICATARIA: Coop. Service

Noncello Coop. Soc. a r.l., via dell'Artigianato, n. 20, c.a.p. 33080, Roveredo in Piano (PN).

6. IMPORTI DI AGGIUDICAZIONE: Riportati nell'atto di aggiudicazione.

7. L'Avviso di gara è stato pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 50 del 15 dicembre 1999 e sul Foglio annunci legali della Provincia di Pordenone n. 86 del 3 dicembre 1999, integralmente all'Albo pretorio comunale dal 3 dicembre 1999 al 29 dicembre 1999 compreso e sulla Gazzetta aste e appalti pubblici n. 232 del 3 dicembre 1999.

Pasiano di Pordenone, lì 30 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI:
geom. Carlo Cescutti

Avviso di gara esperita relativo all'appalto del servizio di trasporto degli alunni delle scuole materne e dell'obbligo del Comune di Pasiano di Pordenone; periodo 6 settembre 2000-30 giugno 2001.

1. ENTE APPALTANTE: Comune di Pasiano di Pordenone, via Molini, n. 18, telefono 0434/614311, fax 0434/614312, c.a.p. 33087, Pasiano di Pordenone (PN).

2. ATTO DI AGGIUDICAZIONE: Determinazione Ufficio tecnico-Lavori pubblici n. 571 del 7 agosto 2000.

3. PROCEDURA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE: Asta pubblica, ai sensi degli articoli 73, lettera c), e 76, del R.D. n. 827/1924, in base al criterio del migliore ribasso sull'importo a base d'asta di netto lire 304.000.000, pari a euro 157.002,90.

4. NUMERO DI OFFERTE RICEVUTE: Una.

5. DITTA AGGIUDICATARIA: Armony Tours dei F.lli Giacomini Nicolò e Giorgio S.n.c., viale Venezia, n. 17, c.a.p. 30020, Annone Veneto (VE).

6. IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: lire 303.848.000, pari a euro 156.924,40, ottenuto applicando il ribasso offerto dello 0,05% all'importo a base d'asta di lire 304.000,00, pari a euro 157.002,90.

7. L'Avviso di gara è stato pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 29 del 19 luglio 2000, e sul Foglio annunci legali della Provincia di Pordenone n. 45 del 7 luglio 2000 ed integralmente all'Albo pretorio comunale del 7 luglio 2000 al 3 agosto 2000 compreso.

Pasiano di Pordenone lì 30 agosto 2000

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
SETTORE LAVORI PUBBLICI:
geom. Carlo Cescutti

COMUNE DI TRIESTE

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di completo recupero fisico e funzionale di n. 2 organismi edilizi, individuati nel Piano di recupero di via dei Capitelli come UMI 61 e 62, suddivisi in n. 2 subloti.

a) ENTE APPALTANTE: Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - c.a.p. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE: Licitazione privata ai sensi:

- degli articoli 73, lettera c) e 89, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- dell'articolo 21, I comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con il metodo di cui all'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione alla licitazione privata di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base di gara.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con due decimali.

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.

c) LUOGO DI ESECUZIONE: Comune di Trieste

d) CARATTERISTICHE DEI LAVORI E TERMINI DI ESECUZIONE: Lavori di completo recupero fisico e funzionale di n. 2 organismi edilizi, individuati nel Piano di recupero di via dei Capitelli come UMI 61 e 62, suddivisi in n° 2 subloti.

Importo a base di gara: lire 1.703.180.857, euro 879.619,50 + I.V.A.

Oneri per la sicurezza lire 51.095.426, euro 26.388,59.

Categoria prevalente: OG1 già G1 per lire 2.000 milioni.

Parti dell'opera: finiture di opere generali di natura edile cat. OS7 per lire 297.514.186, euro 153.653,25.

Termine di esecuzione: 300 giorni.

e) INFORMAZIONI: Per eventuali informazioni rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Procureria, n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi all'Ufficio speciale urban - Passo Costanzi, n. 2 - Trieste - telefono/fax n. 040/6754427. Presso l'Ufficio speciale urban saranno in visione, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, il Capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e gli elaborati progettuali relativi all'appalto, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

Il Responsabile del procedimento è l'arch. Renzo Cernogoraz.

Gli elaborati di gara potranno essere acquistati presso l'Eliografia San Giusto - via Torrebianca, n. 12 - Trieste - telefono 040/367555.

f) CAUZIONE PROVVISORIA pari al 2% dell'ammontare dei lavori da presentare con l'offerta.

g) FINANZIAMENTI E PAGAMENTI: Fondi strutturali della Comunità Europea, erogabili sulla base degli stati di avanzamento lavori il cui ammontare è riportato nel Capitolato speciale d'appalto, con cofinanziamento dello Stato, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Comune di Trieste attraverso il ricorso di un mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione dei finanziamenti e l'acquisizione dell'erogazione da parte dell'Amministrazione.

h) PARTECIPAZIONE IMPRESE: Sono ammesse a partecipare alla gara oltre che singolarmente anche Imprese riunite in associazione temporanea ai sensi degli articoli 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

i) SVINCOLO DALL'OFFERTA: Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara.

j) INDICAZIONE LAVORI DA SUBAPPALTARE: Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare nell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a

ciò alternative previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

k) **TERMINE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:** Le domande, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2000.

I richiedenti, unitamente alla domanda di partecipazione, salvo le successive verifiche, dovranno produrre la seguente documentazione:

1. attestazione di qualificazione nella categoria OG1 per lire 2.000 milioni oppure
2. dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante attestante le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:
 - il possesso di una cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, non inferiore a 1,75 volte l'importo a base di gara;
 - l'esecuzione, mediante attività diretta ed indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, di lavori appartenenti alla categoria OG1 già G1 di importo non inferiore al 40% dell'importo a base di gara;
 - il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando;
 - il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore all'1% della cifra d'affari in lavori, come sopra specificata;
3. elenco delle Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile oppure
4. dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'inesistenza delle situazioni specificate al precedente punto 3.

In caso di Associazioni di Imprese la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte dell'Associazione ed i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dovranno essere posseduti cumulativamente nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

In caso di Imprese collegate verrà invitata una sola Impresa scelta mediante sorteggio.

1) **TERMINE MASSIMO DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE LE OFFERTE:** Entro 120

giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

m) **INDIRIZZO CUI DEVONO PERVENIRE LE DOMANDE:** Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - c.a.p. 34121 - Trieste.

Trieste, 31 agosto 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

Bando di gara mediante licitazione privata per l'appalto dei lavori di completo recupero fisico e funzionale di n. 2 organismi edilizi, individuati nel Piano di recupero di via dei Capitelli come UMI 12 e 75, suddivisi in n. 2 subloti.

a) **ENTE APPALTANTE:** Comune di Trieste - n. partita I.V.A. 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - c.a.p. 34121 - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

b) **CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:** Licitazione privata ai sensi:

- degli articoli 73, lettera c) e 89, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827;
- dell'articolo 21, I comma, lettera c) della legge 11 febbraio 1994, n. 109 (criterio del prezzo più basso determinato mediante offerta a prezzi unitari, con il metodo di cui all'articolo 90 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554).

All'aggiudicazione si procederà anche in caso di partecipazione alla licitazione privata di un solo concorrente, purchè la migliore offerta non superi il prezzo a base di gara.

In caso di offerte pari si procederà all'esperimento di miglioramento di cui all'articolo 77 del R.D. 23 maggio 1924, n. 827 anche in presenza di uno solo dei pari offerenti.

L'Amministrazione eserciterà la procedura di esclusione automatica delle offerte prevista dall'articolo 44 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, modificato dall'articolo 20 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, per cui con un numero di offerte valide non inferiore a cinque, verranno escluse le offerte che presenteranno una percentuale di ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso. Al fine della determinazione della soglia di anomalia delle offerte verrà considerata la percentuale dei ribassi offerti, con due decimali.

NON SONO AMMESSE OFFERTE IN AUMENTO.

c) **LUOGO DI ESECUZIONE:** Comune di Trieste.

d) **CARATTERISTICHE DEI LAVORI E TERMINI DI ESECUZIONE:** Lavori di completo recupero fisico e funzionale di n. 2 organismi edilizi, individuati nel Piano di recupero di via dei Capitelli come UMI 12 e 75, suddivisi in n° 2 subloti.

Importo a base di gara: lire 2.947.506.052, euro 1.522.259,84 + I.V.A.

Oneri per la sicurezza lire 90.000.000, euro 46.481,12.

Categoria prevalente: OG2 già G2 per lire 5.000 milioni.

Parti dell'opera: finiture di opere generali di natura edile cat. OS7 per lire 597.292.399, euro 308.475,78; opere da fabbro, falegname e serramentista cat. OS6 per lire 333.338.750, euro 172.155,10; impianti tecnologici cat. OG11 (qualificazione obbligatoria) per lire 412.551.710, euro 213.065,18.

Termine di esecuzione: 330 giorni.

e) **INFORMAZIONI:** Per eventuali informazioni rivolgersi al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - via Procureria, n. 2 - III piano - stanza n. 34 - telefono 040/6754668, mentre per quelle di carattere tecnico rivolgersi all'Ufficio speciale urban - Passo Costanzi, n. 2 - Trieste - telefono/fax n. 040/6754427. Presso l'Ufficio speciale urban saranno in visione, a far tempo dalla data di pubblicazione del presente bando, il Capitolato speciale d'appalto, lo schema di contratto e gli elaborati progettuali relativi all'appalto, che costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto medesimo.

Il Responsabile del procedimento è l'arch. Renzo Cernogoraz.

Gli elaborati di gara potranno essere acquistati presso l'Eliografia San Giusto - via Torrebianca, n. 12 - Trieste - telefono 040/367555.

f) **CAUZIONE PROVVISORIA:** pari al 2% dell'ammontare dei lavori da presentare con l'offerta.

g) **FINANZIAMENTI E PAGAMENTI:** Fondi strutturali della Comunità Europea, erogabili sulla base degli stati di avanzamento lavori il cui ammontare è riportato nel Capitolato speciale d'appalto, con cofinanziamento dello Stato, Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e Comune di Trieste attraverso il ricorso di un mutuo della Cassa depositi e prestiti.

Non verranno corrisposti interessi per ritardo nei pagamenti per il periodo intercorrente tra la richiesta di somministrazione dei finanziamenti e l'acquisizione dell'erogazione da parte dell'Amministrazione.

h) **PARTECIPAZIONE IMPRESE:** Sono ammesse a partecipare alla gara oltre che singolarmente anche Imprese riunite in associazione temporanea ai sensi degli

articoli 93 e seguenti del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

i) **SVINCOLO DALL'OFFERTA:** Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara.

j) **INDICAZIONE LAVORI DA SUBAPPALTA-RE:** Le Imprese concorrenti qualora intendano avvalersi della facoltà di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come sostituito dall'articolo 34 della legge 109/1994, dovranno indicare nell'offerta i lavori o le parti di opere che intendono subappaltare o concedere in cottimo.

Si precisa che l'Amministrazione non corrisponderà direttamente ai subappaltatori o cottimisti l'importo dei lavori dagli stessi eseguiti e, pertanto, nel corso dei lavori troveranno applicazione le disposizioni di legge a ciò alternative previste al comma 3 bis dell'articolo 34 del decreto legislativo 406/1991.

k) **TERMINE DI RICEZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE:** Le domande, redatte su carta bollata, dovranno pervenire entro le ore 12.00 del giorno 2 ottobre 2000.

I richiedenti, unitamente alla domanda di partecipazione, salvo le successive verifiche, dovranno produrre la seguente documentazione:

1. attestazione di qualificazione nella categoria OG2 per lire 5.000 milioni oppure
2. dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante attestante le seguenti ulteriori quattro dichiarazioni:
 - il possesso di una cifra d'affari in lavori, realizzata mediante attività diretta e indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, non inferiore a 1,75 volte l'importo a base di gara;
 - l'esecuzione, mediante attività diretta ed indiretta svolta nel quinquennio antecedente alla data del presente bando, di lavori appartenenti alla categoria OG2 già G2 di importo non inferiore al 40% dell'importo a base di gara;
 - il costo complessivo sostenuto per il personale dipendente non inferiore al 15% della cifra d'affari in lavori realizzata nel quinquennio antecedente alla data del presente bando;
 - il possesso di una dotazione stabile di attrezzatura tecnica, determinata sotto forma di ammortamenti e canoni di locazione finanziaria o di noleggio, per un valore non inferiore all'1% della cifra d'affari in lavori, come sopra specificata;
3. elenco delle Imprese (denominazione, ragione sociale e sede) rispetto alle quali si trova in situazioni di

controllo o come controllante o come controllato ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile oppure

4. dichiarazione da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modifiche e integrazioni, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l'inesistenza delle situazioni specificate al precedente punto 3.

In caso di Associazioni di Imprese la suddetta documentazione dovrà essere prodotta da tutte le Imprese facenti parte dell'Associazione ed i requisiti economico finanziari e tecnico organizzativi dovranno essere posseduti cumulativamente nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 95 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554.

In caso di Imprese collegate verrà invitata una sola Impresa scelta mediante sorteggio.

1) **TERMINE MASSIMO DI SPEDIZIONE DEGLI INVITI A PRESENTARE LE OFFERTE:** Entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

m) **INDIRIZZO CUI DEVONO PERVENIRE LE DOMANDE:** Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - c.a.p. 34121 - Trieste.

Trieste, 31 agosto 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

Bando di gara-procedura aperta per l'affidamento dei servizi socio-assistenziali di sostegno e promozione della domiciliarità.

1) **ENTE APPALTANTE:** Comune di Trieste - n. partita IVA 00210240321 - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 - 34121 Trieste - telefono 040/6751 - fax 040/6754932.

2) **CATEGORIA 25 - C.P.C. 93:** Servizi socio-assistenziali di sostegno e promozione della domiciliarità.

Importo massimo complessivo lire 5.067.000.000, euro 2.616.887,11 + I.V.A. 10%.

3) **LUOGO DI ESECUZIONE:** Trieste.

4)-b) **RIFERIMENTI LEGISLATIVI:**

- articolo 4, R.D. 18 novembre 1923, n. 2440;

- articolo 91, R.D. 23 maggio 1924, n. 827;

- articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

5) / 6) / 7) **DURATA DEL SERVIZIO:** Il servizio avrà durata per il periodo dall'1 novembre 2000 al 31 dicembre 2002 e potrà essere prorogato per un ulteriore anno.

8) **DOCUMENTI:**

- a) Copia del bando integrale e del Capitolato speciale d'appalto possono essere richiesti e ritirati al Comune di Trieste - Area servizi sociali e sanitari - via Mazzini, n. 25 - III piano - stanza n. 319.

9) -a) Saranno ammessi ad assistere alla presa d'atto del pervenimento delle offerte i legali rappresentanti delle ditte offerenti oppure coloro che abbiano ricevuto dalle stesse apposito mandato.

b) **DATA - ORA E LUOGO DELLA PRESA D'ATTO DEL PERVENIMENTO DELLE OFFERTE:** Il giorno 4 ottobre 2000 alle ore 10.00 presso il Comune di Trieste - Largo Granatieri, n. 2 - 1° piano - stanza n. 216.

10) **CAUZIONI:** Provvisoria pari a lire 10.000.000, euro 5.164,77; definitiva pari al 10% dell'importo netto di aggiudicazione da costituire secondo le indicazioni del Capitolato speciale d'appalto.

11) **FINANZIAMENTO E PAGAMENTI:** Bilancio comunale, con pagamenti mensili.

12) Possono partecipare alla gara anche raggruppamenti di prestatori di servizi.

13) **CONDIZIONI MINIME:**

1) *per tutti i concorrenti:*

- a) la ricevuta rilasciata dalla Tesoreria comunale (via S. Pellico, n. 3) comprovante l'avvenuto versamento del deposito cauzionale provvisorio di lire 10.000.000 (diecimilioni), euro 5.164,77.

La cauzione provvisoria può essere costituita anche con fidejussione bancaria o assicurativa ai sensi della legge n. 348/1982.

- b) Il Capitolato speciale d'appalto, debitamente firmato per accettazione;
- c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se cooperative;
- d) copia del bilancio degli ultimi due esercizi;
- e) relazione che illustri in maniera esauriente le referenze dell'Impresa nel settore di attività inerente alla gara con l'indicazione dei servizi resi in passato;
- f) dichiarazione, da rendere ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, sottoscritta dal legale rappresentante indicante:
- le generalità e veste rappresentativa del dichiarante;
 - i nominativi degli amministratori muniti di poteri di rappresentanza;

ed attestante:

- l'iscrizione alla Camera di Commercio (e, per le Cooperative, anche al Registro Regionale delle Cooperative);

- la capacità del dichiarante di impegnare l'Ente appaltatore;
- che l'Ente appaltatore non si trova in stato di liquidazione o fallimento e non ha presentato domanda di concordato;
- che procedure di fallimento o di concordato non si sono verificate nel quinquennio anteriore alla data della gara;
- che non esistono condanne con sentenza passata in giudicato a carico del dichiarante per qualsiasi reato che incida sulla sua moralità professionale, nè ulteriori cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione. (Tale ultima attestazione dovrà essere resa anche dagli altri eventuali Amministratori muniti di poteri di rappresentanza o dal dichiarante per conto degli stessi ai sensi dell'articolo 2 - comma 2 - del D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 403 oppure sostituita dal certificato del Casellario giudiziale di data non anteriore a sei mesi da quella della gara);
- che ai dipendenti vengono corrisposte le retribuzioni previste dai contratti collettivi di categoria e che ai soci lavoratori delle Cooperative viene garantito un trattamento economico non inferiore a quello spettante ai lavoratori dipendenti;
- il regolare assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e previdenziali nascenti dalla qualità di datore di lavoro;
- l'inesistenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 29 della Direttiva 92/50/CEE del 18 giugno 1992 e l'inesistenza delle condizioni che impediscono l'assunzione di pubblici appalti ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni e integrazioni;
- di aver adempiuto agli obblighi tributari conformemente alle disposizioni legislative;
- di possedere una struttura imprenditoriale ed organizzativa adeguata alla buona gestione del servizio;
- di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili;
- l'impegno ad utilizzare persone svantaggiate (secondo la definizione di cui all'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e dell'articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7) per l'esecuzione del servizio di cui in oggetto in percentuale non inferiore al 30% degli operatori impiegati, con l'adozione di specifici programmi di recupero e inserimento lavorativo;
- di essere in grado di svolgere il servizio tenendo conto dell'entità dello stesso e di aver sviluppato

un fatturato complessivo - negli ultimi tre anni e nei settori di attività servizi socio-assistenziali di sostegno e promozione della domiciliarità in affidamento - pari ad almeno due volte l'importo di lire 5.067.000.000, euro 2.616.887,11;

- l'indicazione degli estremi del contratto collettivo di lavoro che l'Ente appaltatore si impegna ad applicare in osservanza a quanto specificato all'articolo 17 del Capitolato speciale e la disponibilità a fornirne copia se richiesto dall'Amministrazione.

2) *Per i raggruppamenti di prestatori di servizi*

Il Raggruppamento, consentito esclusivamente fra soggetti aventi esperienze analoghe a quelle oggetto del presente servizio, dovrà presentare la documentazione di cui sopra con le seguenti modalità: la Capogruppo dovrà presentare tutta la documentazione; le Imprese mandanti, che dovranno essere iscritte alla C.C.I.A.A. per le attività per cui intendono partecipare, la documentazione relativa alle precedenti lettere b), c), d), e) ed f) (tranne il punto relativo all'impegno ad utilizzare persone svantaggiate).

L'offerta congiunta deve essere sottoscritta da tutti gli Enti raggruppati e deve specificare le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli Enti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi Enti si conformeranno alla disciplina prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358.

L'Ente partecipante a titolo individuale o facente parte di un Raggruppamento temporaneo non può far parte di altri raggruppamenti, pena l'esclusione dalla gara dell'Ente stesso e dei Raggruppamenti cui esso partecipi.

3) *Per i concorrenti stranieri*

Per i concorrenti non di nazionalità italiana le firme apposte sugli atti e documenti di autorità estere equivalenti dovranno essere legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nel Paese di origine (articolo 17 - II comma della legge 4 gennaio 1968, n. 15).

14) **SVINCOLO DALL'OFFERTA:** Gli offerenti avranno facoltà di svincolarsi dalla propria offerta trascorsi 180 (centottanta) giorni dalla data di aggiudicazione.

15) **CRITERI DI AGGIUDICAZIONE:** L'aggiudicazione avverrà in favore del concorrente che avrà presentato l'offerta migliore, tenendo conto dei seguenti elementi:

- | | |
|----------------------|------------------|
| 1) Progetto tecnico | fino a punti 60 |
| 2) Offerta economica | fino a punti 40. |

16) **ALTRE INFORMAZIONI:** I concorrenti interessati a partecipare all'appalto-concorso dovranno far

pervenire al Protocollo generale del Comune di Trieste, con qualsiasi mezzo il loro progetto/offerta, redatto in lingua italiana, contenuto in un plico chiuso e sigillato, controfirmato sui lembi di chiusura, da inoltrare al Comune di Trieste - Servizio contratti e grandi opere - piazza dell'Unità d'Italia, n. 4 e recante oltre all'indicazione della ditta mittente la seguente scritta:

«Offerta per l'appalto concorso per i servizi di potenziamento dell'assistenza domiciliare e degli interventi integrativi di supporto alla domiciliarità».

Il termine di pervenimento dell'offerta viene stabilito nelle ore 12 del giorno 3 ottobre 2000 intendendosi il Comune esonerato da ogni responsabilità per gli eventuali ritardi di recapito o per invio ad ufficio diverso da quello sopraindicato.

Non sono ammesse proroghe.

FORMULAZIONE DELL'OFFERTA: Il plico dovrà contenere le seguenti tre buste sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura.

BUSTA A: Detta busta dovrà recare all'esterno l'intestazione - Busta «A» - «Offerta per» e la medesima scritta di cui sopra già apposta sul plico. Nella stessa va inserita l'offerta economica, senza alcun altro documento all'interno.

L'offerta redatta in lingua italiana, stesa su carta bollata e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, dovrà contenere:

1) l'espressa menzione che la ditta accetta integralmente tutte le condizioni specificate nel presente avviso e negli atti richiamati;

2) l'indicazione del domicilio fiscale, dell'indirizzo della ditta e delle persone autorizzate a riscuotere ed a quietanzare;

3) l'indicazione del codice fiscale e del numero di partita I.V.A., nonché del codice attività (da acquisire sul certificato di attribuzione di partita I.V.A. Deve essere conforme ai valori dell'Anagrafe tributaria);

4) l'indicazione della parte dell'appalto che l'Ente appaltatore intenda eventualmente subappaltare a terzi (ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157).

Essa dovrà venir formulata come segue:

L'offerta dovrà essere indicata nel suo valore globale, I.V.A. esclusa e dovrà essere inoltre disaggregata in tutti gli elementi idonei alla sua valutazione.

Dovrà altresì essere indicato il costo orario degli operatori da impiegare e gli altri elementi economici connessi al servizio, disaggregati in modo da consentire la loro valutazione.

Il compenso orario delle figure di operatori impiegati dovrà contenere la specifica delle voci e degli oneri che concorrono a determinarlo.

L'offerta non dovrà superare, a pena di esclusione, la cifra massima di lire 5.067.000.000, euro 2.616.887,11 + I.V.A. 10%.

Le offerte non dovranno contenere riserve ovvero condizioni, nè essere espresse in modo indeterminato o con riferimento ad altra offerta propria o di altri.

BUSTA B: Detta busta dovrà portare all'esterno l'intestazione - Busta «B» - «progetto per» e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico.

Con riferimento alle finalità, obiettivi, servizi richiesti dal Comune, il progetto dovrà essere articolato in due parti, così come di seguito precisato.

La prima parte dovrà illustrare nel dettaglio la capacità del soggetto di essere fornitore per l'Ente pubblico dei servizi richiesti secondo linee di integrazione e di sviluppo sinergico dei servizi già prodotti ed erogati dal medesimo.

In tale contesto andranno sviluppati gli aspetti specificati nell'articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto.

La seconda parte riguarderà possibili obiettivi di sviluppo futuro del sistema di offerta complessivo per la domiciliarità, attraverso l'integrazione dei servizi pubblici con servizi del privato sociale «certificati», da accreditare da parte dell'Ente pubblico e sostenere attraverso appositi strumenti, tra cui i buoni servizio.

In tale contesto andranno sviluppati gli elementi specificati nell'articolo 26 del Capitolato speciale d'appalto.

BUSTA C: Detta busta deve portare all'esterno l'indicazione - Busta «C» - «Documenti per» e la medesima scritta di cui sopra, già apposta sul plico.

In detto plico dovranno essere inclusi, a scanso di esclusione dalla gara, i documenti indicati al precedente punto 13).

La mancata o incompleta presentazione dei documenti di cui sopra, nei modi e nei termini indicati, comporterà l'esclusione dalla gara.

I progetti-offerta ammessi alla gara saranno sottoposti all'esame della Commissione giudicatrice appositamente nominata la quale li esaminerà valutando gli elementi di cui al precedente punto 15).

La Commissione, ai fini della valutazione del progetto tecnico, terrà in considerazione principalmente i seguenti punti:

- a) esperienze nei servizi oggetto del presente appalto per conto di Enti pubblici (max 10 punti);
- b) qualità dei servizi offerti (max 20 punti):
 - conoscenza del territorio derivante da esperienza operativa indicata nel progetto;
 - conoscenza delle problematiche specifiche degli anziani e dei disabili;

- piano di formazione specifica delle persone svantaggiate conosciute dal servizio sociale comunale, mirato alla loro assunzione a tempo indeterminato;
 - c) capacità organizzativa e tecnico programmatoria dell'Ente appaltatore (max 30 punti):
 - predisposizione di adeguati criteri e modelli di valutazione degli interventi;
 - proposte innovative per l'organizzazione dei servizi.
- L'offerta economica (max 40 punti) verrà valutata secondo il criterio di proporzionalità inversa espresso secondo la seguente formula:

$$p = pM \times \frac{Pm}{P}$$

in cui: p = punteggio da attribuire;

P = prezzo dell'offerta considerata;

pM = punteggio massimo attribuibile (40 punti);

Pm = prezzo della minore offerta.

La Commissione designerà, con rapporto motivato, l'offerta ritenuta migliore, risultante dalla sommatoria dei due indicatori qualità/prezzo.

Potrà inoltre proporre all'Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni da richiedere all'offerta migliore.

L'Amministrazione si riserva di non accogliere eventuali proposte di servizi non ritenute necessarie o comunque non rientranti nei programmi dell'Amministrazione, come pure di proporre modifiche qualitative e quantitative all'offerta migliore, che non alterino le caratteristiche essenziali dell'appalto.

L'Ente appaltante potrà non far propria la proposta della Commissione Giudicatrice o non procedere all'aggiudicazione per motivi di pubblico interesse.

La Stazione appaltante potrà procedere all'aggiudicazione dell'appalto concorso anche nel caso sia pervenuta una sola offerta valida.

L'aggiudicazione del servizio di cui trattasi s'intende condizionata all'osservanza del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252.

All'aggiudicatario verrà richiesta la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di autocertificazione.

Per informazioni gli interessati possono rivolgersi al Comune di Trieste - Area servizi sociali e sanitari - via Mazzini, n. 25 - III piano - stanza n. 302 - telefono n. 040/6754368 oppure 6754877.

Trieste, 31 agosto 2000

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO:
dott. Walter Toniati

ENTE REGIONALE PER IL DIRITTO
ALLO STUDIO UNIVERSITARIO - E.R.Di.S.U.
TRIESTE

Bando di gara per l'affidamento della gestione del servizio di ristorazione destinato agli studenti, al personale dipendente della stazione appaltante e al personale che presta servizio presso la medesima, al personale docente e non docente dell'Ateneo di Trieste, ad eventuali utenti autorizzati dalla stazione appaltante.

1) Ente appaltante: E.R.Di.S.U. di Trieste - Salita Monte Valerio, n. 3, Trieste - telefono 0403595329; fax 0403595319; e-mail: segreteria@erdisu.trieste.it.

2) Categoria di servizio e C.P.C.: categoria 17. Gestione del servizio di ristorazione destinato agli studenti, al personale dipendente della stazione appaltante e al personale che presta servizio presso la medesima, al personale docente e non docente dell'Ateneo di Trieste, ad eventuali utenti autorizzati dalla Stazione appaltante. C.P.C. 64; l'importo presunto dell'appalto corrisponde a lire 1.630.000.000 pari ad euro 841.824,75 I.V.A. esclusa.

3) Luogo di esecuzione: Trieste città e Gorizia città.

4) Procedura di gara: articolo 6, lettera b), decreto legislativo n. 157/1995 e successive modifiche.

5) Offerte parziali: non ammesse.

6) Numero candidati: richiedenti in possesso dei requisiti minimi.

7) Varianti migliorative: ammesse ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 157/1995.

8) Durata del contratto: mesi 6 (sei) consecutivi a decorrere dall'1 dicembre 2000 rinnovabile per un ulteriore anno.

9) Raggruppamento tra imprese e subappalto: ammesso ai sensi del decreto legislativo 157/1995 e successive modifiche.

10.b) Termine ultimo per presentazione istanza: ore 12 del 5 ottobre 2000.

10.c) Indirizzo stazione appaltante: indirizzo di cui al punto 1).

10.d) Lingua: italiana.

11) Termine per invio inviti: 6 ottobre 2000.

12) Cauzioni: provvisoria pari al 5% del valore stimato dell'appalto. Definitiva pari al 5% del valore del contratto.

13) Condizioni minime per partecipare:

1) essere iscritta alla C.C.I.A.A. Registro delle imprese che esercitano attività di ristorazione collettiva o equivalente per paesi membri dell'Unione europea;

2) aver effettuato negli anni 1997/1998/1999, servizi simili, con un numero medio di pasti annui erogati pari o superiore a 450.000 (o 250.000 per semestre) e aver conseguito un volume d'affari nel triennio pari o superiore a lire 5.000.000.000 (cinquemiliardi) pari ad euro 2.582.284,49 I.V.A. esclusa;

3) la ditta concorrente deve essere in possesso di certificazione della serie Uni En Iso 9000.

13.a) Documentazione amministrativa richiesta: istanza di partecipazione, che dovrà pervenire mediante servizio postale a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo autorizzato, entro le ore 12.00 del giorno 5 ottobre 2000, pena la non ammissione alla gara, all'indirizzo di cui al punto 1). La busta recante all'esterno il nominativo del mittente e la dicitura «Istanza di partecipazione alla gara per la gestione del servizio di ristorazione» deve essere sigillata, controfirmata dal legale rappresentante sui lembi di chiusura e contenere i seguenti documenti:

– un'unica dichiarazione ai sensi della legge 15/1968 e successive modificazioni firmata dal legale rappresentante, che attesti sotto la propria responsabilità:

- l'inesistenza delle cause di esclusione previste dall'articolo 11 del decreto legislativo 358/1992 e successive modifiche e integrazioni;
- di essere in possesso dei requisiti di cui al punto 13;
- di eventuale costituzioni in R.T.I., ai sensi dell'articolo 11, decreto legislativo 157/1995;
- elenco dei servizi di ristorazione prestati negli ultimi tre anni (1997/1998/1999);
- certificato C.C.I.A.A. per l'attività di ristorazione o equivalente per i paesi Unione europea;
- certificazione (solo per la capogruppo) della serie Uni En Iso 9000. In mancanza del certificato dimostrazione di aver avviato la procedura per il conseguimento della medesima.

14) Criteri di aggiudicazione: ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 157/1995 - Offerta economicamente più vantaggiosa secondo gli elementi indicati nella lettera di invito.

15) Altre informazioni:

- a) la richiesta d'invito non vincola l'Ente appaltante che si riserva altresì la facoltà di non dar luogo alla gara;
- b) la mancanza anche di un solo requisito di cui al punto 13) comporterà la non ammissione alla gara;
- c) per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si applicano le norme vigenti in materia;
- d) responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Vaccher.

16) Data invio G.U.C.E.: 28 agosto 2000.

Trieste, 28 agosto 2000

IL DIRETTORE: dott. Giuseppe Vaccher

COMUNE DI CODROIPO

(Udine)

Avviso di adozione del Piano regolatore particolareggiato, di iniziativa pubblica, della frazione di Zompicchia - completamento. Riapertura termini.

Il Dirigente dei Servizi tecnici rende noto che rimane depositato presso la Segreteria comunale (Ufficio tecnico), improrogabilmente fino al 30 settembre 2000, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, il Piano regolatore particolareggiato comunale, di iniziativa pubblica, della frazione di Zompicchia - completamento e la relativa delibera del Consiglio comunale di adozione, n. 52 del 16 giugno 2000.

Entro il periodo di deposito, possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune, le quali verranno trasmesse per l'esame da parte del Consiglio comunale.

Codroipo, 29 agosto 2000

per IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

Avviso di adozione del Piano di recupero, di iniziativa pubblica, del centro storico del capoluogo - 2ª fase (Codroipo est). Riapertura termini.

Il Dirigente dei Servizi tecnici rende noto che rimane depositato presso la Segreteria comunale (Ufficio tecnico), improrogabilmente fino al 30 settembre 2000, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, il Piano di recupero, di iniziativa pubblica, del centro storico del capoluogo - 2ª fase (Codroipo est) e la relativa delibera del Consiglio comunale di adozione, n. 53 del 16 giugno 2000.

Entro il periodo di deposito, possono essere presentate osservazioni ed opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune, le quali verranno trasmesse per l'esame da parte del Consiglio comunale.

Codroipo, 29 agosto 2000

per IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

Avviso di adozione della variante n. 1 al Piano di recupero n. 15 «Ambito via degli Orti», di iniziativa privata.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2, della legge regionale 52/1991, si rende noto che con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 7 agosto 2000 divenuta esecutiva ai sensi di legge, è stata adottata la variante n. 1 al Piano di recupero n. 15 «Ambito via degli Orti», di iniziativa privata.

La stessa variante n. 1 al Piano di recupero è depositata presso la Segreteria comunale (Ufficio tecnico), in tutti i suoi elementi, per 30 giorni effettivi dalla pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni od opposizioni in carta legale, da indirizzare al Sindaco e da depositare presso l'Ufficio protocollo del Comune.

Codroipo, 30 agosto 2000

per IL DIRIGENTE DEI SERVIZI TECNICI:
arch. Maurizio Gobbato

COMUNE DI LIGNANO SABBIADORO

(Udine)

Riclassificazione della struttura ricettivo-alberghiera all'insegna «Marco Polo». Delibera di Giunta comunale 22 agosto 2000, n. 285.

LA GIUNTA COMUNALE

TENUTO conto di quanto previsto sia dai DD.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e 15 gennaio 1987, n. 469, sia dalla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, concernente il «Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali»;

PREMESSO che la legge regionale 18 aprile 1997, n. 17 «Disciplina delle strutture ricettive turistiche nella Regione Friuli-Venezia Giulia» ha demandato alla competenza dei Comuni una serie di funzioni amministrative relative alle strutture ricettive alberghiere e ricettivo-turistiche nell'ambito della Regione;

RILEVATO che in tali funzioni rientra il provvedimento di classificazione delle strutture ricettive turistiche;

VISTO l'articolo 3 della citata legge regionale 17/1997;

VISTA l'istanza di:

Carrer Ivonne, nata a Venezia l'1 ottobre 1937 e residente a Montebello Vicentino in via Manzoni, n. 27/1

- c.f. CRR VNN 37R41 L736A, titolare della struttura ricettivo-alberghiera denominata «Marco Polo» (già «Capri» - comunicazione del 28 luglio 2000), ubicata in questo Comune in viale Miramare, n. 8, tesa ad ottenere la classificazione a «due stelle» di tale struttura;

CONSTATATO che l'attribuzione di stelle è effettuata in base alla verificata congruità dei dati contenuti nell'apposita «tabella «A» alberghi» di denuncia delle attrezzature e dei servizi per la classificazione delle strutture ricettive turistiche, sottoscritte e presentate dai titolari;

RISULTANDO pertanto dall'istruttoria, che la struttura ricettiva in oggetto è in possesso degli standard qualitativi per il livello di classificazione richiesto;

VISTA la legge regionale 12 settembre 1991, n. 49,

DELIBERA

- di classificare la struttura ricettiva: «Marco Polo» di Carrer Ivonne, sopra generalizzata, ai sensi della citata legge regionale n. 17/1997, come alla «Tabella «A» alberghi»: albergo di «due stelle»;

- di rendere pubblica la presente classificazione mediante affissione all'Albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, della delibera sul Foglio annunci legali nonchè nel Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento alla Giunta regionale entro 30 giorni dalla data di notificazione o, in caso di ricorso presentato da soggetto diverso dal titolare o gestore della struttura ricettiva alberghiera, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Foglio annunci legali.

PROPONENTE: Responsabile Ufficio commercio, pubblici esercizi, licenze e statistica - Marino Donà.

per IL SINDACO
IL RESPONSABILE UFFICIO COMMERCIO,
PUBBLICI ESERCIZI, LICENZE E STATISTICHE:
Marino Donà

COMUNE DI REMANZACCO

(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1 - Principi fondamentali

- Art. 2 - Territorio e sede comunale
 Art. 3 - Popolazione
 Art. 4 - Tutela del patrimonio comunale
 Art. 5 - Adesione ai principi della carta europea e della pace
 Art. 6 - Stemma e gonfalone
 Art. 7 - Consiglio comunale dei ragazzi
 Art. 8 - Albo pretorio

**CAPO II
 PRINCIPI GENERALI**

- Art. 9 - Competenze del comune
 Art. 10 - Finalità
 Art. 11 - Funzioni del Comune
 Art. 12 - Programmazione
 Art. 13 - Servizi pubblici

**TITOLO SECONDO
 ORGANI DEL COMUNE**

- Art. 14 - Organi del Comune
 Art. 15 - Linee programmatiche di mandato

**CAPO I
 CONSIGLIO COMUNALE**

- Art. 16 - Costituzione
 Art. 17 - Status, diritti e doveri del consigliere comunale
 Art. 18 - Gruppi consiliari
 Art. 19 - Commissioni consiliari
 Art. 20 - Consiglio comunale
 Art. 21 - Competenze ed attribuzioni del Consiglio
 Art. 22 - Convocazione del Consiglio
 Art. 23 - Scioglimento del Consiglio
 Art. 24 - Pubblicità delle sedute
 Art. 25 - Le votazioni

**CAPO II
 LA GIUNTA COMUNALE**

- Art. 26 - La Giunta
 Art. 27 - Composizione
 Art. 28 - Nomina della Giunta comunale
 Art. 29 - Incompatibilità e divieti
 Art. 30 - Convocazione e funzionamento della Giunta
 Art. 31 - Revoca degli assessori
 Art. 32 - Competenze della Giunta comunale

**CAPO III
 IL SINDACO**

- Art. 33 - Sindaco
 Art. 34 - Elezione del Sindaco
 Art. 35 - Attribuzioni di amministrazione
 Art. 36 - Attribuzioni di vigilanza
 Art. 37 - Attribuzioni di organizzazione
 Art. 38 - Vicesindaco
 Art. 39 - Mozione di sfiducia

**TITOLO III
 ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI
 E DEL PERSONALE**

**CAPO I
 SEGRETARIO COMUNALE**

- Art. 40 - Segretario comunale
 Art. 41 - Direttore generale

**CAPO II
 PERSONALE**

- Art. 42 - Principi e criteri

**CAPO III
 ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA**

- Art. 43 - Principi e criteri
 Art. 44 - Conferenza dei servizi

**TITOLO IV
 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
 E FORME ASSOCIATIVE**

**CAPO I
 ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE**

- Art. 45 - Organizzazione sovracomunale
 Art. 46 - Principi di cooperazione
 Art. 47 - Convenzioni
 Art. 48 - Consorzi
 Art. 49 - Accordi di programma

**TITOLO V
 ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI**

**CAPO I
 ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI**

- Art. 50 - Servizi pubblici locali
 Art. 51 - Aziende speciali ed istituzioni

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 52 - Principi generali

CAPO II

INIZIATIVA POLITICA ED AMMINISTRATIVA

Art. 53 - Istanze

Art. 54 - Petizioni

Art. 55 - Proposte

CAPO III

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 56 - Principi generali

Art. 57 - Forme associative

Art. 58 - Organismi di partecipazione

Art. 59 - Incentivazione

Art. 60 - Commissioni comunali

Art. 61 - Diritto di accesso

Art. 62 - Partecipazione al procedimento amministrativo

Art. 63 - Referendum

Art. 64 - Diritto alla riservatezza

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 65 - Istituzione ed attribuzioni

Art. 66 - Nomina

TITOLO VII

ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO I

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 67 - Finanza locale

Art. 68 - Ordinamento contabile

TITOLO VIII

I REGOLAMENTI

CAPO I

REGOLAMENTI

Art. 69 - Procedimenti per la formazione dei regolamenti

TITOLO IX

REVISIONE DELLO STATUTO

CAPO I

REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 70 - Modalità

TITOLO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO I

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 71 - Regolamenti

Art. 72 - Entrata in vigore

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO PRIMO

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi fondamentali

1) Il Comune di Remanzacco è Ente territoriale di base, con autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa e, nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica, finanziaria.

2) Il Comune di Remanzacco è espressione e rappresenta la propria Comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; inoltre ne tutela l'identità e la cultura, favorisce i rapporti e le collaborazioni con le altre Comunità, Enti locali, e realtà istituzionali.

3) Nel rispetto dei principi costituzionali e delle leggi il Comune, attraverso gli istituti del presente Statuto, promuove il conseguimento del bene comune, ispirandosi al rispetto della vita, della persona, dell'ambiente e di ogni ideale di pacifica convivenza.

4) Il Comune di Remanzacco è parte integrante dell'Unione europea e della Comunità mondiale e concorre alla promozione della cultura della pace, della solidarietà e della cooperazione internazionale allo sviluppo.

Art. 2

Territorio e sede comunale

1) Il Comune di Remanzacco, nome che compare per la prima volta nella bolla di Celestino III del 1192, collocato tra le città di Udine e Cividale del Friuli, è costituito dai territori di Cerneglons, Orzano, Remanzacco, Selvis, e Ziracco.

2) Il territorio comunale confina con Udine, Povoletto, Faedis, Torreano, Moimacco, Premariacco e Pradamano.

3) Il palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Remanzacco, che del Comune è il Capoluogo.

4) Le adunanze degli organi elettivi si tengono nella sede comunale; queste per particolari e motivate esigenze possono tenersi anche altrove.

Art. 3

Popolazione

1) Il Comune di Remanzacco, nell'ambito dell'ordinamento istituzionale, ispira la propria azione alla tutela dei suoi cittadini rendendoli partecipi dei loro diritti e doveri, al di là di ogni differenza di origine, sesso, età, condizione economica, nazionalità, razza, lingua e religione.

2) Tutti i cittadini residenti e/o operanti nel territorio comunale concorrono a realizzare condizioni di convivenza, di solidarietà, di eguaglianza, di libertà - accettando i principi di pluralità, diversità, e libertà di coscienza - garantendo l'esistenza di pari opportunità per tutti a godere ed usufruire i beni ed i servizi erogati dalla Comunità.

Art. 4

Tutela del patrimonio culturale

1) Il Comune di Remanzacco promuove il progresso e lo sviluppo della Comunità salvaguardando e valorizzando al tempo stesso il patrimonio storico, culturale, linguistico ed ambientale locale. A questo fine promuove ogni idonea soluzione di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati.

Art. 5

Adesione ai principi della carta europea e della pace

1) Il Comune di Remanzacco, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge, anche in collaborazione tra Enti territoriali e nello spirito della Carta europea delle autonomie locali, partecipa allo sviluppo della cultura europea condividendo i principi di collaborazione tra i popoli.

2) Il Comune di Remanzacco ricerca, attraverso cooperazioni internazionali, gemellaggi e altre forme di relazioni permanenti con città di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà e amicizia.

3) Il Comune di Remanzacco, in conformità al dettato costituzionale che sancisce il ripudio della guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce la diffusione di una cultura di pace e la tutela dei diritti umani.

Art. 6

Stemma e gonfalone

1) Il Comune di Remanzacco negli atti e nei sigilli si identifica con il nome di Remanzacco, con lo stemma e il gonfalone concessi con decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 1962.

2) Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata.

3) L'uso e la riproduzione di tali simboli, per fini non istituzionali, sono vietati. Tuttavia la Giunta comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali, soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 7

Consiglio comunale dei ragazzi

1) Il Comune, allo scopo di tutelare i diritti dell'infanzia e favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'elezione del Consiglio comunale dei ragazzi.

2) Il Consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, attività per i giovani e gli anziani, promozione e diffusione della conoscenza dei diritti dell'infanzia, rapporti con l'Unicef.

3) Le modalità di elezione, il funzionamento ed i rapporti con l'Amministrazione sono stabilite con apposito regolamento.

Art. 8

Albo pretorio

1) È individuato nel palazzo civico apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione degli atti ed avvisi previsti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

2) La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integrità e la facilità di lettura.

3) Per particolari categorie di atti, indicati dagli organi elettivi, possono essere individuati altri albi nei centri abitati.

CAPO SECONDO

PRINCIPI GENERALI

Art. 9

Competenze del Comune

1) Il presente Statuto, nel disciplinare l'organizzazione propria del Comune di Remanzacco e quella degli Enti di emanazione comunale, specifica le attribuzioni

degli Organi, l'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, le forme di collaborazione con gli altri Enti locali, della partecipazione popolare, del decentramento, l'accesso dei cittadini alle informazioni e ai procedimenti amministrativi.

2) Il Comune di Remanzacco, nel rispetto delle leggi e del presente Statuto, adotta i regolamenti utili alla propria organizzazione e al proprio funzionamento tecnico-amministrativo.

Art. 10

Finalità

1) Il Comune di Remanzacco ispira la sua azione ai seguenti principi:

- a) l'azione del Comune, finalizzata a garantire condizioni di effettiva uguaglianza tra i suoi cittadini, è specialmente attenta alla tutela e al sostegno degli strati più deboli della popolazione;
- b) rende effettivo il diritto all'educazione e allo studio e collabora con le strutture scolastiche per valorizzare le risorse culturali, ambientali e strumentali offerte dal territorio;
- c) concorre a garantire il diritto alla salute, la salubrità e la sicurezza dell'ambiente;
- d) opera per la prevenzione e la risoluzione delle situazioni di disagio e malessere sociali collettivi ed individuali. Incentiva anche le associazioni di volontariato, collaborando con esse. Assume la tutela dei diritti dei minori, degli anziani, dei disabili e degli emarginati come obiettivo qualificante della propria azione amministrativa;
- e) adotta le misure necessarie a conservare e a difendere l'ambiente;
- f) riconosce, tutela e sostiene il ruolo della famiglia. Così come è tradizionalmente concepita nella nostra cultura e vissuta sul territorio;
- g) opera per tutelare e favorire il lavoro in tutte le sue forme individuali ed associate. Sviluppa i rapporti con gli imprenditori, le associazioni di categoria ed i sindacati dei lavoratori. Riconosce il valore dell'attività economica, attraverso lo sviluppo sostenibile e sottolinea che da essa deve venire la diffusione del benessere per la comunità;
- h) rivolge il suo impegno per la crescita delle giovani generazioni, operando per sconfiggere l'isolamento, le solitudini, le emarginazioni, le dipendenze, anche prevedendo la formazione permanente;
- i) si impegna affinché il riconoscimento del diritto alla pari dignità ed alle pari opportunità si diffonda nella coscienza collettiva;
- j) promuove la diffusione e la conoscenza della storia, delle culture, delle tradizioni del Friuli; assicura la valorizzazione della lingua, della cultura e della letteratura friulana e, nelle forme previste e consentite

dalla legge, ne promuove l'uso, la diffusione e lo studio;

- k) nelle forme previste dalla legge, tutela le minoranze linguistiche.

2) Il modo di utilizzo della struttura, dei servizi e degli impianti viene disciplinato da appositi regolamenti.

Art. 11

Funzioni del Comune

1) Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare, del settore dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio, dello sviluppo economico, dell'educazione sociale e delle attività ricreative e sportive.

2) Secondo il principio di sussidiarietà, il Comune può esercitare le proprie funzioni attraverso l'attività dei cittadini o delle loro formazioni sociali, con particolare riguardo alle cooperative sociali, alle associazioni ed alle ONLUS. Ogniqualvolta il Comune intenda affidare propri compiti deve garantire idonea pubblicità e trasparenza. **(1)**

3) Il Sindaco coordina gli orari dei servizi e degli esercizi pubblici in conformità con le possibilità di utilizzo degli stessi da parte dei cittadini, degli utenti e dei consumatori. Svolge, più specificamente, le seguenti funzioni amministrative:

- a) pianificazione territoriale;
- b) viabilità, traffico e trasporti;
- c) tutela la valorizzazione dei beni culturali, archeologici ed ambientali;
- d) difesa del suolo, tutela dell'ambiente, raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- e) servizi per lo sviluppo economico e la distribuzione commerciale;
- f) predisposizione di idonee strutture di protezione civile;
- g) servizi nei settori sociale, sanitario, scolastico, culturale, sportivo ed altri;
- h) altri servizi attinenti alla cura degli interessi della Comunità delegati da apposite leggi;
- i) polizia amministrativa per tutte le funzioni di competenza comunale;
- l) tutte le altre funzioni che conferite in attuazione del decentramento amministrativo.

(1) articolo 2, legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 12

Programmazione

- 1) Il Comune di Remanzacco realizza le proprie fi-

nalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione.

2) Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione avvalendosi delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti sul territorio.

3) Riconosce che il presupposto della partecipazione è l'informazione sui programmi, sulle decisioni e sui provvedimenti comunali e cura, a tal fine, l'istituzione di mezzi e strumenti idonei perchè tutte le informazioni sull'attività dell'ente raggiungano i cittadini, stabilendo rapporti con gli organi di comunicazione di massa.

Art. 13

Servizi pubblici

1) Il Comune, per la gestione dei servizi, che per loro natura e dimensione non possono essere esercitati direttamente, può disporre:

- a) la costituzione di aziende speciali;
- b) la partecipazione a consorzi, a società per azioni, a società a responsabilità limitata, a società miste o a società cooperative;
- c) la stipulazione di apposita convenzione con altri Comuni interessati alla gestione del servizio;
- d) la concessione a terzi;
- e) la costituzione di un'apposita istituzione per l'esercizio di servizi sociali non aventi rilevanza imprenditoriale;
- f) la conclusione di accordi di programma per la realizzazione di opere pubbliche.

TITOLO SECONDO ORGANI DEL COMUNE

Art. 14

Organi del Comune

1) Sono organi del Comune:

- a) il Consiglio comunale;
- b) la Giunta comunale;
- c) il Sindaco.

Art. 15

Linee programmatiche di mandato

1) Entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2) Ciascun Consigliere comunale ha diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche,

proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 20.

3) Con cadenza annuale, il Consiglio provvede a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori. È facoltà del Consiglio integrare, nel corso della durata del mandato, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere.

4) Al termine del mandato il Sindaco presenta il documento sullo stato di attuazione e realizzazione delle linee programmatiche per l'approvazione del Consiglio. **(1)**

(1) articolo 11, comma 10, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

CAPO PRIMO CONSIGLIO COMUNALE

Art. 16

Costituzione

1) L'elezione del Consiglio comunale, la durata in carica, il numero dei consiglieri e la loro posizione giuridica sono regolati dalla legge.

2) I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

3) Il Consiglio dura in carica fino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

4) La prima convocazione del Consiglio comunale è disposta entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti dal Sindaco, il quale lo presiede. Il Consiglio neo-eletto procede, come primo atto, all'esame della sussistenza delle condizioni di eleggibilità e quindi alla convalida degli eletti.

5) Le dimissioni da consigliere comunale sono presentate al Consiglio per iscritto, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. La surrogazione dei consiglieri dimissionari deve essere attuata dal Consiglio entro e non oltre 10 giorni dalla presentazione delle dimissioni. **(1)**

(1) articolo 5, comma 1, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 17

Status, diritti e doveri del consigliere comunale

1) La condizione giuridica e lo status dei consiglieri comunali sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità e non hanno vincolo di mandato.

2) Il consigliere comunale ha i diritti e i doveri appresso indicati, le cui modalità e forme di esercizio sono disciplinate dal regolamento:

- a) esercita il diritto di iniziativa e di controllo per tutti gli atti di competenza del Consiglio, può far domande, proporre mozioni, ordini del giorno, interrogazioni ed interpellanze e chiedere informazioni al Sindaco e agli Assessori;
- b) ha il diritto di ottenere dagli uffici del Comune e delle aziende ed enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del mandato e di avere copia degli atti;
- c) è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio nei casi disciplinati dalla legge, deve astenersi dalla discussione e dalla votazione di deliberazioni nei casi previsti dalla legge, è personalmente responsabile del voto da lui espresso, non può ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo e alla vigilanza del Comune;
- d) esercita il diritto di sindacato ispettivo;
- e) può sottoporre le deliberazioni giuntali e consiliari al controllo preventivo di legittimità, nei casi e con le modalità previste dalle vigenti leggi (1).

3) Ciascun consigliere comunale non residente è tenuto ad eleggere un proprio domicilio nel Comune di Remanzacco al quale far pervenire le convocazioni e le comunicazioni. Ove non vi provveda, il domicilio s'intende eletto presso la Segreteria comunale.

4) I consiglieri hanno il dovere di intervenire alle riunioni del Consiglio comunale e delle Commissioni di cui fanno parte.

5) I consiglieri comunali che, senza giustificato motivo, non intervengono a tre sedute consecutive decadono dal Consiglio comunale o dalla Commissione.

6) La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale, previa notificazione della proposta di decadenza al consigliere interessato, il quale può far valere le cause giustificative entro 10 giorni, sulle quali il Consiglio deve pronunciarsi. (2)

(1) articolo 17, comma 38, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2) articolo 11, comma 4, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 18

Gruppi consiliari

1) I consiglieri comunali hanno la facoltà di costituirsi in gruppi composti da uno o più componenti; a tale scopo entro otto giorni dalla seduta d'insediamento e dalla convalida del Consiglio comunale oppure entro otto giorni dalla surrogazione i consiglieri sono tenuti a dichiarare per iscritto alla segreteria comunale a quale gruppo consiliare intendono appartenere. Ogni successi-

va variazione deve essere comunicata per iscritto dagli interessati alla Segreteria comunale.

2) I consiglieri che non abbiano fatto in termini la dichiarazione di cui al precedente comma costituiscono un unico gruppo misto.

3) Ogni gruppo consiliare come sopra costituito, segnala al Segretario comunale per iscritto, entro gli otto giorni successivi all'ultimo di cui al precedente comma 1, o alle formalizzate dimissioni del precedente capogruppo il nome del consigliere capogruppo.

4) È costituita la conferenza dei capigruppo consiliari, il cui funzionamento viene definito dal regolamento di cui all'articolo 20 del presente Statuto.

Art. 19

Commissioni consiliari

1) Il Consiglio comunale può avvalersi di commissioni costituite con criterio proporzionale, garantendo le rappresentanze di tutti i gruppi consiliari costituiti, secondo le modalità previste dal regolamento di cui al successivo articolo 20, che ne disciplina altresì il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori. Il Consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri, può istituire al proprio interno commissioni di indagine sull'attività amministrativa, con funzioni consultive e propositive. La presidenza delle Commissioni consiliari aventi funzione di garanzia o di controllo viene affidata ai consiglieri appartenenti ai gruppi di minoranza. (1)

2) Il regolamento prevede anche le forme per la partecipazione popolare all'attività delle Commissioni consiliari, ovvero può prevedere che ad esse o alle possibili sottocommissioni che si formassero, possano partecipare persone diverse dai consiglieri comunali, in veste di uditore o di consulente.

(1) articolo 1, comma 1, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 20

Consiglio comunale

1) Il Consiglio comunale, rappresentando l'intera comunità, determina l'indirizzo politico ed esercita il controllo politico-istituzionale dell'ente.

2) Il Sindaco è membro di diritto del Consiglio comunale. Egli lo presiede, in caso di sua assenza od impedimento viene sostituito dal Vicesindaco o dagli Assessori comunali in ordine di anzianità anagrafica. Nel caso il Vicesindaco e/o gli Assessori siano estranei al Consiglio, esso è presieduto dal consigliere anziano per maggior numero di voti.

3) Il Consiglio, costituito in conformità alla legge, ha autonomia organizzativa e funzionale. A tal fine approva, il regolamento per il proprio funzionamento, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

Art. 21

Competenze ed attribuzioni del Consiglio

1) Il Consiglio comunale esercita la potestà e le competenze previste dalle disposizioni di cui all'articolo 32 della legge n. 142/1990 e da altre norme di legge e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri, alle modalità e procedimenti previsti dalle leggi, dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

2) Le deliberazioni di competenza del Consiglio non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei 60 giorni successivi, a pena di decadenza.

Art. 22

Convocazione del Consiglio

1) Il Consiglio comunale deve riunirsi in seduta ordinaria almeno due volte all'anno: una per deliberare il bilancio di previsione, l'altra per deliberare il conto consuntivo.

2) Il Consiglio comunale è convocato dal Sindaco o da chi legalmente lo sostituisce previa fissazione dell'ordine del giorno che viene recapitato ai consiglieri comunali e ai cittadini interroganti, per la parte che li riguarda, al Collegio dei revisori, al Difensore civico almeno 6 giorni prima del suo svolgimento, per quanto riguarda le sedute ordinarie ed almeno 5 giorni prima del suo svolgimento per le sedute non ordinarie.

3) In caso di urgenza la convocazione può avere luogo con un preavviso di almeno 24 ore.

4) Il Sindaco è tenuto a riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni dal ricevimento della richiesta sottoscritta da parte di almeno 1/5 dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. La richiesta relativa a proposte di deliberazioni viene inserita all'ordine del giorno nel limite delle competenze del Consiglio.

5) In circostanze particolari ed eccezionali, cittadini, singoli ed associati, possono richiedere al Sindaco la convocazione del Consiglio comunale proponendo ordini del giorno specifici. Alla richiesta di convocazione, il Sindaco può dare esito laddove ne riscontri l'opportunità. In caso contrario è garantita una risposta adeguata ai richiedenti.

Art. 23

Scioglimento del Consiglio

1) Il Consiglio comunale può essere sciolto:

- a) quando compia atti contrari alla Costituzione o per gravi e persistenti violazioni di legge, nonché per gravi motivi di ordine pubblico;
- b) quando non possa essere assicurato il normale fun-

zionamento degli organi e dei servizi per le seguenti cause:

1. per dimissioni, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco;
2. a seguito delle dimissioni contestuali o contemporaneamente presentate al protocollo del Comune della metà più uno dei consiglieri assegnati, non computando a tal fine il Sindaco;
3. quando non sia approvato nei termini il bilancio di previsione;
4. quando sia stata omessa la deliberazione di disesto finanziario
5. riduzione per impossibilità di surroga alla metà dei componenti. (1)

(1) articolo 5, commi 2 e 3, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 24

Pubblicità delle sedute

1) Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche.

2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio si riunisce in seduta segreta.

Art. 25

Le votazioni

1) Le votazioni hanno luogo con voto palese per alzata di mano e le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti, salvo i diversi casi previsti dalla legge o dal regolamento.

2) Il regolamento stabilisce i casi in cui il Consiglio vota a scrutinio segreto.

CAPO SECONDO

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 26

La Giunta

1) La Giunta comunale collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e opera attraverso deliberazioni collegiali.

2) Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3) Essa riferisce annualmente al Consiglio sulla propria attività, ne attua gli indirizzi generali e svolge attività propositiva nei confronti dello stesso.

Art. 27

Composizione

1) La Giunta comunale è composta dal Sindaco che la presiede e da quattro Assessori. (1)

2) Possono essere nominati Assessori anche cittadini non eletti consiglieri comunali purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere. I requisiti predetti sono verificati dal Consiglio con la procedura seguita per la convalida dei consiglieri. Gli Assessori non consiglieri partecipano alle sedute consiliari senza diritto di voto.

(1) articolo 11, comma 7, della legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 28

Nomina della Giunta comunale

1) Il Sindaco nomina i componenti della Giunta comunale tra cui un Vicesindaco e ne dà comunicazione al Consiglio comunale nella prima seduta successiva all'elezione,

2) Il Consiglio comunale, dopo la verifica di cui all'articolo 25, comma 2, del presente Statuto, prende atto della nomina della Giunta comunale.

Art. 29

Incompatibilità e divieti

1) Agli Assessori comunali è fatto divieto di ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposte al controllo ed alla vigilanza del Comune.

Art. 30

Convocazione e funzionamento della Giunta

1) La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede ed al quale spetta la determinazione degli argomenti da porre all'ordine del giorno.

2) Le sedute della Giunta non sono pubbliche e le votazioni sono palesi. Alle sedute possono partecipare, senza diritto di voto e su determinazione del Sindaco:

- responsabili di servizi,
- consiglieri comunali,
- esperti e consulenti esterni.

3) Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di metà più uno dei componenti.

Art. 31

Revoca degli Assessori

1) Il Sindaco, con provvedimento formale, può revocare uno o più Assessori dalla carica, dandone motivata comunicazione al Consiglio comunale.

Art. 32

Competenza della Giunta comunale

1) La Giunta comunale collabora con il Sindaco

nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio comunale.

2) Riferisce al Consiglio comunale sulla propria attività e svolge attività propositive e di impulso nei confronti dello stesso.

3) In particolare spettano alla Giunta comunale:

a) Attribuzioni di governo:

- assumere attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con organi di partecipazione;
- predisporre i regolamenti previsti dalle leggi e dallo Statuto da portare all'esame del Consiglio comunale, approvare lo schema di bilancio preventivo annuale corredato dalla relazione previsionale e programmatica e schema di bilancio preventivo pluriennale e la relazione al conto consuntivo, approvare il piano esecutivo di gestione;
- approvare i progetti preliminari e definitivi delle opere pubbliche, i programmi esecutivi, i disegni attuativi dei programmi, le linee - obiettivo degli indirizzi deliberati dal Consiglio;
- definire le condizioni da applicarsi nelle convenzioni con soggetti pubblici e privati, concernenti opere e servizi ed in materia urbanistica, fatte salve le competenze consiliari;
- disporre l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni salvo la competenza consiliare ex articolo 32 lettera m) della legge 142/1990;
- autorizzare il Sindaco a stare in giudizio, giurisdizionale ed amministrativo, come attore o convenuto, ed approvare le transazioni;
- esercitare le funzioni delegate dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia, quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
- adottare in via d'urgenza le deliberazioni attinenti alle variazioni di bilancio, sottoponendole a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza;
- definire la concessione di contributi ordinari e straordinari collegati allo sviluppo dell'associazionismo comunale, in funzione del principio di sussidiarietà;
- definire la portata puntuale delle spese di rappresentanza in occasione di cerimonie, ricorrenze, anniversari ecc., nel rispetto dei principi previsti dal Consiglio comunale;
- definire l'attività culturale annuale, con indicazione di programmi, spese, tempi e modalità.

b) Attribuzioni organizzative:

- approvare i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi; (1)
- approvare il piano delle risorse e degli obiettivi o il piano esecutivo di gestione; (2)

– approvare gli accordi di contrattazione decentrata a livello aziendale.

(1) articolo, 5 comma 4, legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2) articolo 11, comma 1, decreto legislativo n. 77/1995.

CAPO TERZO

IL SINDACO

Art. 33

Sindaco

1) Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione del Comune.

2) Il Sindaco rappresenta il Comune, convoca e presiede il Consiglio comunale nonché la Giunta comunale, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.

3) Il Sindaco, prima di assumere le funzioni inerenti alla carica, presta giuramento dinanzi al Consiglio nella seduta di insediamento secondo la seguente formula: «Giuro di osservare fedelmente la Costituzione Italiana». (1)

4) Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del Comune, da portarsi a tracolla. (2)

(1) articolo 4, comma 1, legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2) articolo 4, comma 2, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 34

Elezioni del Sindaco

1) Le modalità per l'elezione del Sindaco, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio e di divieti, lo «status» e le cause di cessazione dalla carica, sono disciplinate dalla legge.

Art. 35

Attribuzioni di amministrazione

1) Il Sindaco, quale organo responsabile dell'amministrazione locale, attende ai seguenti compiti di carattere amministrativo:

- a) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuita o delegate all'ente ed ha la rappresentanza generale del Comune;
- b) sovrintende e coordina l'attività politico-amministrativa del Comune;
- c) ha facoltà di affidare ad Assessori e consiglieri la cura di particolari settori dell'amministrazione comunale, delegandone le relative competenze e coordinando la loro attività. La delega ai consiglieri non comporta rilevanza esterna;
- d) può sospendere l'adozione di atti specifici concer-

nenti l'attività amministrativa delegata dei singoli Assessori;

- e) impartisce direttive generali al Segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
- f) può concludere accordi con i soggetti interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale;
- g) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;
- h) adotta ordinanze ordinarie, informa mensilmente e per estratto i capigruppo consiliari di tutte le ordinanze emesse da lui o da altro sostituto che agisca per suo conto e di quant'altro previsto dalla legge;
- i) rilascia le autorizzazioni di polizia amministrativa, nonché le autorizzazioni e le concessioni edilizie;
- l) emette provvedimenti in materia di occupazione d'urgenza, espropri, che la legge, genericamente, assegna alla competenza del Comune;
- m) coordina gli orari degli esercizi commerciali e dei servizi pubblici, nonché gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle amministrazioni pubbliche, in relazione alle manifestate esigenze della collettività;
- n) fa pervenire all'ufficio del Segretario comunale l'atto di dimissioni;
- o) provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio comunale. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;
- p) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, nomina i responsabili e gli incaricati del trattamento delle banche dati, ai sensi della legge sulla riservatezza (1), attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali; attribuisce e definisce gli incarichi di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi;
- q) conferisce l'incarico di messo comunale a personale dipendente idoneo del Comune, per la notificazione degli atti delle pubbliche amministrazioni.

(1) legge n. 675/1996 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 36

Attribuzioni di vigilanza

1) Il Sindaco:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- b) promuove direttamente o avvalendosi del Segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il Consiglio comunale.

Art. 37

Attribuzioni di organizzazione

1) Il Sindaco:

- a) presiede la Giunta ed il Consiglio comunale, stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute e stabilisce la convocazione del Consiglio comunale. Quando la richiesta è formulata da 1/5 dei consiglieri vi provvede analogamente in un termine non superiore ai venti giorni, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;
- b) convoca i capigruppo consiliari secondo la disciplina regolamentare;
- c) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal Sindaco presiedute, nei limiti previsti dalle leggi;
- d) propone argomenti da trattare e dispone con atto formale o informale la convocazione della Giunta e la presiede;
- e) ha potere di delega generale o parziale delle sue competenze ed attribuzioni ad uno o più Assessori;
- f) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al Consiglio;
- g) risponde entro 30 giorni dal loro ricevimento, alle interrogazioni, interpellanze ed alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai consiglieri comunali e provvede, in caso di richiesta, a farle inserire nella prima seduta utile del Consiglio comunale.

Art. 38

Vicesindaco

1) Il Vicesindaco viene scelto fra i membri della Giunta.

2) Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in tutte le sue funzioni in caso di assenza o di impedimento temporaneo. Nel caso in cui il Vicesindaco sia esterno al Consiglio comunale, egli non potrà sostituire il Sindaco assente o impedito alla presidenza del Consiglio comunale. Si applica l'articolo 20 del presente Statuto.

3) Gli assessori, in caso di assenza o impedimento del Sindaco e del Vicesindaco esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità basato sulla data di nascita. Nel caso in cui gli Assessori siano esterni al Consiglio comunale, essi non potranno so-

stituire il Sindaco ed il Vicesindaco assenti o impediti alla presidenza del Consiglio comunale. Si applica l'articolo 20 del presente Statuto.

Art. 39

Mozione di sfiducia

1) Il voto del Consiglio comunale contrario a una proposta del Sindaco o della Giunta comunale, non comporta le dimissioni del Sindaco o della Giunta.

2) Il Sindaco e la Giunta comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, senza computare il Sindaco (1) e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio comunale e alla nomina di un Commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

(1) articolo 11, comma 15, legge 3 agosto 1999, n. 265.

TITOLO TERZO

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO PRIMO

SEGRETARIO COMUNALE

Art. 40

Segretario comunale

1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

2) Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco da cui dipende funzionalmente e tale nomina ha la durata del mandato elettivo, salvo revoca. (1)

3) Il Segretario comunale svolge i compiti e le funzioni affidatigli dalle norme di legge, (2) dallo Statuto, o dai regolamenti e dal Sindaco.

(1) articolo 17, commi 70 e 71, legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2) articolo 17, comma 68, legge 15 maggio 1997, n. 127.

Art. 41

Direttore generale

1) Le funzioni di Direttore generale sono svolte dal Segretario comunale, previo provvedimento sindacale (1). Nell'atto di nomina il Sindaco definirà le competenze, la durata del provvedimento stesso ed il compenso, secondo le modalità definite dalla Giunta comunale.

(1) articolo 17, comma 68, legge 15 maggio 1997, n. 127.

CAPO SECONDO

PERSONALE

Art. 42

Principi e criteri

1) Per conseguire i fini dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e della trasparenza nell'azione amministrativa, l'ordinamento degli uffici e dei servizi è disciplinato con appositi regolamenti.

2) Il regolamento disciplina la dotazione del personale, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità di selezione. (1)

3) Il regolamento si uniforma al principio per cui i poteri di indirizzo politico-amministrativo e di controllo spettano agli organi istituzionali mentre la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo è attribuita agli uffici ed ai loro responsabili. (2)

4) Il regolamento, in relazione al processo di decentramento istituzionale conseguente il nuovo ordinamento delle autonomie, definisce l'organizzazione del lavoro informandosi ai seguenti principali criteri:

- a) metodo della programmazione e dell'attività per progetti;
- b) funzionalità rispetto ai compiti ed ai programmi, ampia flessibilità, collegamento ed interconnessione tra uffici, imparzialità e trasparenza, armonizzazione degli orari con le esigenze dell'utenza, (3) autonomia, funzionalità, economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità;
- c) l'accrescimento delle capacità professionali anche tramite corsi di aggiornamento, in relazione alla responsabilità di risultato;
- d) possibilità di ricorrere a collaborazioni esterne per la copertura di posti di alta specializzazione o di responsabile di uffici e servizi, mediante contratti a tempo determinato di diritto pubblico o privato. (4)

(1) articolo 6, comma 10, legge 15 maggio 1997, n. 127.

(2) articolo 6, comma 9, legge 15 maggio 1997, n. 127.

(3) articolo 3, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

(4) articolo 1, comma 1, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80.

CAPO TERZO

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 43

Principi e criteri

1) L'attività degli uffici e dei servizi è improntata al rispetto dei principi di economicità, efficacia e pubblici-

tà, al principio della trasparenza, al rispetto della riservatezza di terzi nel trattamento dei dati personali.

2) Il Comune di Remanzacco impronta l'attività amministrativa nel corretto e costante rapporto con i cittadini.

Art. 44

Conferenza dei servizi

1) Qualora sia opportuno effettuare l'esame contestuale di più interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di iniziativa comunale, il Sindaco indice la conferenza dei servizi.

2) La conferenza è indetta dal responsabile del procedimento quando l'Amministrazione debba acquisire intese, concerti, nulla-osta o assensi comunque denominati di altre Amministrazioni pubbliche. In tal caso le determinazioni concordate nella conferenza tra tutte le Amministrazioni intervenute tengono luogo degli atti predetti.

TITOLO QUARTO

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

CAPO PRIMO

ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE

Art. 45

Organizzazione sovracomunale

1) Il Comune promuove e favorisce forme di collaborazione con altri enti pubblici territoriali al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi e di prospettare approcci e soluzioni unitari a compiti e finalità complessi.

2) Il Comune di Remanzacco può costituire, con uno o più Comuni contermini o vicini, l'unione dei Comuni, per l'esercizio congiunto di una pluralità di funzioni. L'Unione è Ente locale, il cui atto costitutivo e statuto vengono approvati dal Consiglio comunale. (1)

(1) articolo 16, commi da 36 a 41, legge regionale n. 25/1999.

Art. 46

Principio di cooperazione

1) L'attività dell'ente, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

Art. 47

Convenzioni

1) Il Comune può promuovere la collaborazione, il

coordinamento di funzioni e servizi, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi, privilegiando la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2) Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta degli assegnati.

Art. 48

Consorzi

1) Il Comune, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione di un consorzio tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2) La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 48, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3) Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando da parte dei medesimi enti locali, si intende gestire una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art. 49

Accordi di programma

1) Per la definizione e attuazione di opere, interventi o programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune, della Provincia e della Regione, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il Sindaco, qualora la competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento spetti al Comune, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2) Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO QUINTO

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO PRIMO

ORDINAMENTO DEI SERVIZI PUBBLICI

Art. 50

Servizi pubblici locali

1) Il Comune, nell'ambito delle sue competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2) I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.

3) Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle seguenti forme:

- a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o una azienda;
- b) in concessione a terzi, quando sussistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, nel rispetto del principio di sussidiarietà;
- c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
- d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
- e) a mezzo di società, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

Art. 51

Aziende speciali ed istituzioni

1) L'azienda speciale è ente strumentale del Comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal Consiglio comunale.

2) L'istituzione è organismo strumentale del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale.

3) Organi dell'azienda e dell'istituzione sono il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale; sono nominati dal Sindaco, in base agli indirizzi per la nomina, approvati dal Consiglio comunale.

4) Il Presidente ed i singoli componenti possono essere revocati, su determinazione motivata dal Sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.

5) L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno

l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

6) Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dallo statuto e dai regolamenti del Comune.

7) Il Comune conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza, verifica i risultati della gestione, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8) Il collegio dei revisori dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione e forme di controllo degli utenti sullo svolgimento dei servizi.

TITOLO SESTO

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO PRIMO

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 52

Principi generali

1) Il Comune garantisce e promuove la partecipazione dei cittadini all'attività dell'ente, al fine di assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2) Per gli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3) Ai cittadini, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi favorendo il loro intervento nella formazione degli atti amministrativi.

4) L'amministrazione può attivare forme di consultazione per acquisire il parere della popolazione, di soggetti economici ed altri su specifici problemi.

CAPO SECONDO

INIZIATIVA POLITICA E AMMINISTRATIVA

Art. 53

Istanze

1) I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco interrogazioni con le quali si chiedono chiarificazioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2) La risposta all'interrogazione viene fornita entro il termine di 60 giorni dal Sindaco, o dal segretario, o

dal dipendente responsabile a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3) Le modalità dell'interrogazione sono indicate dal regolamento sulla partecipazione, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 54

Petizioni

1) Tutti i cittadini possono rivolgersi, singolarmente o in forma collettiva, agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2) Il regolamento di cui al terzo comma dell'articolo 53 determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso, il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3) La petizione è esaminata dall'organo competente entro giorni 30 dalla presentazione.

4) Se il termine previsto non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Sindaco è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5) La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 55

Proposte

1) Un numero di 50 cittadini elettori può avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette entro 30 giorni successivi all'organo comunale competente, corredate del parere dei responsabili dei servizi interessati e del segretario, nonché dell'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

2) L'organo competente deve sentire i proponenti dell'iniziativa entro 60 giorni dalla presentazione della proposta.

3) Tra l'Amministrazione comunale ed i proponenti si può giungere alla stipulazione di accordi nel perseguimento del pubblico interesse al fine di determinare il contenuto del provvedimento finale per cui è stata promossa l'iniziativa popolare.

CAPO TERZO

ASSOCIAZIONISMO E PARTECIPAZIONE

Art. 56

Principi generali

1) Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini attraverso le forme di incentivazione previste dal successivo articolo 60, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'Amministrazione e tramite l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

2) I relativi criteri generali, le modalità di incentivazione e più in generale i rapporti tra tali organismi e l'ente saranno disciplinati da apposito regolamento.

Art. 57

Forme associative

1) Il Comune favorisce la formazione di organismi a base associativa, compresi quelli di natura economica, i quali sviluppino e gestiscano servizi e strutture le cui finalità siano la promozione economica, sociale e civile della comunità.

2) Riconosce il ruolo fondamentale, tra le associazioni, della Pro loco del Comune di Remanzacco.

3) In tale ambito incentiva particolarmente quelle forme associative, tra cui quante di natura cooperativistica, le quali contribuiscano alla gestione dei servizi comunali a domanda individuale, delle attività scolastiche e formative, di quelle sportive, culturali, ricreative e più in generale dei servizi e strutture economiche a preminente interesse generale.

4) Il Comune potrà designare propri rappresentanti negli organismi associativi e cooperativi nel rispetto dei principi fissati dalla legge 142/1990.

5) Il Comune compartecipa all'attività ed alla Amministrazione del «Forno rurale comunale di Remanzacco» Soc. Coop. a r.l. nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legislazione vigente.

6) È assicurato alle associazioni e agli organismi di volontariato, aventi riferimento locale, l'accesso alle strutture dell'Ente per le finalità di interesse pubblico.

7) La Giunta comunale registra, previa istanza degli interessati e per i fini di cui ai precedenti comma, le associazioni che operano sul territorio.

Art. 58

Organismi di partecipazione

1) Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini. Tutte le aggregazioni hanno i poteri di iniziativa previsti negli articoli precedenti.

Art. 59

Incentivazione

1) Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione di cui al precedente articolo 58, possono essere erogate forme di incentivazione con apporti sia di natura finanziaria e patrimoniale, che tecnico-professionale e organizzativa, secondo i criteri stabiliti in apposito regolamento.

Art. 60

Commissioni comunali

1) Possono essere costituite apposite Commissioni con carattere consultivo o partecipativo che saranno nominate dalla Giunta, sentita la conferenza dei capigruppo. Di dette commissioni potranno far parte cittadini e rappresentanti delle associazioni e/o di organismi presenti sul territorio operanti nello specifico campo d'interesse.

2) Onde assicurare garanzie di diritto e certezze del loro effettivo godimento segnatamente alla popolazione anziana, il Comune promuove strumenti di consultazione sulla allocazione delle risorse secondo criteri di priorità per gli interventi socio-sanitari a favore degli anziani, per il volontariato sociale, per la solidarietà organizzata, per la eliminazione delle barriere che limitano l'accesso degli anziani e dei disabili ai servizi sociali. A tal fine considera fondamentale, tra gli interlocutori, le Organizzazioni Sindacali, (e comunque quante siano riconosciute le più rappresentative secondo i criteri di legge) rappresentative degli interessi dei cittadini anziani e pensionati.

3) È istituita la Commissione comunale per le pari opportunità, che viene nominata dalla Giunta comunale, sentita la Conferenza dei Capigruppo e il cui funzionamento e attribuzioni saranno definiti da apposito regolamento.

Art. 61

Diritto di accesso

1) Tutti i cittadini, singoli o associati, hanno diritto di prendere visione degli atti e provvedimenti adottati dagli organi del Comune secondo le modalità stabilite dal regolamento.

2) A tal fine è istituito presso la Sede comunale l'Ufficio relazioni per il Pubblico, con le competenze previste dalle vigenti norme di legge, dal presente Statuto e dal regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Art. 62

Partecipazione al procedimento amministrativo

1) Fatti salvi i casi in cui la partecipazione al procedimento è disciplinata dalla legge e ove non sussistano

ragioni di impedimento derivate da particolari esigenze di celerità, il comune garantisce, ai cittadini ed ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre i suoi effetti, la partecipazione al provvedimento amministrativo, attraverso la comunicazione di avvio del procedimento e la costante informazione dello stato di esso. **(1)**

2) La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire ad opera sia dei soggetti singoli che di soggetti collettivi.

(1) articolo 3, legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 63 *Referendum*

1) È ammesso referendum consultivo, abrogativo e propositivo **(1)** esclusivamente su problemi di interesse e rilevanza generale del Comune.

2) Non è comunque ammesso il ricorso a referendum nelle seguenti materie:

- tributi, tariffe, contribuzioni, bilancio e conto;
- piano regolatore generale;
- statuto comunale;
- regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale;
- nomine e designazioni di cui all'articolo 32, lettera n), della legge n. 142/1990;
- contratti di lavoro dei dipendenti;
- attività amministrative vincolate da leggi statali e regionali;
- materie che sono già state oggetto di consultazioni referendarie nei cinque anni precedenti.

3) Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta delle firme, il numero di elettori iscritti nelle liste elettorali (anche espresso in valore percentuale) necessario per rendere valida la richiesta, l'ammissibilità dei quesiti, il numero dei consiglieri necessario per l'accoglimento della proposta di convocazione del referendum, lo svolgimento delle operazioni di voto, i quorum per la validità della consultazione, il quorum necessario per l'accoglimento del referendum, la composizione dell'apposita Commissione consiliare.

4) Sull'ammissibilità dei quesiti e sulla conseguente indizione del referendum decide l'apposita commissione consiliare integrata dal primo firmatario della proposta di referendum.

5) Entro tre mesi dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum, la Giunta comunale è tenuta a proporre al Consiglio comunale un provvedimento avente per oggetto il quesito sottoposto a referendum.

(1) articolo 3, legge 3 agosto 1999, n. 265.

Art. 64

Diritto alla riservatezza

1) Il Comune di Remanzacco adegua l'organizzazione ed i procedimenti amministrativi al rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché alla dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale; garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente ed associazione. **(1)**

(1) articolo 1, legge n. 675/1996.

CAPO QUARTO DIFENSORE CIVICO

Art. 65

Istituzione e attribuzioni

1) A garanzia dell'imparzialità e del buon andamento dell'attività amministrativa comunale può essere istituito l'ufficio del Difensore civico.

Art. 66

Nomina

1) Il Difensore civico è nominato dal Consiglio comunale a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.

2) Resta in carica con la stessa durata del Consiglio che lo ha eletto esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore.

3) Il Difensore civico è scelto tra persone che possiedono particolare esperienza e competenza in materia giuridico amministrativa e che offrono garanzia di indipendenza, obiettività e serenità di giudizio.

4) L'Ufficio del Difensore civico non può essere esercitato da coloro che svolgono una funzione politica o di istituto all'interno degli Enti statali, regionali, provinciali e comunali o che comunque svolgono un'attività in qualche modo vincolata e collegata agli Enti sopramenzionati.

5) Il Difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del Sindaco con la seguente formula:

«Giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene».

6) Il Difensore civico può essere revocato per:

- a) perdita di requisiti;
- b) verificarsi di causa di incompatibilità;
- c) per comprovata inefficienza.

7) Esso è revocato dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta degli assegnati.

TITOLO SETTIMO
ORDINAMENTO FINANZIARIO

CAPO PRIMO
FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 67

Finanza locale

1) Il Comune ha autonomia finanziaria fondata su certezze di risorse proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica.

2) Il Comune ha, altresì, potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe nei limiti stabiliti dalla legge.

3) Le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

4) Al Comune spettano le tasse, i diritti, le tariffe e i corrispettivi sui servizi di propria competenza.

5) Lo Stato e le Regioni, qualora prevedano per legge casi di gratuità nei servizi di competenza del Comune, ovvero fissino prezzi o tariffe inferiori al costo effettivo della prestazione, debbono garantire al Comune risorse finanziarie compensative.

Art. 68

Ordinamento contabile

1) L'ordinamento contabile del Comune e l'amministrazione del patrimonio sono disciplinati da apposito regolamento di contabilità, che disciplina le specifiche competenze dei soggetti preposti alla programmazione, adozione ed attuazione dei provvedimenti di gestione a carattere finanziario e contabile, le modalità di espressione dei pareri contabili, le segnalazioni obbligatorie, l'istituzione del servizio di economato.

TITOLO OTTAVO
I REGOLAMENTI

CAPO PRIMO
REGOLAMENTI

Art. 69

Procedimenti per la formazione dei regolamenti

1) L'iniziativa per l'adozione di regolamenti è riservata alla Giunta municipale e ai consiglieri.

2) Alla formulazione dei regolamenti possono essere chiamati a partecipare associazioni e cittadini; la loro redazione può essere preceduta da consultazioni.

TITOLO NONO
REVISIONE DELLO STATUTO

CAPO PRIMO
REVISIONE DELLO STATUTO

Art. 70

Modalità

1) Le deliberazioni di revisione dello statuto sono approvate dal Consiglio comunale con le modalità di cui all'articolo 4, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2) Ogni iniziativa di revisione statutaria, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata, se non decorso un anno dalla deliberazione di reiezione, fanno eccezione le modifiche obbligatorie per legge.

3) La deliberazione di abrogazione totale dello statuto non ha alcun effetto se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo statuto, che sostituisca il precedente, e diviene operante dal giorno di entrata in vigore del nuovo statuto.

TITOLO DECIMO
NORME TRANSITORIE E FINALI

CAPO PRIMO
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 71

Regolamenti

1) Sino all'adozione dei nuovi regolamenti restano in vigore, nelle parti non contrastanti con le leggi dello Stato, della Regione e con il presente statuto, le norme adottate dal Comune secondo la precedente legislazione.

Art. 72

Entrata in vigore

1) Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2) Il Sindaco invia lo Statuto, munito della certificazione dell'avvenuta pubblicazione di cui al precedente comma, al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3) Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio. (1)

4) Il segretario del Comune appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

(1) articolo 1, comma 3, legge 3 agosto 1999, n. 265.

(Modificato con deliberazione consiliare n. 5 del 4 febbraio 2000 (Aggiornamento statuto comunale) dichiarata priva di vizi di legittimità dal Comitato regionale di Controllo di Udine nella seduta del 27 aprile 2000 ai nn. 22506/25342, e successiva deliberazione consiliare n. 26 del 13 aprile 2000 (Risposta ad ordinanza istruttoria n. 22506 del 27 marzo 2000 su aggiornamento dello statuto comunale) dichiarata priva di vizi di legittimità dal Comitato regionale di Controllo di Udine nella seduta del 27 aprile 2000 ai nn. 2148/25172).

COMUNE DI SAN GIORGIO DI NOGARO

(Udine)

Modifiche di alcuni articoli dello statuto comunale.

Si rendono note le seguenti modifiche allo statuto comunale approvate con deliberazioni consiliari n. 23 del 23 marzo 2000 e n. 30 del 26 maggio 2000 esaminate dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 5 giugno 2000 al n. 26731 di prot. e n. 2783 di Reg. C.C.C.:

Viene istituito il nuovo **articolo 1 bis** - «Uso della lingua friulana

1) Il Comune riconosce e valorizza l'uso della lingua friulana come portato storico della comunità locale. Ne accoglie l'uso accanto alla forma in lingua italiana, nella toponomastica, nei rapporti dell'Amministrazione con i cittadini e nelle altre forme stabilite dalle leggi regionali e nazionali.

2) Il Comune promuove gli strumenti di tutela e di diffusione della cultura, della lingua e delle tradizioni friulane, sostenendo le attività delle associazioni e degli organismi operanti nel settore della cultura locale e friulana, con specifico riguardo alle forme di collaborazione con la Regione e la Provincia anche ai fini dell'esercizio delle funzioni a quest'ultima trasferite per effetto delle leggi regionali.».

Articolo 2, al comma 4:

«Il Comune garantisce la libertà dell'individuo, il diritto alla privacy in base dei principi dettati dalle norme vigenti, i diritti delle minoranze nel rispetto delle peculiarità etnico-culturali, valorizza le espressioni delle soggettività, promuove la diffusione dei diritti di cittadinanza, ispirandosi ai valori della solidarietà sociale».

Articolo 8, il comma 3:

«Il Consiglio ha competenza limitatamente agli atti fondamentali indicati dalla legge, quali:».

Comma 5:

«Ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio comunale, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere corredata dai pareri di cui all'articolo 53, legge

142/1990 e successive modifiche (espresso dai soggetti individuati dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi).

Comma 6: abrogato.

Comma 7 diventa comma 6.

Comma 7:

«Nel corso delle sedute ai consiglieri è data facoltà di esprimersi in lingua friulana.».

Articolo 9, inserire 6° comma:

«6) Entro 30 giorni dal primo Consiglio comunale i consiglieri possono presentare emendamenti per eventuali adeguamenti alle linee programmatiche di cui al successivo articolo 24 bis. Tali emendamenti sono sottoposti al Consiglio comunale entro i successivi 30 giorni.».

Articolo 11, al comma 5 inserire:

«La presidenza delle commissioni consiliari previste dal regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale è attribuita alle opposizioni.».

Articolo 12, comma 3:

«- Nomina del Presidente delle commissioni, nel rispetto di quanto previsto all'articolo 11, comma 5.».

Viene istituito il nuovo **articolo 14 bis** - «Decadenza dei consiglieri comunali per la mancata partecipazione alle sedute consiliari

1) Il consigliere comunale che non partecipi a sei sedute consecutive, senza giustificato motivo decade dalla carica.

2) Le cause giustificative per ogni assenza devono essere esplicitate per iscritto e pervenire al protocollo del Comune il giorno stesso in cui è stata fissata la seduta ovvero in sede di appello durante la seduta a mezzo di altro consigliere.

3) Al consigliere assente viene notificato l'inizio del procedimento di contestazione delle assenze con indicazione di un termine per presentare le giustificazioni. Nella prima seduta utile, successivamente al termine concesso, il Consiglio comunale si pronuncia sulla decadenza, tenuto conto della giustificazione addotta.».

Articolo 20, comma 1:

«... alta discrezionalità ad essa attribuiti dalla legge e che non rientrano nella competenza esclusiva del Consiglio.».

Comma 2:

«... attenersi i soggetti investiti dall'esercizio di competenze gestionali ed esecutive, loro attribuite dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.».

Comma 3:

«La Giunta, in particolare esercita funzioni quali:».

Articolo 23, vengono apportate le seguenti modifiche:

«m) rilascia le concessioni edilizie, ai sensi dell'articolo 82, legge regionale 52/1991 e successive modifiche;

n) abrogata

o) abrogata

q) (che diventa lettera o) ... esercizi comunali, sulla base dei criteri stabiliti dal Consiglio comunale.».

Viene istituito il nuovo **articolo 24 bis** - «*Programma di governo*

1) Il Sindaco nella prima seduta successiva alla elezione sentita la Giunta comunale presenta al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato. Tale documento viene approvato dal Consiglio comunale.

2) Con l'approvazione del conto consuntivo ed entro il 30 settembre di ogni anno, in sede di ricognizione degli equilibri di bilancio, il Sindaco relaziona sullo stato e sull'attuazione delle linee programmatiche.

3) In tale sede vengono proposti eventuali emendamenti e/o modifiche alle linee programmatiche da parte dei consiglieri comunali.».

Articolo 27, viene così riscritto:

«1) L'attività gestionale, nel rispetto del principio di distinzione tra attività politica e di controllo e funzione di gestione amministrativa, viene esercitata dagli uffici, in base agli indirizzi forniti dagli organi politici.».

Commi 2, 3 e 4 sono abrogati.

Articolo 28, viene così riscritto: «*Attribuzioni gestionali*

1) Il Segretario comunale è nominato dal Sindaco, secondo quanto previsto dalla legge che ne disciplina lo stato giuridico, ruolo e funzioni.

2) Al Segretario comunale è affidato lo svolgimento di compiti di collaborazione e di funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa, alle leggi, allo statuto, ai regolamenti.

3) Il Segretario sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e servizi e ne coordina l'attività, salvo quanto previsto dall'articolo 51 bis della legge 142/1990.».

Articolo 29, il comma 3 è così sostituito:

«3) Il Segretario, inoltre, esercita le funzioni di cui alle lettere a), b), c), comma 68, articolo 17 della legge 127/1997.».

Articolo 30, abrogato.

Articolo 31, diviene **Articolo 30**, così riscritto: «*Attribuzioni di legalità e garanzia*

1) Il Segretario partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi pre-

visti dalla legge. Cura altresì la verbalizzazione, per la quale può farsi coadiuvare da personale idoneo.

2) Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della Giunta soggette al controllo eventuale.

3) Presiede l'Ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum.

4) Riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, le proposte di revoca e la mozione di sfiducia costruttiva.».

Articolo 31, viene così riscritto: «*Direttore generale*

1) Qualora il Sindaco intenda avvalersi di un Direttore generale può provvedervi con le modalità di cui all'articolo 51 bis, 3° comma della legge 142/1990 o in alternativa conferendo le relative funzioni al Segretario comunale.

2) Il Direttore generale può essere revocato dal Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato di chi l'ha conferito.

3) Le competenze del Direttore generale sono previste dalla legge e specificatamente individuate dal regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi.».

Articolo 32, viene così riscritto: «*Vicesegretario*

«1) Un istruttore direttivo, in possesso di diploma di laurea che dovrà essere quello prescritto per l'accesso alla qualifica di Segretario comunale, può essere incaricato dal Sindaco delle funzioni di Vicesegretario, in caso di assenza o impedimento del Segretario comunale.

2) Il regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi prevede prerogative e modalità relative all'incarico.».

Articolo 33, viene così riscritto: «*Principi strutturali e organizzativi*

«1) L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si uniforma ai seguenti criteri:

– *Distinzione tra direzione politica e direzione amministrativa*

Agli organi di direzione politica spettano gli atti di rilievo politico, la definizione degli obiettivi, dei programmi e delle priorità, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite. Al personale dipendente, secondo le varie attribuzioni e responsabilità, spetta la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa e di organizzazione delle risorse umane e strumentali, comportante altresì l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione comunale verso l'esterno. Essi sono responsabili della gestione e dei risultati.

– *Assetto dell'attività amministrativa*

La responsabilità amministrativa di ciascun procedimento dovrà essere sempre riconducibile ad un responsabile.

Gli uffici, ciascuno per quanto di competenza, curano le relazioni con il pubblico e in particolare:

- i servizi all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 241/1990;
- le informazioni relative agli atti e allo stato dei procedimenti;
- le analisi finalizzate alla formulazione di proposte sugli aspetti organizzativi finalizzati ai rapporti con l'utenza.

La promozione e attuazione di iniziative di comunicazioni di pubblica utilità per assicurare la conoscenza di normative, servizi e strutture.

– *Flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione del personale*

Viene attuata mediante mobilità interna e ampia flessibilità delle mansioni nella stessa area e per comprovati motivi, anche temporaneamente, in aree diverse.

– *Armonizzazione degli orari*

L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'efficienza dei servizi. Gli orari di servizio e di apertura degli uffici sono armonizzati con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle Amministrazioni pubbliche e del settore privato.».

Articolo 34 - «*Struttura*», aggiungere:

«... le norme del regolamento organizzazione uffici e servizi, è articolata ...».

Articolo 35 ... eliminare dal comma 3 la parola «nazionali».

Articolo 42, comma 1:

«1) Il direttore dell'azienda speciale e dell'istituzione è nominato dal Consiglio di amministrazione.».

Articolo 52, viene così riscritto: «*Consorti*

1) Il Consiglio comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione del consorzio tra enti locali per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previsto nell'articolo precedente.

2) La convenzione oltre al contenuto prescritto dal secondo comma del precedente articolo 51, deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3) Il Consiglio comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei Comuni, in quanto compatibili.

4) Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti

locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.».

Viene istituito il nuovo **articolo 57 bis** - «*Azioni per danno ambientale*

1) Le associazioni di protezione di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, nel caso di danno ambientale possono proporre azioni risarcitorie che spettano al Comune, innanzi al Giudice ordinario. L'eventuale risarcimento verrà liquidato in favore del Comune, mentre le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.».

Viene istituito il nuovo **articolo 65 bis** - «*Referendum propositivi*

1) Per l'effettuazione dei referendum propositivi valgono le disposizioni di cui agli articoli 65 e 66.».

Articolo 74, comma 6, diventa:

«6) I regolamenti devono essere sottoposti a forme di pubblicità che ne consentono la effettiva conoscibilità e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.».

Articolo 76, spostare e numerare 25 bis.

Comma 2: abrogato.

COMUNE DI SAN VITO AL TORRE

(Udine)

Modifiche apportate allo statuto comunale.

Si rende noto il testo delle modifiche apportate allo statuto comunale, adottate dal Consiglio comunale con atto n. 20 del 19 aprile 2000 ravvisato legittimo il 26 giugno 2000 al n. 26099 e con atto n. 47 del 30 luglio 2000 ravvisato legittimo il 24 luglio 2000 al n. 28410:

1) Istituzione dell'articolo 6 bis:

«È previsto l'uso della lingua friulana nelle sedute del Consiglio comunale, della Giunta municipale e delle commissioni comunali.».

2) Integrazione dell'articolo 10:

aggiungere al 1° punto, dopo «straordinarie» quanto segue:

«di 1^a e 2^a convocazione, secondo quanto previsto dal vigente regolamento.».

3) Riformulazione dell'articolo 18:

«La Giunta è composta dal Sindaco e da n. 3 assessori.».

4) Istituzione dell'articolo 18 bis:

«Viene istituita la figura dell'assessore esterno, scelto fra i cittadini non facenti parte del Consiglio, in pos-

sesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere.».

5) Integrazione dell'articolo 59:

aggiungere, dopo «consultivi» le parole «propositivi ed abrogativi».

San Vito al Torre, 28 agosto 2000

IL SINDACO: Fabrizio De Marco

COMUNE DI TAVAGNACCO

(Udine)

Statuto comunale.

SOMMARIO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI COSTITUTIVI DEL COMUNE

Capo I

Caratteristiche del Comune

- Art. 1 - Principi generali
- Art. 2 - Oggetto dello statuto
- Art. 3 - Elementi costitutivi del Comune e sede comunale
- Art. 4 - Finalità
- Art. 5 - Vocazione internazionale
- Art. 6 - Tutela e valorizzazione della lingua friulana

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

Capo I

Organi e loro attribuzioni

- Art. 7 - Organi
- Art. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali
- Art. 9 - Consiglio comunale
- Art. 10 - Votazioni del Consiglio comunale
- Art. 11 - Linee programmatiche di mandato
- Art. 12 - Organismi collegiali
- Art. 13 - Commissioni consiliari
- Art. 14 - Commissioni non consiliari
- Art. 15 - Consiglieri
- Art. 16 - Casi di decadenza dei consiglieri comunali

- Art. 17 - Gruppi consiliari
- Art. 18 - Sindaco
- Art. 19 - Deleghe interorganiche
- Art. 20 - Attribuzioni di amministrazione
- Art. 21 - Attribuzioni di organizzazioni
- Art. 22 - Vicesindaco
- Art. 23 - Mozione di sfiducia
- Art. 24 - Dimissioni e impedimento del Sindaco
- Art. 25 - La Giunta comunale
- Art. 26 - Composizione
- Art. 27 - Nomina
- Art. 28 - Funzionamento della Giunta
- Art. 29 - Competenze

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

Capo I

Partecipazione e decentramento

- Art. 30 - Partecipazione popolare

Capo II

Associazionismo e volontariato

- Art. 31 - Associazionismo e volontariato
- Art. 32 - Diritti delle associazioni
- Art. 33 - Volontariato

Capo III

Modalità di partecipazione

- Art. 34 - Consultazioni
- Art. 35 - Petizioni
- Art. 36 - Proposte
- Art. 37 - Consulte frazionali
- Art. 38 - Consiglio dei ragazzi
- Art. 39 - Partecipazione degli stranieri residenti alla vita pubblica
- Art. 40 - Referendum
- Art. 41 - Accesso agli atti e diritto di informazione
- Art. 42 - Istanze

Capo IV

Difensore civico

- Art. 43 - Difensore civico

- Art. 44 - Decadenza
 Art. 45 - Funzioni
 Art. 46 - Facoltà e prerogative
 Art. 47 - Indennità di funzione

Capo V

Procedimento amministrativo

- Art. 48 - Procedimento amministrativo
 Art. 49 - Procedimenti ad istanza di parte
 Art. 50 - Procedimento d'ufficio
 Art. 51 - Determinazione del contenuto dell'atto

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Capo I

Attività amministrativa

- Art. 52 - Obiettivi della attività amministrativa
 Art. 53 - Servizi pubblici comunali
 Art. 54 - Forme di gestione dei servizi pubblici
 Art. 55 - Aziende speciali
 Art. 56 - Struttura delle aziende speciali
 Art. 57 - Istituzioni
 Art. 58 - Società per azioni e a responsabilità limitata
 Art. 59 - Convenzioni
 Art. 60 - Consorzi
 Art. 61 - Accordi di programma

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

Capo I

Uffici

- Art. 62 - Principi strutturali e organizzativi
 Art. 63 - Accesso al pubblico impiego
 Art. 64 - Forme flessibili di impiego del personale
 Art. 65 - Forme collaborative tra enti pubblici locali per il reclutamento del personale
 Art. 66 - Organizzazione degli uffici e del personale
 Art. 67 - Regolamento degli uffici e dei servizi
 Art. 68 - Diritti e doveri dei dipendenti

Capo II

Personale direttivo

- Art. 69 - Direttore generale

- Art. 70 - Compiti del direttore generale
 Art. 71 - Funzioni del direttore generale
 Art. 72 - Responsabili di unità operative
 Art. 73 - Funzioni dei responsabili di unità operative semplici e complesse
 Art. 74 - Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione
 Art. 75 - Collaborazioni esterne

Capo III

Il Segretario comunale

- Art. 76 - Il Segretario generale
 Art. 77 - Funzioni del segretario generale
 Art. 78 - Vicesegretario comunale
 Art. 79 - Responsabilità dei contabili
 Art. 80 - Responsabilità per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro
 Art. 81 - Datore di lavoro
 Art. 82 - Riservatezza nella azione amministrativa

Capo IV

Finanza e contabilità

- Art. 83 - Ordinamento finanziario
 Art. 84 - Attività finanziaria del Comune
 Art. 85 - Amministrazione dei beni comunali
 Art. 86 - Bilancio comunale
 Art. 87 - Rendiconto della gestione
 Art. 88 - Attività contrattuale
 Art. 89 - Revisori dei conti
 Art. 90 - Tesoreria
 Art. 91 - Controllo economico della gestione
 Art. 92 - Entrata in vigore

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI ED ELEMENTI
 COSTITUTIVI DEL COMUNE

CAPO I

CARATTERISTICHE DEL COMUNE

Art. 1

Principi generali

1. Il Comune, entità locale autonoma, è l'ente locale che rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, ispirandosi ai valori costituzionali di democrazia, solidarietà, e civile convivenza.

2. Il Comune ha autonomia statutaria, regolamentare, organizzativa ed amministrativa nonché autonomia impositiva e finanziaria nell'ambito del presente statuto, dei regolamenti e delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.

3. Il Comune è titolare di funzioni proprie e di quelle conferite con legge dello Stato e della Regione secondo il principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 4 della legge 59/1997, che esercita nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza ed efficienza.

Art. 2

Oggetto dello Statuto

1. Lo Statuto, nell'ambito dei principi fissati dalla legge, stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente, i principi generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, le forme di collaborazione fra Comuni e Province, della partecipazione popolare, del decentramento, dell'accesso dei cittadini alle informazioni ed ai procedimenti amministrativi.

2. Il Comune, in particolare, opera per determinare forme di coordinamento, strumenti di programmazione, modelli di gestione volte ad ottenere politiche territoriali di qualità e a promuovere la competitività dei sistemi economici locali.

Art. 3

Elementi costitutivi del Comune e sede comunale

1. Il Comune di Tavagnacco/Tavagnà, con sede in Feletto Umberto è costituito dalla popolazione appartenente alle frazioni di Adegliacco/ Dedeà con Santa Fosca/Santefosce, Branco/Branc, Cavalicco/ Cjavali, Molin Nuovo/Mulignuf, Colugna/Colugne, Feletto Umberto/Felèt e Tavagnacco/Tavagnà e dal relativo territorio.

2. Il Comune ha un proprio stemma e gonfalone.

3. Lo stemma ed il gonfalone del Comune si presentano secondo le disposizioni contenute nel decreto di concessione del Presidente della Repubblica italiana adottato il 19 aprile 1968.

4. Lo stemma è così rappresentato:

- troncato, nel I d'azzurro al leone nascente al naturale; nel II d'oro alla pianta di felce nodrita nel più alto di tre colli di verde moventi dalla punta. Ornamenti esteriori da Comune.

5. Il gonfalone è così rappresentato:

- drappo di giallo a due pali d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento: Comune di Tavagnacco. Le parti di metallo e i cordoni sono argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati, con bullette argentate poste a spirale.

Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai colori nazionali frangiati d'argento.

6. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il Sindaco, può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del Comune.

7. La Giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del Comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

8. Le adunanze degli organi collegiali si svolgono normalmente nella sede comunale esse possono tenersi in luoghi diversi in caso di necessità o per particolari esigenze.

Art. 4

Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo sostenibile e il progresso civile, sociale ed economico della comunità che rappresenta, ispirandosi ai valori della Costituzione.

2. Il Comune ricerca la collaborazione e la cooperazione di altri soggetti pubblici e privati e promuove la partecipazione dei singoli cittadini, delle associazioni e delle forze sociali ed economiche alla attività amministrativa.

3. Il Comune ispira la sua azione ai seguenti principi:

a) rimozione di tutti gli ostacoli che impediscono l'effettivo sviluppo della persona umana e l'eguaglianza degli individui;

b) promozione di una cultura di pace e cooperazione internazionale;

c) recupero, tutela e valorizzazione delle risorse naturali, ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni locali;

d) tutela attiva della persona improntata alla solidarietà sociale in collaborazione con le associazioni di volontariato e nel quadro di un sistema integrato di sicurezza sociale;

e) superamento di ogni discriminazione tra i sessi, anche tramite la promozione di iniziative che assicurino condizioni di pari opportunità;

f) promozioni delle attività culturali, sportive e del tempo libero della popolazione con particolare attenzione alla popolazione giovanile e anziana;

g) tutela il lavoro e promozione della funzione sociale della iniziativa economica anche attraverso il sostegno a forme di associazione e cooperazione che garantiscano il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali.

4. In particolare:

a) riconosce il ruolo della famiglia nella comunità e opera per un'effettiva tutela dell'infanzia;

b) promuove iniziative rivolte a favorire l'inserimento e l'aggregazione sociale dei giovani favorendo nel contempo la crescita culturale e l'opera di solidarietà sociale;

c) cura la promozione di una cultura di sostegno alla persone svantaggiate dal punto di vista fisico, psichico, sociale, impegnandosi per il loro inserimento nella vita civile sociale e lavorativa;

d) opera per favorire il diritto allo studio, intervenendo a sostegno di giovani meritevoli e bisognosi di aiuti economici;

e) in conformità al dettato costituzionale e alle norme internazionali che sanciscono il ripudio della guerra, quale mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, favorisce attività culturali ed informative utili alla diffusione di una cultura di pace, dei diritti umani, civili e della non-violenza;

f) nel rispetto delle libertà della persona, concorre a garantire, nell'ambito delle sue competenze, il diritto alla vita e alla salute attuando gli idonei strumenti per renderli effettivi anche con interventi di tipo economico;

g) riconosce gli animali come soggetti aventi diritto al rispetto e promuove iniziative che diffondono un pensiero ed un costume in armonia con tale principio;

h) autonomamente o in concorso con altri Enti adotta le misure necessarie a tutelare e valorizzare l'integrità fisica e biologica del territorio, del paesaggio storico, attuando interventi per la difesa del suolo, del sottosuolo, dell'aria, dell'acqua del patrimonio floro-faunistico e dell'ambiente naturale seguendo i criteri della pianificazione ecologica del territorio;

i) promuove ed attua un equilibrato assetto del territorio, nel quadro di un programmato sviluppo degli insediamenti umani, nel rispetto dell'identità abitativa della comunità, delle infrastrutture sociali e delle attività produttive e dei servizi.

Art. 5

Vocazione internazionale

1. Il Comune partecipa alla formazione di una cultura europeistica che contribuisca anche attraverso la collaborazione tra comunità locali, a realizzare l'Europa dei popoli.

2. A questo fine opera per favorire forme di cooperazione, di scambio e di gemellaggio con altri Enti territoriali e istituzionali.

3. Il Comune promuove e favorisce altresì iniziative di conoscenza, cooperazione, scambio e gemellaggio anche con istituzioni ed Enti locali di Paesi extra-comunitari.

Art. 6

Tutela e valorizzazione della lingua friulana

1. Il Comune assume la tutela e la valorizzazione della lingua friulana quale principio fondamentale dell'identità storica e ragione fondante dell'autonomia speciale regionale e ne promuove lo studio, l'uso e la diffusione in tutte le sue espressioni nel rispetto delle norme statali e regionali dotandosi di una propria politica linguistica. I consiglieri comunali possono esprimersi in lingua friulana nel corso dell'attività del Consiglio e delle commissioni, nonché presentare interrogazioni e mozioni redatte in lingua friulana. Le modalità dell'esercizio di tale facoltà, nonché gli altri documenti scritti a cui essa può essere estesa, sono stabilite con regolamento nel rispetto delle norme statali e regionali.

2. Tale facoltà è estesa, ove costituite, alle consulte frazionali.

3. I cittadini possono usare la lingua friulana nei loro rapporti con l'amministrazione comunale. Le modalità per l'esercizio di questa facoltà sono stabilite con regolamento. Lo stesso regolamento disciplina l'uso del friulano nelle informazioni al pubblico da parte dell'amministrazione e degli enti ad esso collegati.

4. Il Comune usa i toponimi in lingua friulana, accanto a quelli ufficiali in lingua italiana. Il regolamento ne disciplina le modalità.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 7

Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, il Sindaco e la Giunta.

2. Le competenze degli organi del Comune sono stabilite dalla legge e disciplinate dal presente statuto.

3. Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.

4. Il Sindaco è responsabile dell'amministrazione ed è legale rappresentante del Comune. Egli esercita altresì le funzioni di ufficiale di governo secondo le leggi dello Stato.

5. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.

Art. 8

Deliberazione degli organi collegiali

1. Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte di regola con votazione palese.

2. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni riguardanti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona.

3. La verbalizzazione degli atti e delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario generale secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento del Consiglio comunale.

4. I verbali delle sedute sono firmati dal presidente dell'organo collegiale e dal Segretario.

Art. 9

Consiglio comunale

1. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale.

2. Esso delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua attuazione.

3. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio sono regolati dalla legge.

4. Il Consiglio comunale esercita le competenze stabilite dalla legge e dallo statuto, definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

Art. 10

Votazioni del Consiglio comunale

1. Salvo che per i provvedimenti espressamente previsti dalle leggi o dallo statuto, per i quali si richiede un quorum speciale di maggioranza di voti, ogni deliberazione del Consiglio comunale si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della maggioranza dei votanti, ossia un numero di voti a favore pari ad almeno la metà più uno dei votanti.

2. Se il numero dei votanti è dispari, la maggioranza assoluta è data da un numero di voti favorevoli che raddoppiato dà un numero superiore di una unità al totale dei votanti.

3. I consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Le schede bianche e nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti. In casi di parità di voti la proposta non è approvata.

5. Qualora la votazione infruttuosa si riferisca a nomine la parità di voti non esaurisce l'argomento posto all'ordine del giorno e pertanto non preclude la rinnovazione del voto nella stessa seduta.

6. Salvo i casi particolari espressamente previsti dalla legge, una deliberazione non approvata alla seconda votazione o respinta alla prima non può, nella stessa adunanza, essere ulteriormente oggetto di discussione e di votazione. Può essere riproposta al Consiglio solo in una adunanza successiva.

Art. 11

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di novanta giorni decorrenti dalla data del suo insediamento sono presentate da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico amministrativo.

2. Ciascun consigliere comunale ha il diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche mediante presentazione di appositi emendamenti secondo le modalità indicate nel regolamento del Consiglio comunale.

3. Al termine del mandato politico-amministrativo il Sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto alla approvazione del Consiglio previo esame del grado di realizzazione degli interventi previsti.

Art. 12

Organismi collegiali

1. Al fine di conseguire recuperi di efficienza nei tempi dei procedimenti amministrativi il Consiglio comunale individua le commissioni ed ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'amministrazione.

2. Gli organismi non identificati come indispensabili sono soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento.

Art. 13

Commissioni consiliari

1. Qualora il Consiglio comunale lo ritenga opportuno, può istituire commissioni permanenti o temporanee al fine di snellire l'attività di competenza consiliare, mediante il necessario svolgimento della attività istruttoria, di studio e di ricerca finalizzate alla adozione di deliberazioni consiliari.

2. Il Consiglio può altresì provvedere alla istituzione di commissioni di garanzia e controllo e di apposite commissioni speciali per l'istruttoria e l'approfondimento di particolari problemi di interesse per il Comune.

3. Le commissioni permanenti, temporanee e speciali possono svolgere altresì un ruolo predecisorio. A tal fine, se la proposta di deliberazione, sottoposta all'esame della commissione competente per materia è approvata all'unanimità, il Consiglio provvede alla approvazione finale complessiva, non rinnovando la discussione sulle singole parti dell'atto.

4. Il Consiglio può istituire altresì commissioni di indagine al fine di esercitare poteri ispettivi sull'attività

della amministrazione comunale, conformemente all'articolo 19 della legge 81/1993.

5. Le commissioni di cui ai precedenti commi sono composte da consiglieri comunali con criterio proporzionale.

6. Le commissioni di indagine previste dall'articolo 19, comma 2 della legge 81/1993 e di garanzia e controllo sono presiedute da consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione. Esse esercitano poteri ispettivi secondo le previsioni normative in materia accedendo ai documenti formati dalla amministrazione comunale, dagli enti ed aziende da essa dipendenti, o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

7. Allo stesso fine le commissioni d'indagine possono ottenere copia fotostatica dei documenti amministrativi nonché tutte le informazioni e le notizie utili alla loro attività, comunque in possesso dell'amministrazione comunale.

8. Tutti i componenti le suddette commissioni sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.

9. Le commissioni istituite dal Consiglio comunale sono convocate dal presidente delle medesime.

10. Apposito regolamento disciplina il funzionamento, l'oggetto dell'attività commissariale ed ogni altro aspetto esecutivo riguardante le stesse.

11. La deliberazione consiliare istitutiva delle commissioni dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Consiglio.

Art. 14

Commissioni non consiliari

1. Il Comune di Tavagnacco può dotarsi di commissioni consultive non consiliari aventi lo scopo di fornire all'ente locale ogni elemento conoscitivo utile alle determinazioni da adottare.

Art. 15

Consiglieri

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.

2. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, mozioni e proposte di deliberazioni.

3. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del Consiglio comunale.

4. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende, istituzioni, enti dipendenti tutte le notizie e informazioni utili all'espletamento del proprio mandato.

5. Essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti anche preparatori e

di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificati dalla legge.

6. Essi hanno altresì diritto di ottenere da parte del Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo consiliare, attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo.

Art. 16

Casi di decadenza dei consiglieri comunali

1. Il consigliere che non intervenga a tre sedute consecutive nell'arco di un anno senza esplicitare con comunicazione scritta al Consiglio stesso le cause giustificative della propria mancata partecipazione è dichiarato decaduto dalla carica dal rispettivo Consiglio con apposita deliberazione motivata da notificare all'interessato stesso entro dieci giorni dalla adozione della medesima.

2. La comunicazione con la quale il consigliere esercita il diritto di fare valere le proprie cause giustificative deve pervenire alla amministrazione comunale entro dieci giorni dalla seduta consiliare cui è mancata la partecipazione.

3. La mancata formale contestazione entro la prima seduta consiliare successiva al ricevimento delle cause giustificative della mancata partecipazione dei consiglieri costituiscono accettazione delle medesime.

4. Trova applicazione la normativa vigente in materia di incompatibilità ed ineleggibilità dei consiglieri comunali.

Art. 17

Gruppi consiliari

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi e ne danno comunicazione al Sindaco e al Segretario generale unitamente all'indicazione del nome del capigruppo.

2. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, di norma, i gruppi sono individuati nelle liste presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla Giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.

3. I consiglieri comunali possono costituire nuovi gruppi non corrispondenti alle liste nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno due membri.

4. È istituita la conferenza dei capigruppo che viene convocata dal Sindaco per concordare la programmazione dei lavori consiliari, nel rispetto dei poteri del Sindaco di determinare l'ordine del giorno e per informare su questioni particolarmente rilevanti.

5. Per l'espletamento delle loro funzioni amministrative ai gruppi consiliari sono messe a disposizione strutture e servizi.

6. I gruppi presenti in Consiglio alla data di approvazione del presente statuto possono mantenere lo status di «gruppo» anche se in contrasto con la presente norma fino alla fine del mandato amministrativo.

Art. 18

Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, incompatibilità, stato giuridico, cause di cessazione dalla carica.

2. Egli sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario comunale, al direttore generale e ai responsabili di uffici e di servizio, in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

3. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali conferite al Comune.

4. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali.

5. Il Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio provvede alla nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni.

6. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici nonché, previo accordo con i responsabili territoriali competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

Art. 19

Deleghe interorganiche

1. Non possono essere delegate le competenze conferite direttamente dalla legge n. 142/1990 ad un determinato organo.

2. Le competenze riconosciute al Sindaco e alla Giunta direttamente dallo statuto possono essere formalmente delegate al segretario generale, al direttore generale, se nominato, ai responsabili delle unità operative, ovvero agli assessori.

3. Ai consiglieri comunali, in mancanza degli organismi di decentramento amministrativo, sono delegabili le funzioni di interesse statale espressamente indicate

dalla legge in relazione a specifiche frazioni, nonché le attribuzioni sindacali con riguardo alla partecipazione alle assemblee dei consorzi.

Art. 20

Attribuzioni di amministrazione

1. Il Sindaco è l'organo responsabile della amministrazione del Comune e rappresenta l'ente.

2. Egli in particolare:

1) dirige e coordina l'attività politico amministrativa del Comune;

2) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge;

3) convoca i comizi per i referendum previsti dall'articolo 6 della legge n. 142/1990;

4) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti nei casi previsti dalla legge;

5) nomina il Segretario generale, scegliendolo nell'apposito albo;

6) conferisce e revoca al segretario generale le funzioni di direttore generale nel caso in cui non sia stata stipulata apposita convenzione con altri comuni per la nomina del direttore;

7) nomina con provvedimento motivato i responsabili degli uffici e dei servizi, tenendo conto dei requisiti attitudinali e professionali in relazione alla posizione da ricoprire;

8) attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive;

9) attribuisce le funzioni di messo comunale a dipendenti o incaricati di pubblico servizio;

10) riceve ed assevera le dichiarazioni giurate.

Art. 21

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del Consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede;

b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare nei casi e nei limiti previsti dalla legge;

c) propone argomenti da trattare in Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.

Art. 22

Vicesindaco

1. Il Sindaco nomina un Vicesindaco tra i componenti della Giunta.

2. Il Vicesindaco ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del Sindaco in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo.

3. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori o consiglieri deve essere comunicato al Consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'Albo pretorio.

Art. 23

Mozione di sfiducia

1. Il voto del Consiglio comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta del Consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione.

4. Se la mozione viene approvata si procede allo scioglimento del Consiglio e alla nomina di un commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 24

Dimissioni e impedimento permanente del Sindaco

1. Le dimissioni presentate dal Sindaco al Consiglio diventano irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.

2. L'impedimento permanente del Sindaco viene accertato dal Segretario generale che nel termine di trenta giorni dal verificarsi dell'impedimento permanente relazione al Consiglio sulle ragioni dell'impedimento.

3. Il Consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica salvo una diversa determinazione anche su richiesta del Segretario generale entro dieci giorni dalla presentazione della relazione inerente l'impedimento permanente del Sindaco.

Art. 25

La Giunta comunale

1. La Giunta, operando collegialmente, collabora con il Sindaco al governo del Comune, dà attuazione agli indirizzi espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, impron-

tando la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La Giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal Consiglio comunale.

3. In particolare la Giunta definisce gli obiettivi e i programmi da attuare, e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti.

4. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio comunale sulla propria attività.

Art. 26

Composizione

1. La Giunta è composta dal Sindaco e da sette assessori.

2. Gli assessori sono scelti di norma tra i consiglieri. Possono tuttavia essere nominati anche assessori esterni al Consiglio, purché dotati dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità previsti per la carica di consigliere.

3. Gli assessori esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto in seno al Consiglio.

Art. 27

Nomina

1. Il Vicesindaco e gli altri assessori sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio nella prima seduta successiva alle elezioni.

2. Il Sindaco può revocare uno o più assessori mediante comunicazione motivata al Consiglio, provvedendo a sostituire gli assessori entro quindici giorni dalla revoca stessa.

3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge.

4. Non possono fare parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

5. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune.

6. Salvi i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 28

Funzionamento della Giunta

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabi-

lisce l'ordine del giorno delle riunioni anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.

2. Le sedute sono valide se risultano presenti la maggioranza dei componenti l'organo e se le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta degli assessori presenti.

Art. 29

Competenze

1. La Giunta compie tutti gli atti che ai sensi della legge o del presente statuto non siano riservati al Consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario generale, al Direttore generale, se nominato, o ai Responsabili delle unità operative.

2. In particolare nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative la Giunta adotta i seguenti atti:

a) propone al Consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non siano riservati dalla legge o dai regolamenti ai responsabili delle unità operative;

c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alla determinazione del Consiglio;

d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

e) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi sussidi e vantaggi economici di qualunque genere ad enti e persone;

f) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio;

g) dispone la accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni;

h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;

i) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

l) delibera di agire o di resistere in giudizio.

3. La Giunta, provvede altresì, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 142/1990, a determinare la dotazione organica, nonché alla gestione e organizzazione del personale, nell'ambito della propria autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti di spettanza comunale.

4. Nell'organizzazione e gestione del personale la Giunta tiene conto di quanto previsto dai contratti.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE E DECENTRAMENTO

Art. 30

Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini singoli o associati alla amministrazione dell'ente.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 31

Associazionismo e volontariato

1. Il Comune riconosce e promuove le forme di associazionismo, per i loro fini sociali, presenti nel proprio territorio.

2. A tal fine la Giunta, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.

3. L'associazione deposita in Comune copia dello statuto e comunica la sede e il nominativo del legale rappresentante allo scopo di ottenere la registrazione.

4. Il Comune può sostenere l'attività delle varie forme di associazionismo mediante la concessione in uso di strutture e/o mezzi finanziari.

Art. 32

Diritti delle associazioni

1. Ciascuna associazione registrata ai sensi dell'articolo precedente ha diritto, per il tramite del proprio legale rappresentante o di un suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso l'amministrazione e può essere consultata a richiesta in ordine alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.

2. I pareri facoltativi delle associazioni devono pervenire al Comune entro dieci giorni dalla richiesta.

3. Scaduto tale termine il Comune procede a prescindere dalla acquisizione dei pareri stessi.

Art. 33

Volontariato

1. Il Comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita civile e sociale e per la tutela dell'ambiente.

2. Il Comune può contribuire all'esecuzione delle prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo.

CAPO III

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Art. 34

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in ordine alla attività amministrativa.

Art. 35

Petizioni

1. Chiunque può rivolgersi in forma collettiva agli organi politici dell'amministrazione per sollecitare l'intervento su questioni di interesse comune o per esporre esigenze di natura collettiva.

2. La raccolta di adesioni può essere informale con indicazione in calce al testo comprendente le richieste che sono rivolte alla amministrazione.

3. La petizione è inoltrata al Sindaco il quale entro dieci giorni la trasmette per l'esame all'organo competente per materia e ne invia copia ai gruppi presenti in Consiglio comunale. Il Sindaco deve comunque dare una risposta agli interessati entro sessanta giorni dal ricevimento della petizione anche attraverso un avviso affisso all'albo pretorio.

4. Se la petizione è sottoscritta dal almeno il 10% degli iscritti nelle liste elettorali l'organo competente per materia deve pronunciarsi in merito entro trenta giorni dal ricevimento.

5. Al contenuto della decisione dell'organo competente unitamente al testo della petizione è data adeguata pubblicità mediante affissione negli appositi spazi e comunque in modo tale da permettere la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del Comune.

6. Se la petizione è sottoscritta da almeno il 20% della popolazione residente, il testo della petizione sarà posto in discussione nella successiva seduta del Consiglio comunale da convocarsi entro trenta giorni.

Art. 36

Proposte

1. Qualora un numero di elettori del Comune non inferiore al 20% della popolazione avanzi al Sindaco proposte per l'adozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo tale da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il Sindaco, ottenuto il parere del responsabile del servizio interessato e

del Segretario generale, trasmette la proposta unitamente ai pareri degli organi competenti ai capigruppo consiliari, entro quindici giorni dal ricevimento della proposta.

2. L'organo competente, se richiesto sente i proponenti e adotta le sue determinazioni in via formale entro quaranta giorni dal ricevimento della proposta.

3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comunicate ai primi tre firmatari della proposta.

Art. 37

Consulte frazionali

1. Il Comune riconosce gli organismi di partecipazione su base frazionale.

2. Tali organismi svolgono funzioni di indirizzo, su consultazione da parte della amministrazione comunale, di proposizione amministrativa nei confronti degli organi del Comune.

3. Le consulte frazionali formulano proposte e programmi afferenti le realtà frazionali da trasmettere al Consiglio comunale il quale dovrà comunque provvedere al loro esame e discussione nella seduta antecedente l'approvazione del bilancio di previsione.

4. Tali organismi sono composti da soggetti eletti dagli aventi diritto residenti nelle rispettive frazioni, e/o da soggetti designati dalle associazioni operanti sul territorio comunale.

5. Alle riunioni di detti organismi partecipano con funzioni consultive i consiglieri comunali residenti nella frazione.

6. L'elezione dei componenti le consulte frazionali è valida con la partecipazione di almeno il 33% più uno degli elettori delle rispettive frazioni.

7. Tali organismi si rinnovano ad ogni elezione del Consiglio comunale.

8. Per riunirsi le consulte frazionali potranno utilizzare i locali di proprietà del Comune.

9. Apposito regolamento disciplina il numero dei membri delle rispettive consulte, le modalità di elezione diretta e di designazione da parte delle associazioni, il funzionamento, le attribuzioni, lo svolgimento e la pubblicità dei lavori delle consulte frazionali.

Art. 38

Consiglio dei ragazzi

1. Il Comune valorizza l'istituzione del Consiglio dei ragazzi delle scuole dell'obbligo quale organismo di partecipazione popolare alla amministrazione locale volte alla creazione di una coscienza civica.

2. Tale organismo, che il Comune riconosce come libera forma associativa, può rappresentare esigenze dei ragazzi direttamente alla amministrazione mediante

istanze e proposte finalizzate alla valorizzazione del ruolo dei ragazzi nella comunità.

3. Il Sindaco inserisce all'ordine del giorno della seduta consiliare, ove possibile, successiva alla ricezione delle istanze e proposte suddette ovvero a quello della seduta che immediatamente segue quella successiva alle istanze e proposte del Consiglio dei ragazzi per la loro discussione.

4. Il Consiglio comunale discute e decide comunque in ordine alle istanze e proposte del Consiglio dei ragazzi, accogliendo e facendo proprie le suddette istanze e proposte ovvero rifiutandole motivatamente.

5. La pubblicazione della deliberazione consiliare in ordine alle istanze e proposte del Consiglio dei ragazzi assolve all'obbligo di comunicazione.

6. Le competenze, i rapporti tra il Consiglio dei ragazzi e l'amministrazione comunale sono disciplinati dal regolamento.

Art. 39

Partecipazione degli stranieri residenti alla vita pubblica

1. Il Comune favorisce l'integrazione civile, sociale e culturale dei cittadini stranieri nella comunità locale senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

2. A tal fine il Comune può, fra l'altro, istituire un'apposita Consulta dei residenti stranieri, eletta dagli stessi, se residenti nel Comune alla data del voto.

3. Gli eletti devono essere residenti nel Comune da almeno 5 anni.

4. È compito della Consulta formulare opinioni e avanzare proposte su temi della vita amministrativa locale che più direttamente riguardano i cittadini stranieri.

5. Le modalità di funzionamento e le norme elettorali vengono disciplinate da apposito regolamento.

Art. 40

Referendum

1. Un numero di elettori non inferiori al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative né qualora sullo stesso argomento già è stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio.

3. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

- a) statuto comunale,
- b) regolamento del Consiglio comunale,

c) piano regolatore comunale e strumenti urbanistici attuativi,

d) i bilanci comunali,

e) la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico,

f) i provvedimenti inerenti al personale.

4. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

5. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del Comune ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui ai precedenti commi 2 e 3.

6. Il Consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

7. Il Consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro quarantacinque giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere in merito all'oggetto della stessa.

8. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno ad un terzo degli aventi diritto.

9. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

10. Nel caso in cui la proposta sottoposta a referendum sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, l'amministrazione non può assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 41

Accesso agli atti e diritto di informazione

1. Tutti gli atti della amministrazione sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco che ne vieti l'esibizione in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

2. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale.

3. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

4. La consultazione di atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta dell'interessato secondo modalità e termini stabiliti da apposito regolamento.

5. In caso di diniego da parte del responsabile del servizio competente per materia, l'interessato può rinnovare la richiesta per iscritto al Segretario generale che comunica le proprie determinazioni in merito entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta stessa.

6. In caso di diniego devono essere esplicitamente citate le norme che impediscono la divulgazione dell'atto richiesto.

7. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio del diritto previsto nel presente articolo.

Art. 42

Istanze

1. Chiunque singolo o associato può rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici problemi o aspetti della attività amministrativa.

2. La risposta all'istanza deve essere motivata e fornita entro quarantacinque giorni dal ricevimento della stessa.

CAPO IV

DIFENSORE CIVICO

Art. 43

Difensore civico

1. Il difensore civico è nominato dal Consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia di Udine, a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei consiglieri.

2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo può fare pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previa verifica dei requisiti.

3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

4. Il difensore civico rimane in carica quanto il Consiglio comunale che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni sino all'insediamento del successore.

5. Non può essere nominato difensore civico:

1) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;

2) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra Comuni e delle Comunità montane, i membri del Comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i dirigenti dei partiti politici;

3) i dipendenti del Comune, amministratori e dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti od aziende che abbiano rapporti contrattuali con la amministrazione co-

munale o che ricevano da essa sovvenzioni o contributi a qualsiasi titolo;

4) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;

5) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del Comune, suoi dipendenti o il Segretario generale.

Art. 44

Decadenza

1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.

2. La decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale.

3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per violazione dei doveri d'ufficio con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.

4. In ipotesi di surroga per revoca, decadenza o dimissioni del difensore civico, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, il Consiglio comunale provvede alla sua sostituzione, e il surrogante resta in carica fino al termine della legislatura nella quale è avvenuta la surroga.

Art. 45

Funzioni

1. Il difensore civico interviene, su richiesta degli interessati o per iniziativa propria, presso gli organi o gli uffici del Comune allo scopo di garantire l'osservanza delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti, segnalando all'uopo abusi, disfunzioni, carenze e ritardi della stessa amministrazione nei confronti dei cittadini.

2. Il difensore civico garantisce il proprio intervento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui, e deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.

Art. 46

Facoltà e prerogative

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso locali messi a disposizione dalla amministrazione comunale.

2. Il difensore civico nell'esercizio del suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso della amministrazione comunale e dei gestori di pubblici servizi.

3. Egli inoltre può convocare il responsabile del servizio interessato e richiederli documenti, notizie e chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.

4. Il difensore civico riferisce l'esito del proprio operato verbalmente o per iscritto al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.

5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni.

6. Il difensore civico, una volta all'anno, relazione verbalmente sulla sua attività al Consiglio comunale.

Art. 47

Indennità di funzione

1. Al difensore civico è corrisposta un'indennità di funzione il cui importo è determinato dal Consiglio comunale ma non può mai superare il 20% di quella di un assessore.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 48

Procedimento amministrativo

1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenire, salvo deroghe espressamente previste dalla legge.

Art. 49

Procedimenti ad istanza di parte

1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario competente a decidere nel merito.

2. Il responsabile del procedimento deve sentire l'interessato entro trenta giorni dalla richiesta, ovvero comunicare entro il medesimo termine le ragioni per le quali l'interessato sarà sentito entro un termine diverso, comunque non superiore a sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. Ad ogni istanza rivolta ad ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo di competenza della amministrazione comunale deve essere data risposta scritta entro il termine stabilito nel regolamento.

4. Nel caso in cui il provvedimento richiesto possa incidere sui diritti o interessi legittimi di altri soggetti, il responsabile del procedimento dà loro comunicazione secondo le modalità previste dalla legge n. 241/1990.

5. I soggetti comunque coinvolti nel procedimento possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o documenti entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, conformemente alle disposizioni della legge n. 241/1990.

Art. 50

Procedimento d'ufficio

1. Nel caso di procedimenti iniziabili d'ufficio, il responsabile del procedimento provvede a dare notizia dell'avvio del procedimento, mediante comunicazione personale ai soggetti portatori di diritti o interessi legittimi che possano essere pregiudicati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando anche il termine entro il quale gli interessati possono presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.

2. I soggetti interessati possono altresì chiedere di essere sentiti personalmente dal responsabile del procedimento.

3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione di cui al primo comma l'amministrazione provvede secondo le forme più idonee.

Art. 51

Determinazione del contenuto dell'atto

1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti il contenuto discrezionale dell'atto può risultare dall'accordo scritto tra il soggetto interessato e l'amministrazione.

2. In tal caso è necessario che sia dato atto di tale accordo nella premessa e che il contenuto dell'accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse.

TITOLO IV

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

CAPO I

ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA

Art. 52

Obiettivi della attività amministrativa

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, partecipazione, trasparenza, efficienza, efficacia, economicità e semplicità delle procedure.

2. Il Comune allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini attua forme di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

Art. 53

Servizi pubblici comunali

1. Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto la produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

Art. 54

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il Consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzione, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

2. Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.

3. Il Comune può altresì dare impulso e partecipare anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali, avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

Art. 55

Aziende speciali

1. Il Consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale, approvandone lo statuto.

2. Le aziende speciali informano la loro attività ai criteri di trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità. Esse hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico, da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.

3. I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Art. 56

Struttura delle aziende speciali

1. Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli.

2. Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione.

3. Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco tra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere comunale dotate di specifiche competenze tecnica o amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti almeno per due anni.

4. Il direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione con contratto a termine di diritto privato.

5. Il Consiglio comunale provvede alla nomina del collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità delle aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per la fruizione dei beni o servizi.

6. Il Consiglio comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.

7. Gli amministratori delle aziende speciali sono revocati per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione approvati formalmente dal Consiglio comunale.

Art. 57

Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune privi di personalità giuridica dotate di autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.

3. Gli organi delle istituzioni sono nominati dal Sindaco che procede alla loro revoca in caso di gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione, approvati formalmente dal Consiglio comunale.

4. Il Consiglio comunale delibera gli indirizzi e le finalità delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe e per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita altresì la vigilanza sul loro operato.

5. Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione, deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste in apposito regolamento il quale può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione stessa.

Art. 58

*Società per azioni
e a responsabilità limitata*

1. Il Consiglio comunale può approvare la partecipazione a società per azioni e a responsabilità limitata per la gestione dei servizi pubblici e può altresì provvedere alla loro costituzione.

2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del Comune, unitamente a quella di altri eventuali enti pubblici, è maggioritaria.

3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote o azioni devono essere approvati dal Consiglio comunale.

4. Deve essere altresì garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

5. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale tenendo conto negli adempimenti gestionali degli interessi dei consumatori e degli utenti.

6. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni e a responsabilità limitata.

7. Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

Art. 59

Convenzioni

1. Il Consiglio comunale delibera apposite convenzioni con amministrazioni statali, e altri enti pubblici al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 60

Consorzi

1. Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali, in quanto compatibili.

2. A questo fine approva a maggioranza assoluta dei suoi componenti una convenzione ai sensi del precedente articolo unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della trasmissione al Comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati all'Albo pretorio del Comune.

4. Il Sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di

partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 61

Accordi di programma

1. Il Sindaco per la definizione e la attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento che soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinare i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso delle amministrazioni interessate, viene definito in una apposita conferenza.

3. Qualora l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici l'adesione del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni, a pena di decadenza.

TITOLO V

UFFICI E PERSONALE

CAPO I

UFFICI

Art. 62

Principi strutturali e organizzativi

1 L'amministrazione è improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

c) il superamento della rigida separazione delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle unità operative, del personale e della massima collaborazione tra i singoli uffici.

Art. 63

Accesso al pubblico impiego

1. L'assunzione nella amministrazione comunale avviene con contratto individuale di lavoro:

a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3 dell'articolo 36 del decreto legislativo 29/1993, volte all'accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l'accesso dall'esterno;

b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le

qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell'obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.

2. Le assunzioni obbligatorie da parte della amministrazione comunale avvengono ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

3. L'amministrazione comunale può ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica o categoria professionale in servizio presso altre amministrazioni pubbliche del medesimo comparto, che facciano domanda di trasferimento. Il trasferimento è disposto previo consenso dell'amministrazione di appartenenza, nel rispetto dei principi di cui al successivo comma 5, per quanto di pertinenza.

4. L'amministrazione comunale può altresì ricoprire posti vacanti in organico mediante trasferimento di personale fra comparti diversi a seguito di apposito accordo stipulato fra le amministrazioni interessate, con il quale sono indicate le modalità ed i criteri per il trasferimento dei lavoratori in possesso di specifiche professionalità, nel rispetto dei principi di cui al successivo comma 5, per quanto di pertinenza.

5. Le procedure di reclutamento nella amministrazione comunale si conformano ai seguenti principi:

a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l'imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;

b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;

c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;

d) composizione delle commissioni con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali;

e) a parità di punteggio finale può essere favorito il residente nel Comune; se entrambi sono residenti, viene favorito quello con più anzianità di residenza.

6. L'amministrazione comunale può altresì provvedere alla copertura di posti vacanti in organico mediante l'utilizzo di graduatorie valide redatte da altre pubbliche amministrazioni consenzienti relative a procedure selettive esperite per la copertura di posti di medesime qualifiche o categorie professionali.

Art. 64

Forme flessibili di impiego del personale

1. L'amministrazione comunale, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi precedenti, può avvalersi delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, delle forme contrattuali temporanee previste dalla legge 196/1997 per il soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo, costituire rapporti di lavoro a tempo determinato pieno e parziale per profili professionali acrivibili a qualifiche funzionali non superiori alla attuale ottava, di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione di speciali progetti-obiettivo interessanti, in speciale modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo, dei servizi di assistenza, prevenzione, cura e riabilitazione, reinserimento sociale, educazione, promozione culturale ed altresì i progetti di formazione-lavoro, ed ogni altro settore che renda opportuno il costituirsi di tali forme flessibili di impiego.

2. La disciplina dei rapporti di cui al precedente comma sono stabilite nel regolamento.

Art. 65

Forme collaborative tra enti pubblici locali per il reclutamento del personale

1. Il Comune può stipulare apposite convenzioni con altri Comuni e province al fine di provvedere al reclutamento di personale anche mediante corsi-concorsi, quando si tratti di personale destinato a svolgere mansioni che richiedono specifiche professionalità da inquadrare in particolari profili professionali di alta specializzazione.

2. La convenzione disciplina il corso-concorso che può essere anche preceduto da forme di preselezione per l'ammissione, al termine del quale apposita commissione, costituita conformemente ai principi in materia, provvede ad ammettere all'esame finale quanti siano ritenuti meritevoli secondo predeterminati criteri oggettivi e ad approvare una graduatoria di merito valida fino ad esaurimento.

3. Gli enti interessati possono anche affidare a terzi, il compito di gestire il corso-concorso attenendosi alle norme vigenti nell'ordinamento.

4. Può essere utilizzata la conferenza di servizi per l'esposizione e la valutazione degli interessi pubblici coinvolti.

Art. 66

Organizzazione degli uffici e del personale

1. La Giunta provvede, nel rispetto dei principi fissati dalla legge 142/1990, a determinare la dotazione or-

ganica, nonché alla gestione e organizzazione del personale, nell'ambito della autonomia normativa e organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti di spettanza comunale.

2. Nell'organizzazione e gestione del personale la Giunta tiene conto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro.

3. La competenza in materia di gestione e organizzazione del personale è informata al principio della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al Consiglio comunale, al Sindaco e alla Giunta, e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale, se nominato, al Segretario generale e ai Responsabili di unità operative.

4. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.

5. Gli orari di apertura al pubblico degli uffici vengono fissati dalla Giunta con il solo obiettivo di soddisfare le esigenze dei cittadini, compatibilmente con la struttura dell'ente.

Art. 67

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. La Giunta, attraverso il regolamento, approva le norme per l'organizzazione e per il funzionamento degli uffici ed in particolare le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna unità operativa, i rapporti reciproci tra le stesse unità e tra queste, il direttore generale, se nominato, il Segretario generale e gli organi amministrativi, uniformandosi agli indirizzi del Consiglio comunale.

2. Il regolamento dovrà uniformarsi al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento, mentre al direttore generale, se nominato, al Segretario generale ed ai Responsabili di unità operative è attribuita la gestione amministrativa, tecnica e finanziaria, finalizzata al conseguimento degli obiettivi politici, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. La struttura organizzativa del Comune si articola su due livelli come di seguito indicati:

1) unità operativa complessa: unità organizzativa comprendente un insieme di unità operative semplici, deputata alla gestione di ogni intervento programmatico dell'ente in determinate materie, garantendone l'esecuzione;

2) unità operativa semplice: unità operativa interna all'unità operativa complessa per l'espletamento dell'at-

tività di erogazione di servizi alla collettività, anche mediante il ricorso a strutture trasversali di staff settoriali e intersettoriali.

4. All'interno di ciascuna unità operativa sia complessa sia semplice è possibile individuare più servizi e uffici.

5. Il Comune applica gli accordi collettivi di lavoro approvati nelle forme di legge e stipula con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 68

Diritti e doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo determinate categorie in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi di lavoro conformano la propria attività all'interesse di tutti i cittadini in condizione di pari opportunità.

2. Ogni dipendente è tenuto ad osservare con correttezza ed entro i termini previsti dalle norme di legge e regolamentari gli incarichi relativi all'unità operativa di appartenenza e nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungere gli obiettivi assegnati.

3. Ogni dipendente è altresì responsabile verso il Direttore, se nominato, il Segretario generale, il Responsabile dell'unità operativa e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

CAPO II

PERSONALE DIRETTIVO

Art. 69

Direttore generale

1. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta comunale, può nominare un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, dopo avere stipulato apposita convenzione con altri comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15.000 abitanti.

2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere anche alla gestione coordinata e unitaria dei servizi tra i Comuni interessati.

Art. 70

Compiti del direttore generale

1. Il direttore generale provvede, attraverso l'organizzazione del lavoro, il coordinamento, la predisposizione dei programmi e ogni altra attività necessaria, a programmare l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi

stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo quanto previsto dall'articolo 51-bis della legge 142/1990.

2. Egli sovrintende alla gestione, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, coordinando e indirizzando in tal senso i responsabili delle unità operative semplici e complesse, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.

3. La durata dell'incarico non può eccedere quella del mandato elettorale del sindaco che può procedere alla sua revoca, previa deliberazione della Giunta comunale, nel caso in cui il direttore generale non riesca a raggiungere risultati e gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto, non altrimenti componibile, con le linee politiche del Sindaco.

4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative funzioni possono essere attribuite dal Sindaco al Segretario generale che ha facoltà di accettarle.

Art. 71

Funzioni del direttore generale

1. Il direttore generale coordina la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme di contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dagli organi politici.

2. Al direttore generale competono quindi le funzioni definite dalla legge, dal contratto, dall'atto di nomina, e dal regolamento di organizzazione dell'ente.

Art. 72

Responsabili di unità operative

1. Le unità operative sono individuati nel regolamento organizzatorio.

2. I Responsabili delle unità operative vengono individuati dal Sindaco tra i dipendenti appartenenti alle attuali 7^o ed 8^o qualifiche funzionali (quadri) che potranno trovare diversa denominazione nei prossimi contratti collettivi di lavoro, ovvero, mediante appositi atti, dall'esterno.

3. I Responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario generale.

4. Essi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono a gestire l'attività dell'ente, ad attuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli organi politici.

5. I Responsabili di unità operative rispondono del risultato dell'attività svolta dagli uffici ai quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati, in relazione agli obiettivi dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale.

Art. 73

Funzioni dei responsabili di unità operative semplici e complesse

1. I Responsabili delle unità operative stipulano contratti, approvano i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono ad adottare gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'adozione degli impegni di spesa.

2. Essi provvedono altresì al rilascio di tutti i provvedimenti autorizzatori e concessori anche di natura discrezionale nonché allo svolgimento delle funzioni che si elencano di seguito:

a) presiedono le commissioni di gara e di concorso, ed assumono la responsabilità dei relativi procedimenti;

b) rilasciano le attestazioni e le certificazioni;

c) emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;

d) provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;

e) adottano i provvedimenti di autorizzazione, anche in materia riguardante le attività economico-commerciali ed alberghiero-turistiche, concessione o analoghi il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale, nel rispetto dei criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni o le concessioni edilizie;

f) pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;

g) emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento, di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie;

h) emettono le altre ordinanze previste dalla normativa vigente, ad eccezione di quelle di cui all'articolo 38 della legge 142/1990;

i) promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti del personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni nei limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;

l) provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della Giunta e del consiglio, alle direttive impartite dal Sindaco, dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario generale;

m) forniscono al direttore, se nominato, ovvero al segretario generale gli elementi per la predisposizione del piano delle risorse e degli obiettivi e di ogni altro atto di programmazione e/o di gestione;

n) autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente, secondo le direttive impartite dal direttore generale, se nominato, ovvero dal Segretario generale;

o) concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il Comune;

p) nominano i professionisti esterni incaricati di attività tecnico professionali, in genere sentito il Sindaco;

q) rispondono al direttore generale, se nominato, ovvero al Segretario generale del mancato raggiungimento degli obiettivi loro assegnati.

3. I Responsabili delle unità operative possono delegare, sotto la loro responsabilità, alcune delle funzioni che precedono al personale a essi sottoposto.

4. Ai responsabili delle unità operative è attribuita una indennità di funzione nel rispetto della normativa vigente e dei contratti di lavoro, graduata secondo parametri di complessità e di responsabilità qualitativa e quantitativa da individuarsi con provvedimento giuntale.

5. Il Sindaco può delegare o attribuire ai responsabili di unità operative semplici e complesse ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

Art. 74

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La copertura di posti di Responsabili di unità operative semplici e complesse può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2. I contratti a tempo determinato non possono in nessun caso essere trasformati in contratti a tempo indeterminato e non possono avere una durata superiore alla durata in carica del Sindaco che li ha nominati.

3. Tali contratti sono rinnovabili.

Art. 75

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.

2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei alla amministrazione devono stabilire la durata dell'incarico stesso, che non può essere superiore alla durata del relativo programma, nonché i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO III

IL SEGRETARIO COMUNALE

Art. 76

Il Segretario generale

1. Il Segretario generale è nominato dal Sindaco da

cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.

2. Il Consiglio comunale può approvare convenzioni con altri comuni per la gestione associata dell'ufficio del Segretario generale.

3. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

4. Il Segretario generale presta consulenza ed assistenza giuridico-amministrativa agli organi del comune, ai singoli consiglieri e ai responsabili delle unità operative.

Art. 77

Funzioni del Segretario generale

1. Il Segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente:

1) assolve all'alta direzione dell'intera struttura organizzativa comunale; è capo del personale ed assume le iniziative volte ad assicurare unità di conduzione complessiva della gestione amministrativa affidata alla sfera burocratica; partecipa alle riunioni della Giunta e del Consiglio e cura la redazione dei verbali che sottoscrive insieme al Sindaco;

2) può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione del sindaco, a quelle esterne;

3) formula pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico al Consiglio, alla Giunta, al Sindaco e ai singoli consiglieri;

4) presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

5) roga i contratti del Comune nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

6) conferisce mandato alle liti al legale ed ha capacità di stare in giudizio in nome e per conto dell'ente con il potere di conciliare e transigere nonché facoltà di delegare la rappresentanza in giudizio ai responsabili di unità operative, per singoli procedimenti.

2. Esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento o conferitagli dal Sindaco.

Art. 78

Vicesegretario comunale

1. Il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune può prevedere un Vicesegretario comunale il quale collabora con il Segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

CAPO IV
LA RESPONSABILITÀ

Art. 79

Responsabilità dei contabili

1. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali nonché chiunque si ingerisca negli incarichi attribuiti a detti agenti deve rendere il conto della gestione ed è soggetto alle responsabilità stabilite nelle norme di legge e di regolamento.

Art. 80

Responsabilità per la sicurezza e per la salute sul luogo di lavoro

1. La responsabilità per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro riguarda gli adempimenti previsti e disciplinati dal decreto legislativo 626/1994 in quanto compatibili.

Art. 81

Datore di lavoro

1. È considerato datore di lavoro ogni soggetto preposto ad una unità organizzativa cui è attribuito il potere di proporre programmi amministrativi e di impegnare spese, nei limiti delle risorse assegnate e delle responsabilità conferite limitatamente all'unità organizzativa cui è preposto.

Art. 82

Riservatezza nella azione amministrativa

1. Il Comune ispira la propria azione al principio della riservatezza nella gestione dei dati personali sensibili che tratta per finalità di interesse pubblico ovvero per espressa disposizione legislativa, conformemente alle disposizioni del decreto legislativo 135/1999 e della legge 675/1996.

2. Apposito regolamento disciplina il trattamento dei dati sensibili.

CAPO V

FINANZA E CONTABILITÀ

Art. 83

Ordinamento finanziario

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti al regolamento.

2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.

3. Il Comune in conformità delle leggi vigenti in materia è altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse, e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 84

Attività finanziaria del Comune

1. Le entrate finanziarie del Comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie, anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti e da ogni altra entrata stabilita per legge o per regolamento.

2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

3. Nel rispetto dei principi fissati dalla legge il Consiglio comunale istituisce e disciplina imposte tasse e tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.

4. Il Consiglio con lo stesso atto determina altresì i principi generali di applicazione di imposte, tasse e tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi di propria competenza.

Art. 85

Amministrazione dei beni comunali

1. Il ragioniere capo è responsabile dell'inventario dei beni demaniali e patrimoniali del Comune da rendersi annualmente. Il ragioniere è responsabile dell'esattezza dell'inventario, delle successive aggiunte e modificazioni e della conservazione dei titoli, atti, carte e scritture relative al patrimonio.

2. I beni demaniali possono essere concessi in uso con canoni la cui tariffa è determinata dalla Giunta comunale.

Art. 86

Bilancio comunale

1. L'ordinamento contabile del Comune è riservato alla legge e nei limiti da essa previsti al regolamento di contabilità.

2. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio comunale entro il termine stabilito dalla normativa vigente in materia, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e del pareggio economico e finanziario.

3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

4. Gli impegni di spesa per essere efficaci devono recare il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile finanziario.

5. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 87

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico, e il conto del patrimonio.

2. Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al rendiconto una propria relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 88

Attività contrattuale

1. Il Comune per il perseguimento dei propri fini istituzionali provvede, mediante contratti, agli appalti di lavori, alle forniture di beni e di servizi, alle vendite, agli acquisti a titolo oneroso, alle permuta, alle locazioni, e a quant'altro necessita per le medesime finalità.

2. La stipulazione dei contratti deve, di norma, essere preceduta dalla determinazione del responsabile dell'unità operativa competente per materia.

3. La determinazione deve indicare il fine che con il contratto si intende perseguire, l'oggetto, la forma e le clausole ritenute essenziali, nonché le modalità di scelta del contraente.

Art. 89

Revisori dei conti

1. Il Consiglio comunale elegge con voto limitato a due componenti un collegio di revisori dei conti, secondo i criteri stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente.

3. Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili per una volta sola e revocabili per inadempienza.

4. Il collegio è tenuto a rispondere alle richieste di chiarimenti ed informazioni presentate in forma scritta anche dal singolo consigliere comunale entro il termine di quarantacinque giorni dal loro ricevimento.

5. L'organo di revisione collabora con il Consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

6. Nella relazione di cui al precedente comma l'organo di revisione può esprimere rilievi e proposte, tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

7. L'organo di revisione ove riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'ente ne riferisce immediatamente al Consiglio.

8. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia. All'organo di revisione possono essere affidate ulteriori funzioni relative al controllo di gestione.

9. I revisori possono anche partecipare al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 29/1993.

Art. 90

Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria che comprende:

a) la riscossione di tutte le entrate di pertinenza comunale, versate dai debitori in base ad ordini di incasso e liste di carico e dal concessionario del servizio di riscossione dei tributi;

b) la riscossione di qualsiasi altra somma spettante al comune di cui il tesoriere è tenuto a dare comunicazione all'ente entro tre giorni;

c) il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei limiti degli stanziamenti di bilancio e dei fondi di cassa disponibili;

d) il pagamento, anche in mancanza dei relativi mandati, delle rate di ammortamento di mutui, dei contributi previdenziali e delle altre somme stabilite dalla legge.

2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità, nonché da apposita convenzione.

Art. 91

Controllo economico della gestione

1. I responsabili degli uffici e dei servizi possono essere chiamati a eseguire operazioni di controllo economico finanziario per verificare la rispondenza della gestione dei fondi, loro assegnati con il bilancio, agli obiettivi fissati dagli organi politici.

2. Le operazioni eseguite e le loro risultanze sono descritte in un verbale che insieme con le proprie osser-

vazioni e rilievi viene rimesso alla Giunta per gli eventuali provvedimenti di competenza da adottarsi sentito il collegio dei revisori.

CAPO VI

ENTRATA IN VIGORE

Art. 92

Entrata in vigore

1. Dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, lo statuto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale delle Regione, affisso all'Albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi ed inviato al Ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

2. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio del Comune.

(Approvato con deliberazione consiliare n. 19 del 22 marzo 2000 e aggiornato con le modifiche introdotte e dichiarato legittimo dal Comitato regionale di controllo nella seduta del 5 giugno 2000 al n. 24692 di prot. e n. 2833 di Reg. C.C.C.).

COMUNE DI TRAMONTI DI SOTTO

(Pordenone)

Avviso di approvazione del regolamento comunale dell'Albo degli operatori di «Bed and Breakfast».

Con deliberazione consiliare n. 19 del 2 giugno 2000 il Comune di Tramonti di Sotto ha istituito, ai sensi del Capo II, articolo 7, comma 1, della legge regionale 5 luglio 1999, n. 17, l'Albo degli operatori di «Bed and Breakfast» ed ha approvato il regolamento comunale per l'esercizio dell'attività di cui sopra.

IL VICESINDACO: Giovanni Menegon

COMUNE DI TRIESTE

Area pianificazione territoriale
Servizio coordinamento amministrativo

Avviso di deposito di n. 3 P.R.P.C. di iniziativa pubblica e privata.

Ai sensi della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 si informa che:

- con deliberazione consiliare n. 36 del 29 maggio 2000 è stata adottata la variante n. 1 al P.R.P.C. di

iniziativa pubblica denominato «Barriera zona ospedale»;

- con deliberazione consiliare n. 42 del 19 giugno 2000 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata del «Park Hotel Obelisco»;
- con deliberazione consiliare n. 58 del 25 luglio 2000 è stato adottato il P.R.P.C. di iniziativa privata relativo alle p.c. n. 143/93 e 193/94 - strada provinciale del Carso.

La relativa documentazione viene depositata presso l'Albo pretorio di via Malcantone, n. 2 per 30 (trenta) giorni effettivi e consecutivi a decorrere dal 13 settembre 2000 e sino a tutto il 13 ottobre 2000; durante tale periodo chiunque abbia interesse può prenderne visione dalle ore 8.00 alle ore 14.00 nei giorni feriali e dalle ore 9.00 alle ore 12.00 nei giorni festivi.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni mentre i proprietari di immobili vincolati dai piani possono presentare opposizioni e osservazioni.

Trieste, 30 agosto 2000

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO: Walter Cossutta

COMUNE DI GORIZIA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sei posti di assistente sociale, VII q.f., per i Comuni del Distretto dell'Alto Isontino.

È indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di complessivi sei posti di assistente sociale, VII q.f., per i Comuni del Distretto dell'Alto Isontino.

Le domande di ammissione devono pervenire entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'Ufficio del personale del Comune di Gorizia, piazza Municipio, n. 1, telefono 0481/383380 dalle ore 11.00 alle ore 12.00.

Gorizia, 30 agosto 2000

IL DIRIGENTE: dott.ssa Olivo